



**AGENZIA DELLE ENTRATE**

# UNICO 2001

## Società di persone

### DICHIARAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

#### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it)

#### INDICE

	pag.		pag.
<b>I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE</b>	2	R18 Quadro RY - Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta sostitutiva (artt. da 12 a 16 della L. n. 342 del 2000)	62
<b>II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</b>	8	<b>OPERAZIONI STRAORDINARIE</b>	
R1 Soggetti obbligati alla presentazione del Modello UNICO - Società di persone ed equiparate	8	R19 Quadro RC - Operazioni di scissione	63
R2 Compilazione del frontespizio	9	R20 Quadro RR - Operazioni di fusione	64
		R21 Quadro RV - Prospetto di riconciliazione	65
<b>DETERMINAZIONE DEL REDDITO</b>		<b>PROSPETTI VARI</b>	
R3 Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS	12	R22 Quadro RP - Oneri per interventi di recupero del patrimonio edilizio	66
R4 Le novità della disciplina del reddito d'impresa	15	R23 Quadro RN - Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati	66
R5 Quadro RF - Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria	17	R24 Quadro RK - Dati relativi ai singoli soci o associati	70
R6 Quadro RG - Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata	25	R25 Quadro RO - Elenco nominativo degli amministratori	71
R7 Quadro RE - Redditi di lavoro autonomo	31	R26 Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RF, RG e RD	71
R8 Quadro RA - Redditi dei terreni	35	R27 Quadro RU - Crediti d'imposta	77
R9 Quadro RB - Redditi dei fabbricati	37	R28 Modulo RW - Trasferimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero	95
R10 Quadro RI - Redditi di capitale	39	R29 Quadro AC - Comunicazione amministratore di condominio	98
R11 Quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone	42	<b>VERSAMENTI</b>	
R12 Quadro RL - Redditi diversi	44	R30 Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi - Rateizzazioni	99
R13 Quadro RM - Redditi soggetti a tassazione separata, ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera	45	R31 Criteri generali: versamenti - compensazione - rateizzazione	100
R14 Quadro RD - Reddito di allevamento di animali	49	<b>III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI</b>	103
<b>DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE</b>		<b>IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2001</b>	113
R15 Quadro RJ - Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466/1997	52	<b>APPENDICE</b>	117
R16 Quadro RT - Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva	53		
R17 Quadro RQ - Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 e all'art. 8 L. n. 342 del 2000	60		

# I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

## 1. COS'È IL MODELLO UNICO 2001 E COM'È COMPOSTO

Il Modello Unico è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e in particolare la dichiarazione dei redditi, dell'IVA annuale, dell'IRAP e quella dei sostituti d'imposta.

Con riferimento alla dichiarazione unificata è importante ricordare che:

- i contribuenti tenuti per l'anno 2000, alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770/2001) in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata. Per la determinazione del numero di soggetti in relazione ai quali si presenta la dichiarazione dei sostituti d'imposta, occorre sommare i dati contenuti nel rigo SS15 del quadro SS e del rigo SO8 del Quadro SO del modello 770/2001;
- nel caso in cui la dichiarazione dei sostituti d'imposta sia predisposta da due diversi soggetti, non può essere inclusa nella dichiarazione unificata;
- occorre altresì tenere presente che, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e termini di presentazione della dichiarazione dell'anno 2001, sono tenuti alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998 (redditi - IVA - Irap - sostituti) le seguenti categorie di soggetti:
  - società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera a) e b) del Tuir;
  - contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione IVA;
  - soggetti tenuti nell'anno alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, sia in forma autonoma che unificata (nei casi consentiti sopra illustrati).

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, tenuti alla presentazione di almeno due delle dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP.

Il modello UNICO 2001 - Società di persone si articola a sua volta in quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore rosso, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, in cui il quadro è contrassegnato dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta, di colore verde, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

È comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i predetti modelli utilizzando il colore nero.

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione in forma non unificata.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2001. Nelle istruzioni per la compilazione di ciascuna dichiarazione sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione delle stesse.

I modelli relativi alle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti dall'Agenzia delle Entrate, ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito *Internet* del Ministero delle Finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) o da altro sito purché nel ri-

spetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello, emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Nello stesso sito *Internet*, inoltre, è disponibile uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici, ai fini della conseguente riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere:

- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

## 2. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; peraltro, attraverso il modello UNICO, sono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri enti:

- le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'Iva relativa al periodo d'imposta 2000 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'Irap è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

## 3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il modello UNICO 2001 contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Al fine di verificare se ricorra l'obbligo della presentazione in forma unificata, si precisa che:

- è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2000 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2000). I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata;
- sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, non solo quelli cosiddetti a cavallo, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2000 al mese di febbraio 2001 ovvero dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2000), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2000 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2000, nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali intervenuta in data 30 settembre 2000).

Ai fini dell'utilizzo dei modelli per la compilazione della dichiarazione si ricorda che per i periodi di imposta che sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2000 (anche se iniziati nel corso del 1999) si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2000 approvato nel corso del 2000. Qualora il modello UNICO 2000 non rechi l'indicazione di taluni dati richiesti nei modelli approvati nel 2001, tali dati dovranno essere forniti, solo a richiesta, dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione Iva va presentata utilizzando il modello IVA 2001, approvato con provvedimento del 29 dicembre 2000, relativamente all'anno d'imposta 2000;
- la dichiarazione del sostituto di imposta va presentata utilizzando il modello 770/2001 approvato il 31 gennaio 2001, relativamente agli importi assoggettati a ritenuta nel corso dell'anno 2000;
- la dichiarazione Irap va presentata utilizzando il modello approvato nel corso del 2000.

I curatori sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini previsti dalla legge per ciascuna dichiarazione.

In **Appendice** alla voce "Casi particolari di presentazione della dichiarazione" sono illustrati alcuni casi particolari di presentazione delle dichiarazioni in presenza di operazioni di liquidazione.

## 4. COME SI COMPILA

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.

Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.

In caso di presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o un ufficio postale, la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2001.

**Qualora il contribuente provveda alla trasmissione telematica diretta dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato e debitamente sottoscritto.**

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, allo stesso va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; quest'ultimo conserverà la copia della dichiarazione nella quale è stata apposta la sua firma e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

## 5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

### 5.1

#### Come si presenta

Tutti i soggetti possono avvalersi del servizio telematico per presentare le dichiarazioni Modello UNICO 2001.

Tuttavia, sono obbligati alla presentazione in via telematica del Modello UNICO 2001 - Società di persone, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per lo stesso anno 2000 o che hanno presentato almeno una dichiarazione periodica IVA nell'anno 2000.

In questo caso, l'obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta (Redditi - IVA - Irap - sostituti d'imposta).

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica possono invece presentare le dichiarazioni anche tramite gli uffici postali e le banche convenzionate. Anche tali contribuenti possono comunque avvalersi del servizio telematico, direttamente attraverso la rete internet, ovvero tramite un intermediario abilitato (vedere Parte III, "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").

### 5.2

#### Quando si presenta

Il modello UNICO 2001 si presenta, sulla base delle disposizioni vigenti alla data di approvazione del modello, entro i seguenti termini:

- **dal 2 maggio al 30 giugno 2001** (differito al 2 luglio 2001 in quanto il 30 giugno 2001 cade di sabato) se la dichiarazione è presentata tramite una banca convenzionata o ad un ufficio postale;
- **entro il 31 ottobre 2001** se la dichiarazione è presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet, nei casi previsti, ovvero è trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998).

I termini di presentazione delle altre dichiarazioni (IVA - IRAP - 770) da presentare autonomamente, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (D.P.R. 22/7/1998, n. 322 e successive modificazioni), sono illustrati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili sul sito Internet del Ministero delle Finanze.

### 5.3

#### A chi si presenta

La dichiarazione, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, e ferme restando le specifiche modalità previste per determinati soggetti (v. paragrafo 5.1) deve essere presentata al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate:

- o direttamente in via telematica (v. paragrafo 5.4);
- o tramite un intermediario autorizzato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitabili) (v. paragrafo 5.4) che provvederà alla trasmissione telematica;
- o ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata (v. paragrafo 5.6) nei casi consentiti.

### 5.4

#### Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

**La dichiarazione presentata in via telematica può essere trasmessa:**

- **direttamente;**
- **tramite intermediari e altri soggetti abilitati.**

##### a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono direttamente la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento) occorre fare riferimento ai termini previsti in via normativa per la trasmissione in via telematica.

In tal caso la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione Mod. UNICO 2001, devono **obbligatoriamente** avvalersi:

- del **servizio telematico Entratel**, qualora il soggetto debba presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti.
- del **servizio telematico Internet**, qualora il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero debba presentare tale dichiarazione in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti;

## **b) Presentazione telematica tramite intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico**

### **■ Intermediari abilitati**

Gli intermediari indicati dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico *Entratel*, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il dichiarante consegna loro già compilate se intendono svolgere l'attività di sola trasmissione delle dichiarazioni.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati, quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (decreto dirigenziale 18 febbraio 1999).

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione fermo restando che l'impegno a trasmettere è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto ha ottenuto la prescritta abilitazione, consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze **www.finanze.it**, sezione "Servizi telematici", nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante curerà l'invio all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere tale dichiarazione. L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Nei casi di fallimento, il curatore presenta la dichiarazione in via telematica direttamente, qualora sia in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla trasmissione telematica, ovvero, in alternativa, tramite un intermediario abilitato.

### **■ Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante**

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione, contenente nell'apposito riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, sia la data di pre-

sentazione all'intermediario della dichiarazione stessa. Detto riquadro costituisce per il contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione all'intermediario, nonché prova di presentazione della dichiarazione stessa.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

L'originale della dichiarazione contenente le firme del dichiarante e dell'intermediario deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli dichiarati.

Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute.

Conseguentemente, ad esempio, non dovrà essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del dichiarante, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario.

### ■ Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- la data della ricevuta rilasciata dall'intermediario al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette ricevute saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiedere le predette ricevute sia all'intermediario al quale si è rivolto, sia ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

## 5.5

### Modalità di abilitazione

#### a) Dichiarazione trasmessa attraverso il servizio telematico *Entratel*

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che richiede l'abilitazione;
- ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate ove, delegati dalla Direzione Regionale.

I modelli per la domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it), sezione "Servizi telematici", oltre che presso gli uffici stessi.

#### b) Dichiarazione trasmessa via *Internet*

Requisito essenziale per l'invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number).

La domanda di abilitazione deve essere presentata dal rappresentante legale che dovrà già essere in possesso di un proprio codice PIN personale. Ovviamente per l'invio della dichiarazione Mod. UNICO 2001 deve essere utilizzato il codice PIN ottenuto per conto della società o associazione.

La domanda di abilitazione non è accettata nei casi seguenti:

- la persona che richiede il PIN non coincide con la persona che l'Agenzia delle Entrate conosce come "rappresentante";
- il soggetto per conto del quale si sta presentando la domanda risulta già abilitato al servizio Entratel; in tal caso, infatti, per l'invio telematico della dichiarazione, occorrerà utilizzare tale servizio.

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet, in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.

L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione della dichiarazione inviata tramite Internet mediante apposita ricevuta nella quale sono indicati:

- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Tale ricevuta potrà essere consultata direttamente tramite Internet oppure richiesta agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per ogni altra informazione sulle modalità ed adempimenti comunicare la trasmissione telematica è possibile consultare il capitolo III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni" oppure il sito **uniconline.finanze.it**.

**5.6****Dichiarazione presentata a banche e uffici postali**

**I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1 possono presentare il Mod. UNICO 2001 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata.**

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

**5.7****Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi**

Nell'ambito dei gruppi la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questa per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992.

La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di trasmissione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata la quale, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione", sottoscriverà l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione, indicando il proprio codice fiscale. La dichiarazione, sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla, deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia della dichiarazione, sulla quale è stata indicata la data di presentazione e sono state apposte le firme, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova della avvenuta presentazione della stessa.

**5.8****Dichiarazione spedita dall'estero**

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 5.1, possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - 00100 Roma - Italia - e deve recare scritto, a carattere evidente:

- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2001 Società di persone ed equiparate".

La dichiarazione può anche essere inviata via Internet, nei casi consentiti, se il contribuente è già in possesso del Pincode acquisito in Italia (vedere il capitolo III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").

**5.9****Dichiarazione annuale IVA**

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2001".

## II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

### R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. UNICO - SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

Sono obbligati alla presentazione del Mod. UNICO - Società di persone ed equiparate - le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE, vedere in **Appendice** la voce "GEIE".

**ATTENZIONE** *Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.*

Non devono presentare il Mod. UNICO - Società di persone ed equiparate:

- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse);
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Mod. UNICO Enti non commerciali ed equiparati);
- i condomini; questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770 quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate.

Il Mod. UNICO Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno 2000, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci).

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto di approvazione del Direttore della Agenzia delle Entrate del Ministero delle finanze ed è composta dal frontespizio e dai quadri aggiuntivi.

I quadri aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare le diverse tipologie di reddito prodotto nell'anno 2000 dalla società o associazione.

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono.

Se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa, o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, va compilato, rispettivamente, il Quadro RR, relativo alle operazioni di fusione o il Quadro RC, relativo alle operazioni di scissione.

I soggetti che sono stati interessati da una operazione di fusione e/o di scissione devono inoltre compilare l'apposito Quadro RV concernente il prospetto di riconciliazione.

## R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

### 2.1

#### Generalità

Il frontespizio del modello UNICO va utilizzato per la presentazione:

- della dichiarazione in forma unificata;
- della dichiarazione dei redditi e di quella dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno presentate congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio della dichiarazione IVA e quello della dichiarazione dei sostituti d'imposta vanno utilizzati solo in caso di presentazione di tali dichiarazioni in forma non unificata.

Il frontespizio del modello UNICO si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi ragione sociale e codice fiscale.

La seconda facciata comprende sette riquadri: il primo, relativo al tipo di dichiarazione; il secondo, relativo ai dati riguardanti la società o associazione; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione; il quarto, riservato alla sottoscrizione della dichiarazione; il quinto, riservato alla ricevuta di presentazione; il sesto, riservato al visto di conformità rilasciato dai centri di assistenza fiscale per le imprese e dai professionisti, secondo le disposizioni del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e il settimo riservato al visto di certificazione tributaria.

### 2.2

#### Dati identificativi

##### Ragione sociale

Va indicata la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo.

La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

##### Codice fiscale

Si ricorda che per le società di nuova costituzione il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA ovvero agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, ove attivati.

In caso di fusione, scissione totale o trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

### 2.3

#### Tipo di dichiarazione

##### Dichiarazioni in euro

Il contribuente può scegliere di compilare il Mod. "UNICO - Società di persone ed equiparate" in euro. In tal caso:

- deve essere barrata l'apposita casella posta nel frontespizio;
- tutti gli importi indicati nel Mod. "UNICO - Società di persone ed equiparate" devono essere espressi in euro. Non è possibile indicare alcuni importi in lire ed altri in euro;
- gli importi vanno riportati in unità di euro, senza tener conto degli zeri prestampati nei rigli, arrotondando, secondo il "criterio matematico" per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 65,50 diventa 66; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65);
- il contribuente sarà tenuto a predisporre in euro tutte le dichiarazioni che presenterà negli anni successivi.

Nelle istruzioni per la compilazione del Mod. "UNICO - Società di persone ed equiparate" gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati sia in lire che in euro.

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai modelli compilati.

Qualora siano presentati i modelli relativi alla Comunicazione amministratore di condominio, ai dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri, vanno barrate le apposite caselle ed allegare il relativo modello.

Se la dichiarazione sostituisce, integra o rettifica una dichiarazione precedentemente presentata, va barrata la casella:

- **“Correttiva nei termini” nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione correttiva di un Mod. UNICO 2001 precedentemente presentato;**
- **“Integrativa” nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa di un Mod. UNICO 2001 precedentemente presentato .**

In entrambi i casi, la dichiarazione va interamente ricompilata anche per i quadri non modificati.

La casella **“Eventi eccezionali”** deve essere compilata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

- 1** dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell’esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l’art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;
- 2** dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999 nel territorio della provincia di Cagliari, per i quali l’ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (G.U. n. 290 dell’11 dicembre 1999) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- 3** dai soggetti colpiti dagli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della regione Campania, per i quali le ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- 4** dai soggetti colpiti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco per i quali l’ordinanza n. 3058 del 21 aprile 2000 (G.U. n. 105 dell’8 maggio 2000) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- 5** dai soggetti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre 2000 nelle regioni Piemonte e Valle D’Aosta e nella provincia di Savona, per i quali i decreti 17 ottobre 2000 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000) e 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- 6** dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2000 nei territori delle regioni Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, per i quali il decreto 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- 7** dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di novembre 2000 nei territori delle regioni Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento, per i quali il decreto 29 novembre 2000 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2000) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- 8** dai soggetti colpiti dall’evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni per i quali l’ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale;
- 9** dai soggetti indicati nell’art. 2, comma 1, del decreto legge 14 febbraio 2001, n. 8 (G.U. 37 del 14 febbraio 2001), per i quali il D.M. 14 marzo 2001 ha previsto la sospensione per sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2001, dei termini relativi ai versamenti dei tributi;
- 10** per altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più

provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

## 2.4 Dati relativi alla società o associazione

### Numero di partita IVA

Indicare la partita IVA del soggetto.

### Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l'anno di variazione.

### Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l'anno di variazione. Le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

### Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale
9	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione in società semplice ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge n. 449 del 1997.

### Fusione – Scissione

Va indicato il codice fiscale della società risultante della fusione o beneficiaria delle scissione

## 2.5 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Nel terzo riquadro del frontespizio, riguardante i dati del rappresentante della società o dell'associazione firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

**1** se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;

**3** se trattasi di curatore fallimentare;

**4** se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

**5** se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);

**8** se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);

**9** se trattasi di rappresentante di società beneficiaria (scissione) ovvero di società incorporante (fusione).

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Nello spazio, riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.

Nel caso di più rappresentanti, per ciascuno di essi, vanno indicati nel **Quadro RO** i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio, fatta eccezione per il rappresentante i cui dati sono stati riportati nel presente frontespizio.

**2.6****Firma della dichiarazione**

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene altresì l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o associazione dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio territorialmente competente.

**2.7****Presentazione della dichiarazione**

Per le istruzioni relative alla compilazione, vedere il punto 5.4 delle "Istruzioni Generali per la compilazione del Modello Unico – Società di persone ed equiparate – Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante".

**2.8****Visto di conformità**

Al fine di consentire una più incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, con l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, sono state aggiunte nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, disposizioni in materia di assistenza fiscale.

Le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro, il rilascio di un visto di conformità, su richiesta del contribuente, da parte dei soggetti abilitati individuati nell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997. Il rilascio del visto di conformità, che presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, tende a soddisfare due ordini di esigenze:

- garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari;
- agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.

**Per apporre il visto di conformità compilare l'apposito riquadro.**

**2.9****Certificazione tributaria**

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale del 4 gennaio 2001 sono stati definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto. Per attestare il rilascio della certificazione tributaria compilare l'apposito riquadro.

**R3. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG-RS****3.1****Generalità****Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore**

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1) inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora

le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;

- 2) periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 3) periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
- 4) altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

In riferimento al codice 2, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

### Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1) produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2) esercizio di più attività;
- 3) esercizio di più attività in luoghi diversi;
- 4) altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2000 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

### Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non sussiste nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE** *Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore già in vigore al 1° gennaio 2000.*

### **Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere in **Appendice** l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di applicare gli studi di settore o i parametri.

I contribuenti obbligati alla annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del quadro appositamente predisposto. Per gli stessi non si applicano i parametri e il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

**3.2****Reddito d'impresa**

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle società di persone esercenti attività di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **Quadro RF** o nel **Quadro RG** a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).

Oltre al quadro RF o RG la società è tenuta a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

## **R4 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA**

**4.1****Generalità**

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 1999 e nel 2000 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa sono i seguenti:

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000);
- D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, recante disposizioni integrative del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466;
- D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, con il quale si dà "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 15 maggio 1999, n. 144";
- D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229, recante "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto";
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale (collegato alla finanziaria 2000);
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001).

**4.2****Disposizioni in materia di autotrasporto****Deducibilità degli oneri relativi agli impianti di telefonia veicolare**

L'art. 6, comma 21, della legge n. 488 del 1999 (Finanziaria 2000) reca disposizioni modificative del comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.

Quest'ultima norma individua la percentuale di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, fissandola nella misura del 50%.

Tale percentuale, con la disposizione modificativa citata, viene elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

**Spese per prestazioni di lavoro**

L'art. 1 del D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229 ha inserito nell'art. 62 del Tuir il comma 1-quater, per effetto del quale le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a lire 110.000, pari ad euro 56,81, e a lire 180.000, pari da euro 92,96, al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse. Tale possibilità è riconosciuta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000.

**Deduzione forfetaria delle spese non documentate**

L'art. 2, comma 1, del D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229 contiene disposizione modificative dell'art. 8, comma 1, del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

Tale norma stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 1999, gli importi previsti dall'art. 79, comma 8, del Tuir, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate dal reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi, sono elevati a lire 45.500, pari ad euro 23,50, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a lire 81.000, pari ad euro 41,83, per quelli effettuati oltre tale ambito.

**4.3****Disposizioni  
in materia di  
attività marittime**

L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore. Pertanto, i suddetti redditi concorrono nella misura del 20 per cento a formare il reddito complessivo.

Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 488 del 1999 (1° gennaio 2000).

Inoltre, l'art. 11 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70%, alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

**4.4****Modifiche  
alla disciplina DIT**

La disciplina riguardante la DIT ha subito, per effetto di provvedimenti intervenuti nel corso del 2000, modifiche che ne hanno potenziato l'effetto agevolativo.

Infatti, l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 18 gennaio 2000 n. 9 ha modificato l'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997, prevedendo che l'agevolazione si applica secondo i criteri indicati nell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997 assumendo il patrimonio netto in luogo delle variazioni in aumento del capitale investito.

**4.5****Concessionari  
di coltivazione  
di giacimenti  
marginali**

L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 164 del 2000 dispone che a favore dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, nelle quali sono presenti giacimenti marginali, è ammessa in deduzione, oltre alla normale quota di ammortamento, un'ulteriore quota percentuale degli investimenti effettuati.

**4.6****Modifiche all'art. 2,  
commi da 8 a 12,  
della legge 13  
maggio 1999,  
n. 133, recante  
agevolazioni per i  
nuovi investimenti**

L'art. 3 della legge n. 342 del 2000 ha integrato le disposizioni agevolative recate dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 133 del 1999 consistenti nell'assoggettamento ad aliquota del 19 per cento della parte di reddito corrispondente al minore tra il totale degli investimenti in beni strumentali nuovi e l'incremento di patrimonio (conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva).

Gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti.

Ai fini del computo dell'agevolazione riferita al secondo periodo d'imposta, i conferimenti in denaro si assumono per il loro intero ammontare (cioè senza ragguaglio al periodo compreso tra la data di versamento e il termine del periodo d'imposta) e ciascuno dei due parametri (investimenti e conferimenti in denaro nonché accantonamenti di utili) è aumentato dell'importo che non ha potuto rilevare ai fini dell'agevolazione nel primo periodo d'imposta, assumendo i conferimenti in denaro per il loro intero ammontare (cioè senza ragguaglio).

Tra gli investimenti agevolabili sono compresi quelli relativi agli immobili appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2 (alberghi e pensioni), D/3 (teatri, cinema, sale per concerti, arene, parchi giochi e zoo-safari) e D/8 (immobili strumentali utilizzati specificamente per il commercio); tali immobili rilevano a condizione che siano utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo.

Nell'art. 2 della legge n. 133 sono state introdotte disposizioni aventi lo scopo di scoraggiare comportamenti volti a fruire dell'agevolazione senza incrementare stabilmente gli investimenti e la capitalizzazione dell'impresa.

Il comma 11-bis prevede che, qualora i beni oggetto degli investimenti agevolati siano ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, destinati a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro effettuazione ovvero nel caso in cui il patrimonio netto venga attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di esecuzione dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva, il reddito agevolato è rideterminato, riducendo l'importo degli investimenti effettuati di un ammontare pari alla differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta per l'effettuazione di nuovi investimenti e/o riducendo l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili eseguiti di un importo pari alla differenza tra i decrementi e gli incrementi di patrimonio netto (conferimenti in denaro ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e il termine del periodo d'imposta) eseguiti nello stesso periodo di imposta.

La maggiore imposta, correlata al minor reddito agevolato derivante dalla predetta rideterminazione, deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il disinvestimento o è avvenuta l'attribuzione di patrimonio netto e versata nel termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo.

L'ambito temporale di applicazione, stabilito inizialmente nel periodo d'imposta in corso alla data del 18 maggio 1999, di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999, e in quello successivo, è stato fissato dall'art. 6, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai periodi d'imposta 1999 e 2000.

**4.7****Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruente dell'esenzione decennale IRPEG**

La legge n. 133 del 1999, all'art. 2, comma 7, ha previsto che possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa dei soci gli utili – relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 e le riserve di utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997 – distribuiti da società fruente dell'esenzione decennale IRPEG, di cui all'art. 14 comma 5, della legge n. 64 del 1986, e per i quali spetta il credito d'imposta limitato. L'art. 3, comma 3, della legge n. 342 del 2000 stabilisce che il citato comma 7 si applica anche se tali utili si riferiscono a esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

**4.8****Imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994**

L'art. 5 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che il contributo concesso alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per l'estinzione del finanziamento ricevuto è da considerare contributo in conto capitale e non concorre alla formazione del reddito d'impresa.

**4.9****Oneri di utilità sociale**

L'art. 37, comma 1, lett. b), della legge n. 342 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir, la lett. c-octies), nella quale viene previsto che le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche sono deducibili per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

**4.10****Donazione di opere librerie e di dotazioni informatiche**

L'art. 54 della legge n. 342 del 2000 introduce agevolazioni fiscali per le donazioni di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi.

La norma stabilisce, infatti, che i beni oggetto delle suddette donazioni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lett. d), del Tuir, il che comporta che la loro alienazione non configura un ricavo o una plusvalenza patrimoniale.

Dette agevolazioni si applicano, ma soltanto per il periodo di imposta 2000, anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche.

Il valore di tali dotazioni informatiche non costituisce compenso in natura ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Tuir, e quindi non è rilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

**R5 - QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA****5.1****Generalità**

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.

Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.

Le società che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 possono compilare questo quadro per determinare il reddito relativo a tale attività, a tal fine **va barrata la casella** "Attività di agriturismo".

Il quadro RF si compone:

– del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati";

e dei seguenti prospetti:

– dati di bilancio;

– crediti.

Nel rigo RF1, colonna 1, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

**Le colonne 2 e 3 del rigo RF1, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.**

**Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".**

Il **rigo RF2** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente:

- 1) sono controllati da società non residenti;
- 2) controllano società non residenti;
- 3) sono controllati da società che controllano società non residenti;

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.

Pertanto, i soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

## 5.2

### Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF3** o **RF4**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.

La perdita che va indicata nel rigo RF4 non deve essere preceduta dal segno meno.

#### Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF29**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel **rigo RS14** del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF5**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RS15** del prospetto stesso.

Nello stesso **rigo RF5** vanno indicate anche le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF6**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS. L'ammontare dei proventi, che si intende rateizzare, va evidenziato nel **rigo RS16** del predetto prospetto, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RF31** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RS17** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF6** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)".

Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residente con una stabile organizzazione, si deve tenere conto della quota di reddito imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che va indicata nel **rigo RF7** o della perdita imputata a tale soggetto che va indicata nel **rigo RF33**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF32** o tra le altre variazioni in aumento, **nel rigo RF27**.

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.

Pertanto, nei **rigli RF9** e **RF34** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF8** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate tenendo anche conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento e le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

Si fa presente che, per effetto dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:

- nel **rigo RF9** tutti i costi ad essa effettivamente connessi;
- nel **rigo RF40** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF8** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Nel **rigo RF10** vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora la società intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

• **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**

(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.662).

(Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

• **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**

(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146).

(Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RF11** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo tenendo conto, in tal caso, della differenza.

In relazione al **rigo RF12** si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti entro la chiusura del periodo d'imposta, devono formare oggetto di variazione in aumento.

Nel **rigo RF13** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir.

Nel **rigo RF14** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Per effetto dell'art. 64, comma 2, del Tuir, l'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RF15** va indicato l'intero importo dell'Invim decennale imputata al conto economico e nel **rigo RF35** la quota pari ad  $1/5$  dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative all'Invim decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF16** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Tuir, i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel **2000** ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono.

Nel **rigo RF17** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), del Tuir, relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS. Si ricorda che per entrambe le categorie di spese sopra indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF18** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir e, se di importo non superiore a lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, di quelle previste dalla successiva lettera c-sexies) **e, se di importo non superiore a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91, di quelle previste dalla successiva lett. c-octies).**

Nel **rigo RF19** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RF20** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997, vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte".

A decorrere dal 1° gennaio 2000, per effetto dell'art. 6, comma 21, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ammessa l'integrale deduzione degli ammortamenti, nonché degli altri oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto **(vedere la voce al punto 4.2 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa")**.

Nel **rigo RF21** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e

propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RF22** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le altre variazioni in diminuzione, vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione".

Nei **rigi RF23** e **RF24** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:

- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Le svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte, diversi dai precedenti, vanno indicati nel rigo RF27.

Nel **rigo RF25** vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi dell'art. 75, comma 4, del Tuir, mentre le variazioni in diminuzione, determinate ai sensi della medesima disposizione, vanno espresse nel rigo RF36.

Nel **rigo RF26** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF27** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto, in tal caso, della differenza. Per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir, è fatto obbligo di predisporre e conservare un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2005, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte;
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 del Tuir (cfr. il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.lgs 21 aprile 1993, n. 124);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)";
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri dell'art. 121-bis del Tuir.
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir). Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuita-

mente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27, commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir.

Per effetto dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo d'imposta 2000, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazione.

Per il solo periodo d'imposta 2000 tale disposizione si applica anche alle cessioni gratuite di dotazioni informatiche ai propri dipendenti.

Resta ferma la deducibilità del costo dei beni suindicati.

Per effetto del comma 3 del citato art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa ceduti gratuitamente alle ONLUS. Il costo specifico dei beni ceduti per un importo complessivo non superiore a 2 milioni di lire, pari a euro 1.032,91, concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto articolo 13.

Nel **rigo RF37** vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RF38** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori della società e imputati a conto economico negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF39** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi che hanno optato per la contabilità ordinaria devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165.

In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998 e per i due successivi. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi, pari a euro 1.032.913,80;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi, pari a euro 2.065.827,60;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi, pari a euro 2.065.827,60.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo RF41** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente, vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte".
- i beni patrimoniali che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazione volontarie, vanno indicati nel quadro RV;
- l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, da quelle che esercitano la pesca mediterranea. La riduzione dell'80 per cento si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di

navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore (**vedere in Appendice la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca" e la voce "Disposizioni in materia di attività marittime" al punto 4.3 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"**);

- la terza quota, pari ad un quinto della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- gli utili formati negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del Tuir (**vedere la voce "Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruente dell'esenzione decennale IRPEG" al punto 4.7 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"**);
- le spese e gli oneri specificatamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, del Tuir);
- l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi;
- l'importo forfettario pari a L. 110.000, pari ad euro 56,81, al giorno, elevate a L. 180.000 pari ad euro 92,96, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;
- il contributo ricevuto per l'estinzione del finanziamento ottenuto dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 (**vedere la voce "Imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994" al punto 4.8 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"**);
- per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione (**vedere la voce "Concessionari di coltivazioni di giacimenti marginali" al punto 4.5 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"**).

Nel **rigo RF43** va indicata la differenza tra RF28 e RF42. Se tale differenza è negativa riportare il segno "-".

Nel **rigo RF44** va indicata la somma algebrica (se negativa preceduta dal segno "-"), tra l'importo dell'utile netto (rigo RF3) ovvero della perdita (rigo RF4) preceduta dal segno "-", e l'importo di rigo RF43.

Nel **rigo RF45** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di **rigo RF44**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni, pari a euro 2.065,83 e, se di importo superiore a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91, di quelle previste dalla successiva lett. c-octies). In tal caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Nel caso in cui nel rigo RF44 sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF46** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF47** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF44 e quello di rigo RF45. Qualora nel rigo RF44 sia indicata una perdita, nel rigo RF47 deve essere esposta la perdita, eventualmente ridotta dell'importo di rigo RF46.

Tale importo deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 3, del Quadro RN.

## 5.3

### Prospetto dei dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, righe da RF48 a RF52, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue:

nel **rigo RF48** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio (**colonna 1**) ed alla fine dell'esercizio (**colonna 2**);

nel **rigo RF49** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti, rispettivamente, all'inizio (**colonna 1**) e alla fine dell'esercizio (**colonna 2**);

nel **rigo RF50**, va indicato in **colonna 1**, l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir e in **colonna 2**, quello degli altri oneri di produzione e vendita. Sono tali, ad esempio, quelli relativi agli imballaggi e non tutte le altre spese di esercizio in genere;

nel **rigo RF51**, nelle corrispondenti colonne, va indicato l'ammontare rispettivamente delle disponibilità liquide dei depositi bancari e postali e delle disponibilità liquide relative a denaro, assegni e valori in cassa;

nel **rigo RF52**, va indicato in **colonna 1**, l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli artt. 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir, e dei servizi di qualsiasi tipo e in **colonna 2**, va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli artt. 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir, e dalle prestazioni di servizi.

Per il passaggio dal bilancio finale espresso in lire al bilancio iniziale espresso in euro, si procede con l'arrotondamento all'unità di euro in base al criterio matematico.

## 5.4

### Prospetto dei crediti

Il parametro da assumere, in base all'art. 71, comma 1, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF53**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo **RF56**, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2000 Società di persone).

Nel **rigo RF54** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF55** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei rigi **RF53** e **RF54**. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RF56** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF56 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF58 della medesima colonna.

Nel **rigo RF57** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RF57, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti, indicati nel rigo RF58 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF57.

Nel **rigo RF58**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti. I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonna 3** e **4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

## R6 - QUADRO RG - REDDITO DI IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

### 6.1

#### Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata. Detto quadro va altresì compilato dalle società semplici che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730. Le società di persone esercenti attività commerciale in regime di contabilità semplificata determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del Tuir se nell'anno 1999 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:

- a lire 360 milioni, pari a euro 185.924,48, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire 1 miliardo, pari a euro 516.456,90, per le imprese aventi per oggetto altre attività; e che non hanno optato per la contabilità ordinaria.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizio.

Tale quadro deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 2000, adottando il regime della contabilità semplificata.

Le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nell'anno 1999 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passate nell'anno 2000 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 2000, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, **devono barrare l'apposita casella "Attività di agriturismo"**.

L'impresa artigiana iscritta nell'apposito albo **deve barrare la casella "Artigiani"**.

### 6.2

#### Dati relativi all'attività

Nel rigo RG1, colonna 1, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

**Le colonne 2 e 3 del rigo RG1, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.**

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

### 6.3

#### Determinazione del reddito

Nel **rigo RG2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Inoltre, si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio o del partecipante nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir).

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000 pubblicato nella G.U. - Serie generale - n. 155 del 5 luglio 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, pubblicato nella G.U. - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27, commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir. Resta ferma la deducibilità del costo dei predetti beni.

Per effetto del successivo comma 3 dello stesso articolo 13, non si considerano destinati a fi-

nalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, ceduti gratuitamente alle ONLUS. Il costo specifico dei beni ceduti per un importo complessivo non superiore a 2 milioni di lire, pari a euro 1.032,91, concorre al limite di deducibilità di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto articolo 13.

Ai sensi dell'art. 54 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed agli enti religiosi, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del Tuir.

Per il periodo d'imposta 2000, tale disposizione si applica anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche.

**Nel rigo RG2, colonna 1**, la società può indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura.

**La colonna 2 del rigo RG2** va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. Ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo RG19, colonna 1**, il 75 per cento dei detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e del comma 2 del medesimo articolo.

Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso art. 53, ma soltanto l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.

Si deve inoltre tenere conto:

- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- dei contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura spettanti in base a contratto;
- dei contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Nel **rigo RG4** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

• **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**

(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

**(Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").**

• **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**

(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146).

**(Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").**

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Ai sensi dell'art. 54 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed agli enti religiosi, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera d), del Tuir.

Per il periodo d'imposta 2000, tale disposizione si applica anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non infe-

riore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive", contenuto nel Quadro RS.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel **rigo RS15** del Quadro RS relativa a quelle, da indicare nel **rigo RS14**, che si intendono rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso **rigo RG5** le quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta imputabili all'esercizio 2000.

**ATTENZIONE** Si fa presente che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del **19%**. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel Quadro RQ.

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel **rigo RG5**).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)".

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 2000, da evidenziare nel **rigo RS16** del prospetto contenuto nel Quadro RS, la scelta va effettuata indicando nel **rigo RS17** del prospetto stesso la quota costante.

In tal caso, l'importo della quota costante, evidenziata nel **rigo RS17** del prospetto, va indicata nel **rigo RG6** unitamente alle quote costanti dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir).

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione non va allegata alla dichiarazione, ma deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2005, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla.

Nel **rigo RG9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;
- i proventi in denaro o in natura, conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1999, a titolo di contributo o di liberalità che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir nella formulazione precedente a quella vigente;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero.

Si fa presente che, per effetto dell'art. 23, comma 1, del Tuir i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura". In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili, nell'ipotesi in cui il costo dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)";
- gli interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli simili. Nel caso in cui tali interessi e proventi siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva, gli stessi concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti rigi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei **righi da RG2 a RG9**.

Nel **rigo RG11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2000 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2000 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG14** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, autonomo e derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare:

- le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti e dagli apprendisti, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- i costi sostenuti per le trasferte. Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata norma, vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)". Ai sensi del D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni dalla L. 10 agosto 2000, n. 229, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo di lire 110.000, pari a euro 56,81 al giorno, elevate a lire 180.000, pari a euro 92,96, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Ai fini della compilazione del predetto rigo RG14 si precisa, altresì, che le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità spettanti per

la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

**ATTENZIONE** *Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.*

Nel **rigo RG15** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Nel **rigo RG16** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire, pari a euro 516,46.

Devono computarsi nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per le quote di ammortamento relative ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Nel **rigo RG17** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato e accelerato.

Nel **rigo RG18** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali.

I canoni di locazione finanziaria delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per i canoni di locazione finanziaria relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

**ATTENZIONE** *Con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.*

Nel **rigo RG19** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righe, tra i quali:

- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG18. Si precisa al riguardo che i canoni di locazione o di noleggio relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto;

- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi; le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi; le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
  - l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
  - la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
  - la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.
 Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, pari a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni, pari a euro 6.197,48, e fino a 150 milioni di lire, pari a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni, pari a euro 77.468,53 e fino a 180 milioni di lire, pari a euro 92.962,24;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2000, tale deduzione è pari a lire 65.500, pari a euro 33,83, per i trasporti personalmente effettuati dai soci oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a lire 101.000, pari a euro 52,16, per quelli effettuati oltre tale ambito;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi, pari a euro 1.032.913,80;
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi, pari a euro 1.032.913,80 e fino a lire 4 miliardi, pari a euro 2.065.827,60;
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi, pari a euro 2.065.827,60.
 La deduzione spetta alle imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni. I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante, quindi restano esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto, quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-septies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati in favore di Onlus, sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies) dello stesso comma 2 se di importo non superiore a 4 milioni, pari a euro 2.065,83, nonché le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società sportive dilettantistiche di cui alla lettera c-octies) del medesimo comma (lettera aggiunta dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342), se di importo non superiore a 2 milioni, pari a euro 1032,91;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di ca-

limità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000 pubblicato nella G.U. – Serie generale – n. 155 del 5 luglio 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, pubblicato nella G.U. – Serie generale – n. 271 del 20 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27, commi 1 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).

Nel **rigo RG20** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG11 a RG19.

Nel **rigo RG21** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG10 e il totale dei componenti negativi di rigo RG20.

Nel **rigo RG22** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG21, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni, pari a euro 2.065,83, nonché per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società sportive dilettantistiche di cui alla lettera c-octies) del medesimo comma, se effettuate per un importo superiore a 2 milioni, pari a euro 1032,91. In questi casi, qualora si determinino importi inferiori a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo RG21 sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG23**, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG24** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG21 e quello di rigo RG22. Qualora nel rigo RG21 sia indicata una perdita, nel rigo RG24 deve essere esposta la perdita, ridotta dell'importo di rigo RG23.

Tale importo deve essere riportato nel rigo RN2, colonna 3, del Quadro RN.

## R7 - QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

### 7.1 Generalità

Il Quadro RE va utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

Il Quadro RE è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e la determinazione del reddito da imputare ai soci o associati.

### 7.2 Dati relativi all'attività

Nel rigo RE1, colonna 1, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

**La colonna 2 del rigo RE1, va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.**

**Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".**

### 7.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RE2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE3**, va indicato l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE4**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

• **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**

(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.662).

**(Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi");**

• **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**

(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146).

**(Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").**

Nel **rigo RE5**, indicare la somma dei compensi e proventi dei righe RE2, RE3 e RE4.

Nel **rigo RE6**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, pari ad euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974, per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni, pari a euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni, pari a euro 4.131,66, per i motocicli e lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

**ATTENZIONE** *Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE7**, indicare:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni, pari a euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni, pari a euro 4.131,66, per i motocicli e lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 del-

la tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RE8**, indicare:

- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
- il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali; il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni, pari a euro 3.615,20, per le autovetture e autocaravan, lire 1,5 milioni, pari a euro 774,69, per i motocicli e lire 800.000, pari a euro 413,17, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

**ATTENZIONE** *Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE9**, indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2000 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE10**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)";
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE11**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i contributi previdenziali versati alla gestione separata presso l'Inps. In questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi, vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)";
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi afferenti l'attività artistica o professionale.

**ATTENZIONE** *Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affidati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti della società o associazione, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazioni che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i familiari sopra indicati.*

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o della professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE14**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RE5. Nella colonna 1 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RE5. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nella colonna 1 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE17**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE18**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondenti all'art. 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo

- per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle citate spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.
  - il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
  - l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE19**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE6 a rigo RE18.

Nel **rigo RE20**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RE5 e quello di rigo RE19, da riportare nel quadro RN, rigo RN3, colonna 3.

## R8 - QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI

### 8.1 Generalità

Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato:

- dalle società semplici ed equiparate che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dalle società semplici ed equiparate affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario, vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento.

**ATTENZIONE** *Alla società concedente non si applica la rivalutazione del reddito dominicale per i terreni concessi in affitto per usi agricoli ai soggetti individuati dall'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. Vedere in **Appendice** la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".*

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.

Se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito, vedere in **Appendice** la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in **Appendice** la voce "Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e pertanto non vanno dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le attività Culturali quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Quadro RL.

I redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole, spettanti alle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devono, pertanto, essere dichiarati nel presente quadro.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno è possibile compilare il presente quadro riportando gli importi indicati nelle colonne 9 e 10 del rigo RA52 del Mod. UNICO 2000 - Società di Persone, rispettivamente nelle colonne 9 e 10 del rigo RA52.

Tuttavia, pure in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

**ATTENZIONE** *I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione presentata nel periodo d'imposta precedente, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o del venire meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, affitto a giovani coltivatori).*

## 8.2

### Determinazione del reddito

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Se nel corso del 2000 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella **colonna 4** il relativo periodo, barrando la **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Nelle **colonne 1 e 3** indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento.

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:

- 1** proprietà del terreno;
- 2** proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
- 3** proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- 4** conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo.

Nelle **colonne 4 e 5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni (**365 per l'intero anno**) e la relativa quota percentuale.

Nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di **colonna 4**, vedere la voce in **Appendice** "Riduzione del reddito dei terreni", paragrafo "Terreni in affitto".

Nella **colonna 7** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:

- 1** in caso di mancata coltivazione;
- 2** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- 4** in caso di terreno concesso in affitto nel 2000 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purchè la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni.

Vedere in **Appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni" che contiene anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle colonne 9 e 10.

Nelle **colonne 9 e 10**, indicare, rispettivamente, la quota di reddito dominicale e agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

Nel **rigo RA52** indicare nelle rispettive colonne, l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrari dei terreni indicati nei **rigi da RA1 a RA51**. La somma di detti importi deve essere riportata nel **rigo RN4, colonna 3, del quadro RN**.

Se è stato compilato più di un quadro RA, i totali del reddito dominicale e del reddito agrario devono essere indicati nel rigo RA52 del Mod. N. 1.

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al **rigo RN4, colonna 4, del quadro RN**. Tali contributi non vanno dichiarati qualora siano percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

Le società semplici che svolgono anche attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 devono determinare il reddito corrispondente nel quadro RG o RF.

## R9 - QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

### 9.1

#### Generalità

Il Quadro RB deve essere compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali ancorché ci sia stata attribuzione di rendita ad uso abitativo, utilizzati dal socio possessore o affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso, vedere in **Appendice** la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo, vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ove istituito, o all'ufficio delle imposte dirette, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero, devono essere dichiarati nel Quadro RL.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo quadro.

### 9.2

#### Determinazione del reddito

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Se nel corso dell'anno è variato l'utilizzo dell'immobile o la quota di possesso, deve essere compilato un rigo per ogni diversa situazione.

Nella **colonna 1**, indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.

In caso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in **Appendice** la voce "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:

- 2** unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo sulla rendita catastale rivalutata;
- 3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- 4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- 8** se l'immobile è situato in un comune ad alta tensione abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta tensione abitativa";
- 9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 3**, indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4**, indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero).

La **colonna 5**, va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita catastale. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 6**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:

**1** unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);

**3** unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita;

**4** unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risultato da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Barrare la **colonna 7** per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.

Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

1) Se la società o l'associazione è l'unica proprietaria per tutto l'anno, indicare.

a) l'importo di **colonna 1**, se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (codice 9, nel campo "Utilizzo" di col. 2);

b) l'importo di **colonna 1**, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo "Utilizzo" di col. 2);

c) il maggiore tra l'importo di **colonna 1** e quello di **colonna 5**, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 2);

d) l'importo di **colonna 5**, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 2).

e) il maggiore tra l'importo di **colonna 1** e quello di **colonna 5**, ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta tensione abitativa, è affittato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta tensione abitativa".

Ad esempio: con una rendita catastale di importo pari a lire 2.500.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo pari a lire 18.000.000 che ridotto del 15 per cento è pari a lire 15.300.000 (colonna 5), a colonna 8 va indicato l'importo di lire 10.710.000 pari cioè a lire 15.300.000 al netto dell'ulteriore deduzione del 30 per cento. Ipotizzando, invece, una rendita catastale di importo pari a lire 3.800.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo pari a lire 4.000.000 che ridotto del 15 per cento è pari a lire 3.400.000 (colonna 5), a colonna 8 va indicato l'importo di lire 2.660.000 pari cioè a lire 3.800.000 al netto della deduzione del 30 per cento.

**ATTENZIONE** Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare l'apposito riquadro "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione".

2) Se la società o l'associazione non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno, indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

- a) se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
- b) se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, l'importo di **colonna 5** deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righe, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

- 1 se in nessuno dei righe è stato indicato il canone di locazione (**colonna 5**), compilare la **colonna 8** di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un solo rigo;
- 2 se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione vedere le modalità descritte in **Appendice** alla voce "Canone di locazione - Casi particolari".

Nel **rigo RB35** indicare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei **righi da RB1 a RB34** da riportare nel rigo **RN6 col. 3**, del **quadro RN**.

Se è stato compilato più di un **quadro RB**, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel **rigo RB35** del Mod. N. 1.

### 9.3

#### Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare, nell'apposito riquadro, i **righi da RB36 a RB50**, nel modo seguente:

- **colonna 1**, indicare il rigo del **quadro RB** nel quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonna 2**, se sono stati compilati più modelli, indicare il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonne 3, 4 e 5**, riportare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o, ove istituito, dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- **colonna 6**, indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile locato;
- **colonne 7 e 8**, indicare il comune e la provincia dove si trova l'immobile.

## R10 - QUADRO RI - REDDITI DI CAPITALE

### 10.1

#### Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale dalle società semplici e dalle associazioni fra artisti e professionisti la cui disciplina è contenuta, sia nel Tuir, sia in altre disposizioni.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella sezione I vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella sezione II vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le sezioni sono quelli percepiti nel 2000 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirla.

**ATTENZIONE** Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono alla formazione del reddito complessivo.

### 10.2

#### Sezione I - Utili da partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRPEG

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo, in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto

dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

- a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;
- e) il credito d'imposta non compete:
  - per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
  - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
  - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
  - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 58,73 per cento, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 2000;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 2000;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 2000;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta.

Sommare l'importo di **colonna 2** dei rigi **R11**, **R12** e **R13** e riportare il totale nel quadro RN **rigo RN7, colonna 6**;

- nel **rigo R14**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 2000;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta.
 Riportare l'importo di **rigo R14, colonna 2**, nel quadro RN **rigo RN7, colonna 7**;
- nel **rigo R15**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa agli utili pagati nel 2000, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta.
 Nella colonna 3, dei rigi da R11 a R15, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese);
- nel **rigo R16**, nelle apposite colonne, indicare la somma degli importi dei rigi da R11 a R15 e riportare i totali nel quadro RN **rigo RN7**, rispettivamente nelle **colonne 3 e 4**;
- nel **rigo R17**, la quota del credito d'imposta di cui al rigo R12 riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili. Riportare tale importo nel quadro RN **rigo RN14**.

### 10.3

#### Sezione II - Altri redditi di capitale

In questa sezione nel **rigo R18, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo R19, colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo R110, colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo R111, colonna 1**, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo). Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che, trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Si ricorda che i proventi divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 2000 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il va-

lore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

Nel **rigo RI12, colonna 1**, indicare gli altri proventi percepiti nel 2000, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e da operazioni a termine su titoli, nonché i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Si ricorda che i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori devono essere dichiarati nel quadro RT.

In questo rigo non vanno indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Tali redditi, devono essere dichiarati nei singoli quadri del modello UNICO nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Vanno indicati, invece, gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale che devono essere indicati nel presente quadro.

Nel **rigo RI13, colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nella **colonna 2** di ciascuno dei **rigi da RI8 a RI13**, indicare le corrispondenti ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI14**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei **rigi da RI8 a RI13** e riportare i totali nel quadro RN **rigo RN7**, rispettivamente nelle **colonne 3 e 4**.

## R11 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

### 11.1

#### Generalità

Questo quadro deve essere compilato dalle società semplici o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società semplice o associazione, deve dichiarare nel presente quadro la quota del reddito (o della perdita) della società di persone, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile.

### 11.2

#### Sezione I

Nella presente Sezione devono essere indicati, **nelle colonne da 1 a 8**, i dati relativi alla società partecipata rilevabili dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa e, **nelle colonne da 9 a 19**, le quote parti imputabili al dichiarante. In particolare, va indicato in:

- **colonna 1**, il codice fiscale;
- **colonna 2**, il codice di attività;
- **colonna 3**, il codice 1, 2 o 3, come di seguito indicato:
  - 1 se trattasi di società di persone esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria;
  - 2 se trattasi di società semplice o associazione fra artisti e professionisti;
  - 3 se trattasi di società di persone esercenti attività di impresa in contabilità semplificata.

Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca alla società dichiarante, una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria ovvero in contabilità semplificata e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il codice 1 alla quota in contabilità ordinaria, il codice 3 alla quota in contabilità semplificata e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito alla società dichiarante;
- **colonna 4**, il reddito totale della società partecipata, preceduto dal segno “-” in caso di perdita;
- **colonna 5**, la parte di reddito indicato in colonna 4 che fruisce della tassazione agevolata ai fini DIT, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466;

- **colonna 6**, la parte di reddito, indicato in colonna 4, assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- **colonna 7**, il reddito rideterminato ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativamente al 1999.

**La casella di colonna 8** va barrata nel caso in cui la perdita, derivante dalla partecipazione in società di persone esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria possa essere computata in diminuzione dai relativi redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo;

- **colonna 9**, la quota del reddito (o della perdita, preceduta dal segno "-") della società partecipata imputata al dichiarante;
- **colonna 10**, la parte di reddito, indicato in colonna 9, che fruisce dell'agevolazione DIT, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;
- **colonna 11**, la differenza tra l'importo di colonna 9 e quello di colonna 10;
- **colonna 12**, la parte di reddito, indicato in colonna 9, assoggettabile ad aliquota del 19 per cento ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;
- **colonna 13**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 9, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti;
- **colonna 14**, la quota delle ritenute d'acconto subite dalla società partecipata imputate alla società o associazione dichiarante;
- **colonna 15**, la quota di imposte pagate all'estero, comprese quelle derivanti da imposte figurative, dalla società partecipata imputata alla società o associazione dichiarante;
- **colonna 16**, la quota del credito d'imposta ordinario sui dividendi spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- **colonna 17**, la quota del credito d'imposta limitato spettante alla società o associazione dichiarante;
- **colonna 18**, la quota degli altri crediti d'imposta spettante alla società o associazione dichiarante, tra i quali:
  - il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.
- **colonna 19**, la parte di reddito rideterminato indicato in colonna 8 imputabile alla società dichiarante in base alla quota di partecipazione, relativamente al 1999. La colonna va comunque compilata qualora la società abbia imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta precedente, anche se il reddito non sia stato rideterminato. In tal caso va confermato l'importo imputato nel periodo precedente. Nel caso in cui il dichiarante a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta 1999 non risulti partecipe all'impresa al 31 dicembre 2000, vanno compilate soltanto le colonne 1, 7 e 19.

## 11.3

### Sezione II

**Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo modulo.**

Nel **rigo RH7** va indicata la somma delle quote di reddito (differenze positive di colonna 11), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codici 1 e 3).

Nel **rigo RH8** va indicata la somma delle quote di perdite (differenze negative di colonna 11) derivanti dalla partecipazione in società di persone esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria (codice 1). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Nel **rigo RH9** va indicata la differenza tra RH7 e RH8.

Se il risultato è negativo, in tale rigo va indicato zero e lo stesso, per la parte non compensata con il reddito del Quadro RD, va riportato nel rigo RN12, colonna 1, del Quadro RN, senza indicare il segno.

Nel **rigo RH10** vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (codice 3). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Nel **rigo RH11** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH9 e quello di rigo RH10.

Nel **rigo RH12** va indicato il reddito complessivo (o la perdita, preceduta dal segno "-") derivante dalle partecipazioni in società semplici ed equiparate (codice 2).

Nel **rigo RH13** va indicata la somma algebrica dei rigi RH11 e RH12.

Nel **rigo RH14** va indicata la somma della colonna 10 dei rigi da RH1 a RH6. Tale importo va riportato al rigo RN8, colonna 1.

La somma dell'importo di rigo RH13 e di quello di rigo RH14, va riportata nel rigo RN8, colonna 3, del Quadro RN.

Nel **rigo RH15** va indicato il minore importo tra quello indicato nel rigo RH11 e la somma della colonna 12 dei rigi da RH1 a RH6. Si fa presente che nel caso in cui l'importo del rigo RH9 sia uguale a zero ovvero che l'importo del rigo RH11 sia negativo o uguale a zero, nel rigo RH15 va indicato zero, in quanto non è emerso alcun reddito da assoggettare ad aliquota ridotta in applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999.

Tale importo va riportato al rigo RN8, colonna 2.

Nei **rigi da RH16 a RH20** vanno indicati rispettivamente, i totali degli importi dei rigi da RH1 a RH6 delle colonne da 14 a 18 e vanno riportati nel rigo RN8 del Quadro RN, rispettivamente, nelle colonne da 4 a 8.

Nel **rigo RH21** va indicata la somma della colonna 19 dei rigi da RH1 a RH6. Tale importo va comunicato ai soci riportandolo nell'apposito prospetto.

## R12 - QUADRO RL - REDDITI DIVERSI

### 12.1 Generalità

In questo quadro le società semplici e i soggetti equiparati dichiarano i redditi diversi, previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.

Nell'esposizione dei singoli dati devono essere indicati dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2000; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione dei restanti importi.

### 12.2 Determinazione del reddito

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in **Appendice** la relativa voce.

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il **Quadro RT**.

Nel **rigo RL4**, indicare l'intero ammontare, senza alcuna deduzione di spese, dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RL5**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il **2000** o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo RL5 non deve essere compilato.

Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tale caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RL7**, indicare gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei rigi precedenti.

Nel **rigo RL8**, indicare la somma degli importi da rigo RL1 a rigo RL7.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **righi RL9** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere edificabili i terreni stessi) e **RL10** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese di cui al **rigo RL11** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nei **righi RL12 e RL13**, vanno indicate le spese specificatamente inerenti le attività di cui ai rigi RL6 e RL7.

Nel **rigo RL14**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai rigi da RL9 a RL13.

Nel **rigo RL15**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL8) e il totale dei costi e oneri (rigo RL14), che deve essere riportato al **rigo RN9, colonna 3**, del **Quadro RN**.

## **R13 - QUADRO RM - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA**

### **13.1** **Generalità**

In questo quadro vanno indicati i redditi che devono essere attribuiti ai soci di società semplici e agli associati in associazioni tra artisti e professionisti distintamente da quelli assoggettati a tassazione ordinaria, nonché alcuni redditi per i quali l'obbligo di versamento dell'imposta spetta direttamente alla società semplice od associazione.

Tali modalità di tassazione non sono consentite alle società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate.

Devono essere riportati in questo quadro i seguenti redditi:

- le plusvalenze, di cui all'art. 81, lettera c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati percepiti nel 2000, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione della tassazione separata optando per la tassazione

ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;

- redditi di capitale soggetti in Italia a ritenuta a titolo d'imposta corrisposti da soggetti non residenti, senza intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta (art. 16-bis del Tuir). Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva, optando, all'atto della presentazione della propria dichiarazione, per la tassazione ordinaria nel Quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli simili pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n.239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria e l'obbligo del versamento spetta alla società. Tali proventi, quindi, non devono essere riportati nel quadro RN e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati;
- proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli simili, costituiti fuori dal territorio dello Stato a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. L'art. 7, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 323 del 1996 convertito dalla legge n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento di tali proventi. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo di imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre **2005** ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Per questi proventi, l'obbligo del versamento spetta alla società. Di conseguenza tali proventi non devono essere riportati nel **quadro RN** e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.

### Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata

Con riferimento agli importi indicati nella **Sezione I e II**, si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del Tuir, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi, in quanto non soggetti a ritenuta alla fonte; detto versamento è dovuto, dai soci o associati.

## 13.2

### Sezione I Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere d), e), f), g-bis), h), i), l) e n), comma 1, dell'art. 16, del Tuir

Vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

- A** le plusvalenze di cui all'art. 16, lett. *g-bis*, del Tuir, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir, vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria";
- B** le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta, che, in tal caso, si considera a titolo di acconto, vedere in **Appendice** la voce "Indennità di esproprio";

- C** le indennità di cui all'art. 16, lett. h), del Tuir, per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- D** le indennità di cui all'art. 16, lett. i), del Tuir, spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- E** i redditi di cui all'art. 16, lett. l), del Tuir, compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;
- F** i redditi di cui all'art. 16, lett. n), del Tuir, compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Nei **rigli** da **RM1** a **RM6** deve essere indicato:

- nella **colonna 1**, il tipo di reddito, indicando la lettera corrispondente all'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, limitatamente ai redditi di cui alle precedenti **lettere C, D e F**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla e per i redditi di cui alla precedente **lettera E**, l'anno in cui i redditi sono stati conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, dell'indennità o della plusvalenza effettivamente riscossi nel periodo di imposta per le **lettere A, B, C, D e F**, l'ammontare del reddito imputato per la **lettera E**. Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN13, col. 3;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta d'acconto subita. Sommare le ritenute d'acconto di colonna 4 e riportarle nel quadro RN, rigo RN13, colonna 4.

### 13.3

#### Sezione II

#### Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis), comma 1, dell'art. 16, del Tuir

Vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti o detratti in periodi di imposta precedenti dai soci e che nell'anno **2000** sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione anche sotto forma di crediti di imposta da parte degli uffici finanziari o di terzi.

Ciò premesso, indicare:

- nel **rigo RM7**: nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta; nella **colonna 2**, le somme percepite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nel **rigo RM8**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

### 13.4

#### Sezione III

#### Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti da soci di società dei capitali

Vanno indicati i redditi di cui all'art. 16, lett. m), del Tuir, compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Nei **rigli RM9** e **RM10**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo della ritenuta d'acconto subita. Sommare le ritenute d'acconto di colonna 4 e riportarle nel quadro RN, rigo RN13, colonna 4;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi ordinario.
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi limitato. Sommare gli importi delle colonne 4 e 5 e riportare i risultati nel quadro RN, rigo RN13, rispettivamente nelle colonne 6 e 7.

**13.5****Sezione IV****Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva, plusvalenze di cui all'art. 81, lettera c-ter) del Tuir**

Nei **rigli RM11 e RM12**, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi dai dividendi (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso, compete il credito per le imposte pagate all'estero, vedere in **Appendice** la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva".

Negli stessi rigli, vanno altresì indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81, lettera c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati incassati nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nei **rigli RM11 e RM12** indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella voce di **Appendice** "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, da indicare al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria barrando l'apposita casella di colonna 6 della Sezione VIII del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN13, colonna 3;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile.

**13.6****Riquadro redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva**

Nei **rigli RM13 e RM14**, vanno indicati gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, ai quali non è stata applicata dal soggetto erogante l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del citato Decreto Legislativo. Per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, devono essere indicati in questo riquadro anche i redditi di capitale derivanti dalle operazioni di importo e pronti contro termine su titoli e valute estere divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999 sui quali non è stata applicata – in tutto o in parte – la ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Detti redditi sono determinati valutando i corrispettivi a pronti e a termini, espressi in valuta estera, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati e devono essere indicati nella sezione IV se il reddito è corrisposto da un soggetto non residente.

Nei **rigli RM13 e RM14** indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 3**, l'imposta dovuta.

Nel **rigo RM15**, indicare la somma degli importi risultanti in **colonna 3** dei **rigli RM13 e RM14**.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva, compreso quello dell'imposta dovuta sui redditi di capitale di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 259 del 1999, deve essere effettuato, nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal modello UNICO Società di persone, vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

**13.7****Riquadro proventi derivanti da depositi in garanzia**

Vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli simili, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal Mod. UNICO Società di persone, vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

Pertanto, nel **rigo RM16**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, la somma dovuta.

## R14 - QUADRO RD - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

### 14.1

#### Generalità

Questo quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.

A seguito della modifica della lett. c), comma 2, dell'art. 51 del Tuir, operata dall'art 3, comma 4, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono redditi d'impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

In base all'art. 78 del Tuir il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con decreto 6 marzo 2000 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero per le Politiche agricole e forestali pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000, come integrato dal comunicato del Ministero delle finanze pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2000.

Al riguardo, con riferimento al biennio 1999/2000, è stabilito:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto e riportate nelle presenti istruzioni. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:

- la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
- la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili;
- i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.

Va, infine, precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF oppure quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

### 14.2

#### Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Per calcolare i valori da indicare nei righe RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto il riportato schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:

- nella Sez. 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell'art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
- nella Sez. 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei

coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

**SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO  
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA**

Sez. 1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità		Reddito Agrario (**)		Coefficiente di normalizzazione		Reddito agrario normalizzato		
		I	1			x 56,389	2		
		II				x 32,222			
		III				x 37,593			
		IV				x 13,426			
		V				x 11,934			
		VI				x 1,00			
<b>Totale A reddito agrario normalizzato</b>									
Sez. 2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.	Specie animale		Numero dei capi allevati		Coefficiente di normaliz.		Numero dei capi normalizzati		
		Bovini e bufalini da riproduzione	1		1,750,000	2		4	
		Vitelloni			1,050,000				
		Manze			600,000		Starne, pernici e coturnici	3	3,000
		Vitello			250,000		Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500
		Suini da riproduzione			700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000
		Suineti			20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500
		Suini leggeri da macello			200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375
		Suini pesanti da macello			300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincilla		25,000
		Polli e fagiani da riproduzione			29,500		Volpi		115,000
		Galline ovaiole			18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,500
		Polli da allevamento e fagiani			3,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500
		Polli da carne			2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)		320,000
		Galletto			1,000		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)		200,000
		Tacchini da riproduzione			48,000		Cinghiali e cervi		250,000
		Tacchini da carne leggeri			8,500		Daini, caprioli e mulfoni		125,000
		Tacchini da carne pesanti			15,000		Equini da riproduzione		1,300,000
		Anatre e oche da riproduzione			32,000		Puledri		500,000
		Anatre, oche, capponi			10,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000
		Faraona da riproduzione			14,500		Lumache consumo q.li (***)		200,000
	Faraona			3,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
	Starne, pernici e coturnici da rip.			9,500		Struzzi da carne		125,000	
<b>Totale parziale (riportare a col. 4)</b>							<b>Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo D1 del quadro RD)</b>		

(\*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.

(\*\*) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento.

(\*\*\*) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumaca che l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

### 14.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RD1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sez. 2 del predetto schema di calcolo.

Nel **rigo RD2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione 1, del predetto schema di calcolo), moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 29 del Tuir.

Nel **rigo RD3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante da rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2.

Nel **rigo RD4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RD3 e il coefficiente 113,34. Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 56,67) per il coefficiente di maggiorazione pari a 2 previsto dal citato decreto.

Nel **rigo RD5** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RD4; l'eventuale eccedenza di queste ultime perdite va riportata nel **rigo RN12** del **quadro RN**.

L'importo di **rigo RD6**, risultante dalla differenza tra i righe RD4 e RD5, va riportato nel **rigo RN5**, **colonna 3**, del **quadro RN**.

**TABELLE ALLEGATE AL D.M. 6 MARZO 2000 G.U. N. 68 DEL 22 MARZO 2000**  
**COME INTEGRATO CON COMUNICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE G.U. N. 199 DEL 29 AGOSTO 2000**

**TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ**

<i>Prima fascia</i>	Bosco Bosco misto Bosco d'alto fusto Incolto produttivo	Uliveto vigneto Uliveto sughereto Uliveto mandorleto Uliveto mandorleto pistacchiato Frutteto Frutteto irriguo Agrimeto Agrimeto (aranceto) e agrimeto (aranci) Agrimeto irriguo Agrimeto uliveto Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandorleto Frassineto Gelseto Limoneto Mandorleto Mandorleto ficheto Mandorleto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto Pescheto	Pioppeto Pistacchiato Pometo Querceto Querceto da ghianda Saliceto Saliceto Sughereto
<i>Seconda fascia</i>	<i>Quarta fascia</i>		<i>Quinta fascia</i>
Seminativo Seminativo arborato Seminativo pezza e fosso Seminativo arborato pezza e fosso Aralivo Prato Prato arborato (o prato alberato)	Risaia Risaia stabile Orto Orto irriguo Orto arborato Orto arborato (o orto alberato) irriguo Orto irriguo arborato Orto frutteto Orto pezza e fosso Vigneto Vigneto irriguo Vigneto arborato Vigneto per uva da tavola Vigneto frutteto Vigneto uliveto Vigneto mandorleto Uliveto Uliveto agrumeto Uliveto ficheto Uliveto ficheto mandorleto Uliveto frassineto Uliveto frutteto Uliveto sommaccheto		Canneto Cappereto Nocciolo Nocciolo vigneto Sommaccheto Sommaccheto arborato Sommaccheto mandorleto Sommaccheto uliveto Bosco ceduo
<i>Terza fascia</i>			<i>Sesta fascia</i>
Alpe Pascolo Pascolo arborato Pascolo cespugliato Pascolo con bosco ceduo Pascolo con bosco misto Pascolo con bosco d'alto fusto			Vivaio Vivaio di piante ornamentali e floreali Giardini Orto a cultura floreale Orto irriguo a cultura floreale Orto vivaio con cultura floreale

**TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO**

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggiere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. a $\leq$ 100.000	Numeri capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

**TABELLA 3**

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggiere consumo annuale	[A] CAPI ALLEVABILI PER ETTERO E PER ANNO (2)						[B] CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A.						[C] CAPI TASSABILI EX. ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A.						[D] Impossibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 170.000	R.A. 144.500	R.A. 25.500	R.A. 306.000	R.A. 76.500	R.A. 2.465.000	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	98.972,60
Vitellini		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	59.465,02
Manze		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	34.000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	39.697,80
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,78	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	17.000,00
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	1.671,68
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	1.048,32
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,21	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,24	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	198,33
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	2.972,12	1.346,74	1.568,48	568,64	500,00	42,56	134,58
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	500,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,92	13,62	12,14	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	2.719,74
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	481,67
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,78	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,60	91,92	81,72	6,84	1.813,28
Anatre, oche e corgoni	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	566,67
Faraone da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	821,68
Faraone	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	552,63	268,428	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	50,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,80	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	1.218,38
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	191,25
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	4.116,67
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	6.517,82
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	13.029,76
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	2.068,42
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	18.130,49
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Daini, caprioli e mulloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	73.724,49
Puledri		1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	28.333,33
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Stuzzici da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	9.917,64
Stuzzici da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52			

## R15 - QUADRO RJ - REDDITO ASSOGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 466/1997

### 15.1

#### Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del Tuir, in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, che si avvalgono delle disposizioni previste per favorire la capitalizzazione delle imprese dal D.Lgs. n. 466 del 1997, **come modificato dal D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9.**

Si fa presente che la società può comunque compilare il presente quadro qualora intenda esporre i dati – da indicare nei rigi RJ1, RJ2 e RJ3 – che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi.

Nel rigo **RJ1** va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i successivi rigi non vanno compilati, in quanto non sussiste **alcun capitale investito rilevante ai fini DIT.**

Nel rigo **RJ2** va indicato:

- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996. Detto importo deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;
- l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo.

Nel rigo **RJ3** vanno indicati:

- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ4, colonna 2**, va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo **RJ1** e la somma degli importi dei rigi **RJ2** e **RJ3**. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi rigi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcun capitale investito rilevante ai fini DIT e in tale rigo va indicato zero.

Nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore all'anno, detta differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso indicando i mesi nella colonna 1.

Nel **rigo RJ5** va indicato l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito all'importo indicato nel rigo RJ4, che costituisce il reddito agevolabile.

Nel **rigo RJ6** va riportato l'importo del reddito di impresa di cui al rigo RN1, colonna 3, del quadro RN. In caso di perdita va indicato zero.

Qualora l'importo di rigo RJ6 sia inferiore a quello di rigo RJ5 il reddito agevolabile, da indicare nel rigo **RJ8**, corrisponde all'importo di rigo RJ6.

Qualora invece, l'importo di rigo RJ6 sia superiore a quello di rigo RJ5 la società può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti, indicando nel rigo **RJ7** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ6 e quello di rigo RJ5. In tal caso nel rigo RJ8 va indicata la somma dei rigi RJ5 e RJ7.

Nel **rigo RJ9** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ5 e quello di rigo RJ6. Nei rigi **RJ10, RJ11** e **RJ12** vanno indicate le eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo RJ7.

## R16 - QUADRO RT - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

### 16.1

#### Sezione I Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998

Questa sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, i cui corrispettivi siano stati percepiti – in tutto o in parte – nel 2000. Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.

L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento – come nell'ipotesi di acconti – ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.

Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.

Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997. Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel **rigo RT7**) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.

L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).

In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo RT2**, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai **righe RT1** e **RT2** si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultima si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.

Non è, invece, possibile computare le minusvalenze (e le relative eccedenze) realizzate a partire dal 1° luglio 1998 in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

### Modalità di compilazione della Sezione I

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del 2000, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.

Nel **rigo RT3**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT1 e quello del rigo RT2.

Se il risultato è negativo indicare zero nel rigo RT3 e riportare, nel **campo 5 del rigo RT11** "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di rigo RT2 e quello di rigo RT1.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo RT4**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo RT3).

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RT3 e quello di rigo RT4.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel **rigo RT11** "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di rigo RT5.

Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei righe RT6 e RT7. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX6, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei righe RT6, RT7 e RT8.

Se l'importo del rigo RT7 è superiore a quello del rigo RT6 indicare nel **rigo RT10** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT11**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e dalla sezione I della presente dichiarazione, che non si sono compensate con le plusvalenze dichiarate nel rigo RT3.

## 16.2

### Sezione II La disciplina introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.

La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.

Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del Tuir), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle per-

centuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali. Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

Percentuale ceduta = valore nominale azioni x  $\frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi i 100 milioni di lire (pari a euro 51.645,69) per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati, a partire dal 1° gennaio 1999, mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81, comma 1-quater) introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

**ATTENZIONE** *Le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente, in ragione della categoria alla quale appartengono, nella Sez. II-A o nella Sez. II-B del presente quadro.*

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alle plusvalenze e agli altri proventi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), la sezione II-B deve essere compilata dai contribuenti che, ricorrendone le condizioni, non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché per l'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259 sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi realizzati dal 1° gennaio al 18 agosto 1999.

**DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUES), DEL TUIR**

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinques) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, sono suddivisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.

La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.

La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinques)).

Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.

Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.

Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.

Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b) del Tuir), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.

Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.

Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.

Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto

si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita. Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.

I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater) del Tuir. Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.

L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la

cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

### Modalità di compilazione della Sezione II

I **rigi** da **RT12** a **RT22** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2000.

Nel **rigo RT12**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel **rigo RT13**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Nel **rigo RT14**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT12** e quello del **rigo RT13**.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel **rigo RT14** e riportare, nel **campo 5** del **rigo RT22** "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT13** e quello di **rigo RT12**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.

Se il risultato è positivo, e residuano minusvalenze indicate nel **rigo RT11** della presente dichiarazione, ovvero nella precedente dichiarazione, indicare nel **rigo RT15** dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT14**).

Nel **rigo RT16**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT14** e quello di **rigo RT15**. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT22**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo di **rigo RT16**.

Nel **rigo RT18**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT19**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei rigi **RT17** e **RT18**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel **rigo RX6**, colonna 3, del quadro **RX** del Modello UNICO 2000, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello **F24** e al netto dell'importo indicato nel **rigo RT8**.

Nel **rigo RT20**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei rigi **RT17**, **RT18** e **RT19**.

Se l'importo del **rigo RT18** è superiore a quello del **rigo RT17** indicare nel **rigo RT21** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT22**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sez. I e nella Sez. II-A.

I **rigi** da **RT23** a **RT31** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei rigi precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2000.

Nel **rigo RT23**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT24**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferi-

mento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel rigo RT24 indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT23.

Nel **rigo RT25**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT23** e quello del rigo RT24.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel rigo RT25 e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di rigo RT24 e quello di rigo RT23. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-B, nel **rigo RT26**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo RT25).

Nel **rigo RT27**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RT25 e quello di rigo RT26. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT28**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di rigo RT27.

Nel **rigo RT29**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT28. A tal fine si deve tenere conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX6, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei rigi RT8 e RT19.

Nel **rigo RT30**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo di rigo RT28 e l'importo di rigo RT29.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni.

### Riepilogo delle compensazioni

Nel **rigo RT32, colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX6, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000, specificando nella colonna 1 la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT33**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei **rigi RT10, RT21**, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX del presente modello.

## **R17 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 2 D.LGS. N. 358 DEL 1997 E ALL'ART. 8 L. N. 342 DEL 2000**

### **17.1** **Generalità**

Il presente quadro, che si compone di due sezioni, va compilato dai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle:

- operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni);
- operazioni di conferimento o cessioni di beni o aziende, indicate nell'art. 8 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

In entrambi i casi, l'opzione per l'imposta sostitutiva è esercitata compilando il presente quadro.

**17.2****Sezione I**

La Sezione I va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, all'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2504-decies c.c., a partire dal medesimo periodo d'imposta. L'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), della predetta legge n. 342 del 2000, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione.

***Nel caso di operazioni di riorganizzazione effettuate negli anni precedenti per le quali si è optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva tramite versamento di rate annuali di pari importo, il presente quadro va compilato a partire dal rigo RQ7.***

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.

Nel **rigo RQ4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione che si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RQ5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei rigi precedenti.

Nel **rigo RQ6** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ7** va indicato l'importo delle eventuali rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ8** va indicata la somma degli importi dei rigi RQ6 ed RQ7 che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ9**.

Nel **rigo RQ10** va riportata la differenza tra il rigo RQ8 ed il rigo RQ9.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento".

**17.3****Sezione II**

La Sezione II va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 8 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

Nel **rigo RQ11** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000 si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Nel **rigo RQ12** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalle cessioni di beni, aziende o rami d'azienda a favore dei centri di assistenza fiscale, effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Nel **rigo RQ13** va indicato il totale delle plusvalenze.

Nel **rigo RQ14** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ15**.

Nel **rigo RQ16** va riportata la differenza tra il rigo RQ14 ed il rigo RQ15.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 2728 - "Imposte sostitutive sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF - Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

## **R18 - QUADRO RY - RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA (ARTT. DA 12 A 16 DELLA LEGGE N. 342 DEL 2000)**

### **18.1**

#### **Generalità**

La legge 21 novembre 2000, n. 342, agli artt. da 10 a 13, ha previsto per le imprese la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio dell'esercizio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ..

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli artt. 16 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La rivalutazione è consentita a condizione che sia redatto un'apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta, da presentare, ove richiesto, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La stessa legge n. 342, all'art. 14, ha previsto la possibilità di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342.

Per le immobilizzazioni finanziarie il riconoscimento riguarda anche i maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del TUIR, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio cui si riferisce la dichiarazione in cui viene richiesto il riconoscimento dei maggiori valori.

Sui maggiori valori è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o non ammortizzabili. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le modalità sopra indicate a proposito della rivalutazione.

L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, è accantonato in apposita riserva cui si applica la medesima disciplina riservata al saldo attivo di rivalutazione.

### **18.2**

#### **Sezione I**

La sezione I va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni dell'impresa.

Nel **rigo RY1** va indicato, **in colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, **in colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY2** va indicato, **in colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, **in colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY3** va indicato, **in colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, **in colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

### 18.3

#### Sezione II

La sezione II va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 14 della legge n. 342, di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano ancora iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Nel **rigo RY4** va indicato, **in colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, **in colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY5** va indicato, **in colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, **in colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY6** va indicato, **in colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, **in colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

### 18.4

#### Sezione III

Nel **rigo RY7** va indicato il totale delle imposte da versare. Se il versamento viene effettuato realmente, nel **rigo RY8** va indicato il numero di rate prescelto e l'importo di ciascuna rata.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice-tributo 2726 - "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio - Art. 12 della legge n. 342 del 2000".

## R19 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE

### 19.1

#### Generalità

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, la stessa dovrà compilare più quadri.

La sezione I è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la sezione II ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione II.

### 19.2

#### Sezione I

##### Società beneficiaria

La sezione riguardante i dati relativi alla società beneficiaria della scissione va compilata solo se il soggetto beneficiario è diverso da quello dichiarante.

Nel **rigo RC5, colonne 1 e 2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); nei **colonne 3 e 4**, va indicato, rispettivamente il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.

Nel **rigo RC6**, la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.

Nel **rigo RC7**, la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RC8**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RC9**, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa, sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

**Nel rigo RC10, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.**

Nel **rigo RC11, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nei **righe RC12 e RC13**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

## 19.3

### Sezione II

#### Società scissa

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RC19** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione con il soggetto scisso i cui dati identificativi sono indicati nella presente sezione.

Nel **rigo RC20** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righe da RC21 a RC25**, vanno indicati, in colonna 1, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in colonna 2, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili e, in colonna 3 gli importi relativi alle voci di cui alla colonna 1. Nella colonna 4, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC26** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC27** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RC26, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RC28** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RC26 e l'importo di rigo RC27, da assoggettare ad imposta sostitutiva.

**Nel rigo RC29, colonne 2 e 3, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.**

Nei **righe da RC30 a RC33** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto ai quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o concambio e nelle **colonne 2 e 3**, rispettivamente gli importi ad esse relativi.

Nel **rigo RC34**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **righe RC35 e RC36**, vanno indicati, per importi complessivi, rispettivamente, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RC37**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **righe RC38 e RC39**, vanno indicati per importi complessivi le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

## R20 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE

### 20.1

#### Generalità

Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La sezione I è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la sezione II ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.

Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione.

**20.2****Sezione I  
Società  
incorporante  
o risultante  
dalla fusione**

La presente sezione va compilata solo se il soggetto incorporante o risultante dalla fusione è diverso dal dichiarante.

Nel **rigo RR5, colonne 1 e 2**, barrando l'apposita casella, va indicato il tipo di fusione (propria o per incorporazione), **colonne 3 e 4**, va indicato, rispettivamente, il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.

Nel **rigo RR6, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RR7**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel **rigo RR8**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel **rigo RR9**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RR10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

**20.3****Sezione II  
Società  
incorporata o fusa**

Nel **rigo RR15** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione con il soggetto incorporato o fuso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.

Nel **rigo RR16** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righe da RR17 a RR21** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2** gli importi ad esse relativi e, in **colonna 3**, il **codice 1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il **codice 2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR22**, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR23**, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RR22, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs n. 358 del 1997.

Nel **rigo RR24**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR22 e l'importo di rigo RR23, da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RR25, colonne 2 e 3**, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei **righe da RR26 a RR29** vanno indicati in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e nelle **colonne 2 e 3**, rispettivamente gli importi ad esse relativi.

Nei **righe RR30 e RR31**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **righe RR32 e RR33**, vanno indicati i dati relativi agli "altri" fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.

Nei **righe RR34 e RR35**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando, in **colonna 1**, la quota percentuale e in **colonna 2**, il costo, rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR34) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR35).

**R21 - QUADRO RV - PROSPETTO DI  
RICONCILIAZIONE****21.1****Generalità**

Il prospetto va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di operazioni di fusione o di scissione, evidenziando i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti. Ai sensi dell'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995, i dati esposti in bilancio a seguito della fusione o della scissione e i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

Relativamente alle operazioni di fusione o di scissione, il prospetto va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio, in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti. Per il primo esercizio nel quale viene redatto il prospetto, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

In tale prospetto vanno altresì, indicati i beni di cui all'art. 54 del Tuir rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997, evidenziando i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti. I beni non vanno più indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.

**Per effetto delle disposizioni degli artt. 14, comma 1, e 15, della legge n. 342 del 2000, i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999, dei beni, indicati nell'art. 10 della medesima legge, rispetto a quelli fiscali, sono riconosciuti ai fini fiscali se assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura prevista dal successivo articolo 12. Gli importi assoggettati a tale imposta sostitutiva vanno evidenziati nel colonna 11.**

## R22 - QUADRO RP - ONERI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

### 22.1 Generalità

L'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni prevede la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nel presente quadro vanno indicate le spese sostenute dalla società nel 2000 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Per tali spese il singolo socio ha diritto ad una detrazione d'imposta nella misura del 36 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. Chiarimenti in merito a: condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998, n. 122/E del 1 giugno 1999 n. 247/E del 29 dicembre 1999, n. 95/E del 12 maggio 2000, n. 98/E del 17 maggio 2000 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

**ATTENZIONE** Per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.

A tal fine, nei righi da RP1 a RP46 va indicato:

- a colonna 1, il codice fiscale del soggetto, se diverso dal dichiarante, che ha presentato l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione. La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- a colonna 2, l'importo delle spese sostenute.

Nel rigo RP47, va indicato il totale degli importi dei righi da RP1 a RP46 da riportare nel rigo RN22 del quadro RN.

## R23 - QUADRO RN - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

### 23.1 Generalità

In questo quadro, nella **colonna 3** dei **righi da RN1 ad RN9**, vanno indicati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni nei singoli quadri contrassegnati dalle lettere RA, RB, da RD a RI e dalla lettera RL.

Nel **rigo RN1**, in **colonna 3**, va indicato l'importo del reddito di impresa in contabilità ordinaria, e nelle **colonne 1 e 2** l'importo del reddito, già compreso in colonna 3, assoggettabile ad aliquota del 19 per cento, per effetto, rispettivamente, dell'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997 (DIT), (l'importo di rigo RJ7 del Quadro RJ), e dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999, (l'importo di rigo RS30 del Quadro RS).

Nel **rigo RN2**, **colonna 3**, va indicato l'importo del reddito di impresa in contabilità semplificata, e **colonna 2** l'importo del reddito, già compreso in **colonna 3**, assoggettabile ad aliquota del 19 per cento, per effetto dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999, (l'importo di rigo RS26 del Quadro RS).

### Riservato alle "Società non operative"

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice che sono considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che dichiarano nel **rigo RN1**, **colonna 3**, ovvero nel **rigo RN2**, **colonna 3**, un reddito al quale va sommato l'importo di rigo RN10 che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, è inferiore al reddito imponibile minimo (Quadro RS, rigo RS22, colonna 5, del Prospetto per la "Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi") sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, la società può in ogni caso adeguare l'importo di rigo RN1 o RN2 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RS23 e di rigo RN10).

Con riguardo ai redditi dominicale e agrario, determinati nel Quadro RA, si fa presente che essi devono essere cumulativamente indicati nel **rigo RN4** relativo ai redditi dei terreni.

In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:

- nella **colonna 4**, le ritenute d'acconto subite;
- nella **colonna 5**, le imposte pagate all'estero, comprese quelle derivanti da imposte figurative;
- nella **colonna 6**, il credito d'imposta sui dividendi ordinario e, nella **colonna 7**, il credito d'imposta sui dividendi limitato, vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta";
- nella **colonna 8**, gli altri crediti di imposta, vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta", tra i quali:
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia stato attribuito ai soci;
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

Nel **rigo RN10**, le società che risultano dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG in società non soggetta a tale imposta devono indicare l'ammontare delle riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir, da imputare ai soci qualora si verificano le ipotesi di cui all'art. 122, comma 4, lett. a) e b), del Tuir.

L'imputazione ai soci va effettuata anche nel caso in cui le società di persone, che derivano da un'operazione di trasformazione effettuata nel 2000, compilano il quadro RG, in quanto manca il bilancio nel quale ricostituire dette riserve. Tale indicazione va effettuata anche dalle società di persone risultanti da trasformazione effettuata negli anni precedenti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno variato il regime di determinazione del reddito, passando da quello "ordinario" a quello "semplificato di cui all'art. 79 del Tuir.

Nel **rigo RN11** vanno indicate le somme riferibili a ciascuna colonna dei rigi da RN1 a RN10.

### Riservato alle società semplici e ai soggetti equiparati

I **rigi RN12** e **RN13**, e quelli **da RN15 a RN21** sono riservati alle società semplici e ai soggetti equiparati.

Nel **rigo RN12** va indicato l'importo delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice) non compensate con i redditi derivanti da partecipazione in altre società commerciali, anche se determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir.

Dette perdite, che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, non possono essere computate in diminuzione dei redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, vanno at-

tribuite ai soci, unitamente al totale dei redditi indicati nel rigo RN11 anch'essi imputati ai soci. Nella **colonna 1**, vanno indicate le predette perdite che possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per l'ecedenza nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto; nella **colonna 2** vanno indicate le perdite dei primi tre periodi d'imposta, che possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (art. 8, comma 3, ultimo periodo, del Tuir). Quest'ultima disposizione si applica alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 novembre 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RN13** vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel Quadro RM.

Nel **rigo RN14** va indicato l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997.

## 23.2

### Sezione I

Nelle **Sezioni I e II** vanno distintamente indicati gli oneri, sostenuti direttamente dalla società (nonché la quota parte dei predetti oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società semplice dichiarante partecipa) deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 19 per cento.

Nei **righi da RN15 a RN17**, vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 10, comma 3, del Tuir, sostenuti dalla società:

- la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643;
- la quota spettante alla società dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle società semplici ed equiparate cui la stessa partecipa;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo;
- le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.

L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nel **rigo RN18**, vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili".

## 23.3

### Sezione II

Nei **RN19 e RN20**, vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, sostenuti dalle società:

- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie. Indipendentemente dalla data di stipula del mutuo la detrazione spetta nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili, stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993, nel limite di lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83;
- le spese sostenute obbligatoriamente per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico nella misura effettivamente rimasta a carico della società;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali;
- il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui al punto precedente;
- le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo nonché quelle in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;

- le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n.367;
- le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nel settore di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818 al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;
- **le erogazioni liberali in denaro in favore delle società sportive dilettantistiche;**
- gli oneri di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, costituiti dagli interessi passivi, dagli oneri accessori e dalle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici situati nel territorio dello Stato; la detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28;
- la quota degli oneri sopraindicati sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società dichiarante partecipa.

L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, va riportato nel **rigo RN21**, vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta".

### Prospetto da rilasciare ai soci o associati

Sulla base dei dati risultanti dal Quadro RN, dal Quadro RK, nonché dal Quadro RS o RH, la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche, nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Nel suddetto prospetto devono essere indicati:

- 1) i dati identificativi del socio o associato;
- 2) il reddito complessivo (o la perdita) dichiarati agli effetti dell'imposta personale nel rigo RN11, colonna 3, del Quadro RN; la perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria, precisando se trattasi di perdite riportabili negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, ovvero riportabili senza limiti di tempo, indicate, rispettivamente, nel rigo RN12, colonne 1 e 2, del medesimo Quadro RN e il reddito agevolato ai fini DIT, indicato nella colonna 1 del rigo RN1, e quello agevolato ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, indicato nella colonna 2 del rigo RN1 o RN2;
- 3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato;
- 4) la quota di reddito (o di perdita) di cui al rigo RN11, colonna 3; la quota di perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria di cui al rigo RN12, colonne 1 e/o 2, imputabili al singolo socio o associato e la quota del reddito agevolato ai fini DIT e quella del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999;
- 5) la quota corrispondente al minore tra il reddito rideterminato ai sensi dell'art. 11-bis della legge 13 maggio 1999, n. 133 e il reddito agevolabile per il 1999;
- 6) qualora la società sia "non operativa", la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito;
- 7) le ritenute d'acconto e le imposte pagate all'estero, **indicando separatamente quelle effettivamente pagate da quelle figurative** imputabili al singolo socio o associato (con l'indicazione delle quote di reddito prodotto all'estero). **Si precisa che le imposte figurative derivano da redditi prodotti nel territorio di Stati esteri sulla base di una apposita clausola contenuta nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. In questi casi, se gli Stati esteri hanno esentato in tutto o in parte tali redditi, ai soci spetta il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata;**
- 8) le quote dei crediti d'imposta sui dividendi e degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 25, comma 8, e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, dell'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995 e dell'art. 2, comma 142, della legge n. 662 del 1996, nonché quelle relative agli altri crediti d'imposta spettanti;
- 9) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "figlie" re-

- sidenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina di cui all'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997;
- 10) le quote degli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Tuir;
  - 11) le quote degli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, e dell'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1998, n. 30;
  - 12) le spese sostenute nel 2000 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, per le quali è riconosciuta al socio una detrazione nella misura del 36 per cento, indicate nel Quadro RP;
  - 13) i redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RN13 del Quadro RN, evidenziando la tipologia di reddito individuata nelle singole sezioni del Quadro RM. Si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al venti per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16 del Tuir effettuato direttamente dai soci o associati in quanto redditi non soggetti alla ritenuta alla fonte. Pertanto, detti redditi devono essere separatamente indicati per ciascun socio;
  - 14) il criterio di determinazione del reddito adottato dalla società, cioè se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 52 o dell'art. 79 del Tuir;
  - 15) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data;
  - 16) la quota delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, da scomputarsi per il 1999, delle quali, per effetto dell'art. 13, comma 1 del citato D.Lgs., il socio o associato, ai fini dell'acconto per il 2000, non deve tenere conto, nella misura del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo d'imposta precedente.

Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una società di capitale o altra società di persone.

## R24 - QUADRO RK - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il quadro RK va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE, che risultano alla chiusura dell'esercizio. Ciò in quanto il reddito prodotto dalla società o associazione o GEIE, essendo determinato al termine del periodo di imposta, può essere riferito solo ai soci o associati che rivestono tale qualità a quella data.

Le somme eventualmente liquidate dalla società o associazione al socio o associato nei cui confronti si scioglie il rapporto sociale o associativo, costituiscono un componente negativo deducibile dal reddito della società od associazione.

Analogamente sono deducibili le eventuali somme liquidate agli eredi del socio della società di persone o dell'associato dell'associazione professionale.

Per le persone fisiche, nei **colonne da 1 a 6**, va indicato, rispettivamente, il codice fiscale, il cognome e il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale.

Nel **campo 7** va precisato con una "x" se l'attività svolta nell'impresa costituisce per il socio l'occupazione prevalente.

Nel **campo 8** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 2000, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 2000. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Nel **campo 9** va indicato il numero dei mesi di esercizio dell'attività in cui si è verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.

Nel **campo 10**, indicare **A** se trattasi di amministratore, **B** se trattasi di socio accomandante ed **R** negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione.

Nel **campo 11**, va indicato il numero degli anni nei quali i soci o associati hanno esercitato l'attività in forma individuale o associata.

Gli anni vanno computati considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Nel **campo 12**, va indicato il numero di mesi per i quali il socio o associato ha prestato l'attività nella società o associazione dichiarante se inferiore all'anno.

Il **campo 13** va barrato qualora il socio o associato abbia diritto al credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti di cui al comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, a seguito della rideterminazione del reddito effettuato dalla società, vedere in Appendice la voce "Crediti di imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti".

Nel quadro RK vanno indicati anche i soggetti usciti dalla compagine sociale precedentemente al 2000, a cui spetti il credito d'imposta suddetto.

In tal caso devono essere compilati i colonne 1 e 13.

Il **campo 14** va barrato qualora il socio debba rideterminare l'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999.

Nel quadro RK vanno, inoltre, indicati i soci o associati che hanno prestato l'attività nel 2000 ma che non risultano più tali alla chiusura dell'esercizio. In tal caso devono essere compilati i soli colonne 1, 9, 11, 12 ed eventualmente 13 e 14.

Vanno compilati uno o più modelli aggiuntivi contrassegnandoli con numero progressivo, qualora i nominativi da indicare siano più di tredici.

## R25 - QUADRO RO - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI

Il quadro RO contiene l'elenco nominativo degli amministratori in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

In tale elenco devono essere riportati:

- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

**A** se trattasi di socio amministratore;

**B** se trattasi di amministratore non socio.

Va inoltre indicato:

- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica qualora l'amministratore sia diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Con riguardo alla carica va indicato:

**1** se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;

**3** se trattasi di curatore fallimentare;

**4** se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

**5** se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);

**7** se trattasi di liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria;

**8** se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);

## R26 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RF, RG E RD

### 26.1

#### Generalità

Il Quadro RS si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RF, RG e RD:

- Riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone;
- Conferimenti agevolati;
- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi;
- Determinazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, commi 8 e seguenti, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- "Rideterminazione del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999".

**26.2****Quadro di riferimento**

Nel **rigo RS1**, va indicato il quadro di riferimento.

**26.3**

**Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggette all'Irpeg in società di persone**

A seguito della modifica introdotta nell'art. 122 del Tuir per effetto del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, il regime fiscale delle riserve formate da una società soggetta all'Irpeg trasformata in società non soggetta a tale imposta è differenziato a seconda che la trasformazione sia avvenuta prima del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 ovvero a decorrere da tale esercizio.

Nel primo caso si applicano le regole previste dalla normativa previgente, secondo cui in caso di distribuzione ai soci della società di persone, risultante dalla trasformazione, delle riserve formate prima della trasformazione stessa, il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del 9/16 delle riserve e fondi, se formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 assoggettati ad Irpeg ordinaria, e nella misura del 36 per cento delle riserve distribuite se formate con utili o proventi conseguiti in esercizi precedenti a quello predetto.

Inoltre, i soggetti interessati continuano a compilare il prospetto relativo alle riserve formate prima della trasformazione, secondo i criteri stabiliti per i periodi precedenti (**righe da RS2 a RS6**). Nel caso in cui la trasformazione sia avvenuta a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, per le riserve o fondi distribuiti dalla società di persone, ai soci spetta un credito d'imposta nella misura del 58,73 per cento delle somme distribuite e fino a concorrenza delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir a disposizione della società.

Ai fini della compilazione del prospetto relativo alle riserve, i soggetti interessati devono utilizzare i **righe da RS5 a RS7** e compilare i **righe RS8 e RS9** relativi al credito di imposta.

Dette riserve sono imputate ai soci stessi, a norma dell'art. 5 del Tuir:

- nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza detta indicazione;
- nel periodo di imposta in cui la società risultante dalla trasformazione, che ha iscritto in bilancio le riserve con la indicazione della loro origine, ha variato il metodo di determinazione del reddito, passando da quello ordinario a quello semplificato di cui all'art. 79 del Tuir.

Maggiori informazioni in merito sono contenute in Appendice alla voce "Crediti d'imposta".

**A) Applicazione del regime anteriore a quello introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 467 del 1997**

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, con effetto anteriore al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 467 del 1997, in relazione alle riserve (diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir) costituite prima della trasformazione.

Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Qualora, dopo la trasformazione, la riserva non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta per il quale la società di capitale ha presentato la dichiarazione.

Nella **colonna 2** vanno indicati gli importi utilizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, che, non devono essere imputate ai soci. Nella **colonna 3** va indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali devono essere imputate ai soci. Qualora, dopo la trasformazione, le riserve non siano state iscritte in bilancio ovvero siano state iscritte senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2.

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.

Nel **riga RS2** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve e altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota ordinaria.

Nel **rigo RS3** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve e altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RS4** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RS5** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel **rigo RS6** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

### B) Applicazione del regime introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 467 del 1997

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione, avente effetto dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, di fruire del credito di imposta di cui all'art. 14 del Tuir, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, in relazione alle riserve, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir, costituite prima della trasformazione.

Tali soggetti devono compilare i **rigi RS5 e RS6** con le modalità sopra illustrate nonché i successivi **rigi RS7, RS8 e RS9**. In particolare, vanno indicati:

- nel **rigo RS7**, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi diversi da quelli dei **rigi RS5 e RS6**;
- nel **rigo RS8** vanno indicati gli incrementi e i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir memorizzate dalla società soggetta All'IRPEG prima della trasformazione:
  - in colonna 1, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale della dichiarazione precedente. Per le società risultanti da operazioni di trasformazione effettuate nel 2000, il saldo iniziale corrisponde al saldo finale indicato nell'UNICO 2000 Società di capitali (rigo RF73, colonna 3) della società prima della trasformazione;
  - in colonna 2, un decimo delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett d), del D.Lgs. n. 467 del 1997, pari al 5,625 per cento di rigo RF12, campo 6, del Mod. 760/RF/98;
  - in colonna 3, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta in caso di distribuzione delle riserve;
  - in colonna 4, il saldo finale, costituito dalla somma degli importi delle colonne 1 e 2, cui va sottratto l'importo di colonna 3;
- nel **rigo RS9** vanno indicati i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir, memorizzate dalla società soggetta all'IRPEG prima della trasformazione. In particolare va indicato:
  - in colonna 1, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale della dichiarazione precedente. Per le società risultanti da operazioni di trasformazione effettuate nel 2000, il saldo iniziale corrisponde al saldo finale indicato nell'UNICO 2000 - Società di capitali (rigo RF73, colonna 4) della società prima della trasformazione;
  - in colonna 3, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta limitato in caso di distribuzione delle riserve;
  - in colonna 4, il saldo finale.

## 26.4

### Prospetto dei conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto alle voci dei distinti rigi si precisa che:

- nel **rigo RS10** nelle colonne 1 e 2, vanno indicati il codice fiscale della società conferitaria e la denominazione della stessa;
- nel **rigo RS11** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la

plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;

– nel **rigo RS12** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;

– nel **rigo RS13** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine all'evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

– la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;

– la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;

– la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei **rigli RS11, RS12 e RS13** i dati riepilogativi mentre il **rigo RS11** non va compilato.

## 26.5

### Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei rigli RG5 e RG6 del Quadro RG e dei **rigli RF5, RF6, RF29 e RF31** del Quadro RF.

## 26.6

### Prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, con esclusione dei seguenti soggetti:

a) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;

b) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;

c) le società in amministrazione controllata e straordinaria;

d) le società esercenti pubblici servizi di trasporto;

e) le società commerciali con un numero di soci non inferiori a 100.

La casella del **rigo RS18** va barrata qualora il soggetto attesti, con un'autocertificazione, secondo la cosiddetta "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, fermo restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.

L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; anche in tal caso va barrata la predetta casella e il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RS19**, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RS20**, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RS21**, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei **rigli da RS19 a RS21**, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.

Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'art. 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RS22**, colonna 2, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo RS22**, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi,

esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 (contabilità semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra dovranno essere desunti dalle scritture contabili e, qualora sia tenuto, dal libro degli inventari.

Qualora nel **rigo RS22** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo (salva la prova contraria).

In tal caso, il reddito imponibile minimo è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio e da indicare nella colonna 4, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994 prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel **rigo RS22**, colonna 5, e la somma tra il reddito indicato nella colonna 3 del rigo RN1 (o del rigo RN2) e l'importo di rigo RN10, colonna 3, del Quadro RN, aumentata dei proventi esenti, dei proventi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di imposte sostitutive che non concorrono a formare il reddito (questi ultimi importi vanno indicati nel **rigo RS23**).

Se tra i due termini posti a raffronto, il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo è operato integrando il reddito di colonna 3 del rigo RN1 (o RN2) del Quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

## 26.7

### Prospetto per la determinazione del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999, come modificate dall'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 21 novembre 2000, n. 342, per favorire gli investimenti delle imprese in beni strumentali e la capitalizzazione delle imprese stesse.

Tali disposizioni che, per effetto dell'art. 6, comma 24, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, si applicano per i periodi d'imposta 1999 e 2000, prevedono l'applicazione dell'aliquota pari al 19 per cento sulla parte del reddito d'impresa, corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati nel periodo d'imposta, e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nel periodo stesso.

Per i soggetti in contabilità semplificata l'agevolazione si applica con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti sopra indicati, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza. In tal caso vanno compilati soltanto i **righi da RS24 a RS26**.

Nel **rigo RS24** va indicato il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con esclusione dell'avviamento, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo sostenuto fiscalmente riconosciuto. Gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), del Tuir, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8 utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 342 del 2000, nell'importo di rigo RS24 va compresa altresì l'eccedenza degli investimenti effettuati nel periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di detto periodo, pari alla differenza tra gli importi eventualmente indicati nel rigo RS27 e nel rigo RN1, colonna 2 o nel rigo RN2, colonna 2 del Mod. UNICO 2000 Società di persone. A tal fine si precisa che l'eccedenza rileva anche se nel periodo d'imposta precedente non è stato compilato il prospetto di determinazione del reddito agevolabile ai sensi della legge n. 133 del 1999.

Nel **rigo RS25** va indicato l'ammontare delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti dedotti relativi ai beni strumentali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, con esclusione dei beni diversi da quelli agevolabili. Tale ammontare è comprensivo dell'importo eventualmente indicato nel rigo RS32.

Nel **rigo RS26** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RS24 e quello di rigo RS25. Se tale differenza è negativa va indicato zero. Per i soggetti in contabilità semplificata, il reddito agevolabile da assoggettare all'aliquota del 19 per cento da riportare nel rigo RN2, colonna 2, del Quadro RN, è pari al minore importo tra quello del rigo RS26 ed il rigo RG24 del Quadro RG.

Nel **rigo RS27** va indicata la somma degli utili del 1999 che non sono stati distribuiti e dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta.

Non va considerata la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 1, lett. a), e 2, della legge n. 342 del 2000, nell'importo di rigo RS27 va compresa altresì l'eccedenza dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di detto periodo (i conferimenti vanno assunti tuttavia per il loro intero ammontare senza il ragguglio al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta), pari alla differenza tra l'importo eventualmente indicato nel rigo RS29, rideterminato tenendo conto dell'intero importo dei conferimenti, e quello eventualmente indicato nel rigo RN1, colonna 2, del Mod. UNICO 2000 Società di persone. A tal fine si precisa che l'eccedenza rileva anche se nel periodo d'imposta precedente non è stato compilato il prospetto di determinazione del reddito agevolabile ai sensi della legge n. 133 del 1999.

Nel **rigo RS28** va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci effettuati nel periodo d'imposta.

Nel **rigo RS29** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RS27 e quello di rigo RS28. Se tale differenza è negativa va indicato zero.

Nel **rigo RS30** va indicato il minore tra l'importo di rigo RS26 e quello di rigo RS29. Per i soggetti in contabilità ordinaria, il reddito agevolabile da assoggettare all'aliquota del 19 per cento da riportare nel rigo RN1, colonna 2, del Quadro RN, è pari al minore importo tra quello del rigo RS30 ed il rigo RF47 del Quadro RF.

## 26.8

### Prospetto di rideeterminazione del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999.

I soggetti che nel periodo d'imposta 1999 si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999 e che, per effetto del comma 11-bis di tale articolo, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, devono indicare:

- nel **rigo RS31**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS27 del Mod. UNICO 2000 Società di persone;
- nel **rigo RS32**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo RS25 del Mod. UNICO 2000 Società di persone e il valore normale di detti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione. Si fa presente che tale importo va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il 2000 nei precedenti righi;
- nel **rigo RS33**, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS32. Si fa presente che tale importo va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il 2000 nei precedenti righi;
- nel **rigo RS34**, l'importo risultante dalla seguente operazione:  $RS31 - RS32 + RS33$ ;
- nel **rigo RS35**, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS30 del Mod. UNICO 2000 Società di persone, rideterminato tenendo conto dell'intero importo dei conferimenti;
- nel **rigo RS36**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti nel periodo d'imposta. Si fa presente che tale importo va considerato anche ai fini della determinazione dell'agevolazione richiesta per il 2000 nei precedenti righi;
- nel **rigo RS37**, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, raggugliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta stesso e degli utili accantonati nel medesimo periodo, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS36. Si fa presente che tale importo va considerato anche ai fini dell'agevolazione richiesta per il 2000 nei righi precedenti;
- nel **rigo RS38**, l'importo risultante dalla seguente operazione:  $RS35 - RS36 + RS37$ ;
- nel **rigo RS39**, il minore tra l'importo di rigo RS34 e quello di rigo RS38 o, per i soggetti in contabilità semplificata, l'importo di rigo RS34;
- nel **rigo RS40**, l'importo di rigo RN1, colonna 2 ovvero di rigo RN2, colonna 2, dell'UNICO 2000 Società di persone;

– nel **rigo RS41**, il minore tra rigo RS40 e rigo RS39. Tale importo corrisponde al reddito, da comunicare ai soci, al fine della verifica dell'esclusione, relativamente al 1999 dell'applicazione dell'aliquota ridotta.

A titolo esemplificativo si ipotizza il caso di una società che presenta la seguente situazione:

Investimenti agevolabili netti 1999	100
Cessioni nel 2000 dei beni oggetto di agevolazione 1999 (corrispettivo)	60
Investimenti 2000 (costo)	70
Incrementi di patrimonio netto 1999	90
Decrementi patrimonio 2000	70
Incrementi patrimonio effettuato il 1° aprile 2000	80
Reddito d'impresa 1999	130
Reddito agevolato 1999	90

In tal caso il prospetto di rideterminazione del reddito agevolato va compilato nel seguente modo:

RS31	100
RS32	60
RS33 (fino a concorrenza di RS32)	60
RS34	100
RS35	90
RS36	70
RS37 (fino a concorrenza di RS36)	60
RS38	80
RS39	80
RS40	90
RS41	80

## R27 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

### 27.1

#### Generalità

Il quadro RU va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20% alla media nazionale, che assumono nuovi dipendenti;
- ai datori di lavoro che nel periodo che nel periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003 incrementano la base occupazionale;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a uni-

- versità e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione;
  - agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli;
  - alle imprese che, fino al 31.12.2000, hanno incrementato, la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999.
  - ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa;
  - agli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, a seguito dell'applicazione della c.d. "carbon tax";
  - a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.

Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

## 27.2

### **Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli art. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991**

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F 24: 6713 – credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, L. 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, L. 317/91.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir".

### **Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU1, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU6, colonne 1, 2, 3 e 4 del Mod. UNICO/RU/2000;

- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
- nel **rigo RU6, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il secondo; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU6, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU6, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei rigi RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

### Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU7, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU12, colonne 1, 2, 3, 4 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU9**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7 e del rigo RU8, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7 e del rigo RU8, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU12, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei rigi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

- nel **rigo RU12, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei rigi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU12, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei rigi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU12, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**27.3**

**Credito d'imposta  
concesso ai titolari  
di licenza per  
l'esercizio del  
servizio taxi  
(art. 20 del  
D.L. n. 331/93)**

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente quadro RU il credito d'imposta concesso per l'anno 2000.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'ecedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento **F24: 6715 - credito d'imposta - agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente - Art. 20, D.L.331/1993, convertito dalla L. 427/1993.**

Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU13**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU18 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU14**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU15, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU15, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU15, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU15, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU16**, la differenza tra la somma dei rigi RU13 e RU14 e la somma degli importi indicati nel rigo RU15, colonne 1, 2, 3 e 4;

- nel **rigo RU17**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra l'importo di rigo RU16 e quello di rigo RU17, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97.

**27.4**

**Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni**  
(art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311.

Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il **codice tributo** da utilizzare nel modello di pagamento **F24: "6700 - Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97"**.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU19**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU22 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU20**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU21, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU21, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU21, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU22**, la differenza fra la somma dei rigi RU19 e RU20 e la somma degli importi indicati nel rigo RU21, colonne 1, 2, e 3, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**27.5**

**Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali**  
(art. 11 della legge n. 449 del 1997)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" - "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.

Con effetto dal 1° gennaio 2000 l'agevolazione è stata estesa, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. b) della legge n. 488 del 1999, è prevista l'individuazione, a mezzo di decreto interministeriale industria, finanze e tesoro, dei beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare del credito d'imposta.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito apposito **codice tributo** da utilizzare nel modello di pagamento **F24: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97"**.

Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU23, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU28, colonne 1 e 2, del Mod UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU24**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU25, colonne 1 e 2** l'ammontare del credito di cui al rigo RU23, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU26, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU23 e del rigo RU24, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del RU23 e del rigo RU24, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU23 e la somma degli importi dei righe RU25, RU26, RU27, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU28, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU23 e la somma degli importi dei righe RU25, RU26, RU27, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU28, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU24 e la somma degli importi dei righe RU26 e RU27, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997.

## 27.6

### Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura

(art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento **F24: 6717 – Credito d'imposta – Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura – Art. 1, L. 77/1997**.

Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU29, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU34, colonne 1 e 2, del Mod UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU30**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU29, utilizzati a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU32, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU29 e del rigo RU30, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU33, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU29 del rigo RU30, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU29 e la somma degli importi dei rigi RU31, RU32, RU33, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU34, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU29 e la somma degli importi dei rigi RU31, RU32, RU33, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU34, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU30 e la somma degli importi dei rigi RU32 e RU33 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997.

## 27.7

### Credito di imposta per la promozione dell'imprenditoria femminile

(art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5). Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998. Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento **F24: 6718 – Credito d'imposta – Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile – art. 5, L. 215/1992**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richia-

mato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir)".

A seguito dell'abrogazione dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 disposta a norma dell'art. 23 del DPR 28 luglio 2000, n. 314, con effetto dall'entrata in vigore del citato art. 23 è cessata la possibilità di beneficiare dell'agevolazione con le modalità del credito d'imposta; conseguentemente il rigo relativo all'indicazione del credito concesso nel periodo ha utilizzo per gli eventuali crediti residualmente concessi antecedentemente all'intervenuto effetto abrogativo di cui sopra detto.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU35, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU40, colonne 1, 2 e 3, del Mod UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU36**, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 e del rigo RU36, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU39, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 e del rigo RU36, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU40, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU35 e la somma degli importi dei rigi RU37, RU38 e RU39 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU40, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU35 e la somma degli importi dei rigi RU37, RU38 e RU39 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU40, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU35 e la somma degli importi dei rigi RU37, RU38 e RU39, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU40, colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU36 e la somma degli importi dei rigi RU38 e RU39, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 27.8

**Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese e incentivi per i datori di lavoro (art. 4 della legge n. 448 del 1998; art. 7 della legge n. 388 del 2000)**

Nella presente sezione trovano collocazione sia l'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia quella prevista dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quest'ultima disposizione, da una parte ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 e dall'altra ha modificato la disciplina del credito preesistente. Infatti il comma 10 del citato art. 7 prevede che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 restano in vigore per le assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000, restringendo quindi la vigenza originaria, fissata al 31.12.2001; nel contempo viene concesso un ulteriore credito d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e con estensione a tutti i datori di lavoro, esclusi i soggetti di cui all'art. 88

del Tuir, per gli incrementi occupazionali e con estensione ad un più ampio ambito territoriale rispetto a quello individuato dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998.

Ai sensi del comma 8, le agevolazioni previste dallo stesso art. 7 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi. Pertanto ne consegue, che per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000 possono coesistere entrambe le agevolazioni.

### **Credito d'imposta per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998**

L'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che abbiano assunto nuovi dipendenti nel periodo, come sopra rettificato, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000.

Il credito, concesso in conformità alla disciplina comunitaria e alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della citata legge, è pari, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999, a un milione di lire annue, pari a euro 516,46, per ciascun nuovo dipendente, (elevabili a lire tre milioni, pari a euro 1.549,37, per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al 65 per cento, assunto a tempo indeterminato) e non può superare comunque l'importo complessivo di lire 60 milioni annue, pari a euro 30.987,41, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 1999 il credito è pari a tre milioni di lire annue, pari a euro 1.549,37, per ciascun nuovo dipendente.

Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, conv. dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale.

Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il **codice tributo** da utilizzare sul modello di pagamento **F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98"**.

### **Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000**

L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 istituisce un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il credito d'imposta spetta nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale rispetto al periodo di riferimento. La determinazione dell'incremento è data dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

### **Ulteriore credito d'imposta di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000**

Il comma 10 del citato art.7 modifica la disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 come segue:

- delimitazione temporale della spettanza del credito alle assunzioni operate fino al 31 dicembre 2000;
- sostituzione del precedente beneficio con la previsione di un ulteriore credito di imposta pari a Lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente calcolato secondo la disciplina di cui ai commi da 1 a 7 dello stesso art. 7;
- allargamento della base soggettiva dei beneficiari, non più delimitata alle piccole e medie imprese ma estesa a tutti i datori di lavoro beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 7;
- ampliamento dell'ambito territoriale in cui devono essere ubicate le unità produttive comprendendo, oltre ai territori già individuati nell'art. 4 citato, anche quelli di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché la regione Molise unitamente alla regione Abruzzo.

All'ulteriore credito di imposta sono cumulabili altri benefici e si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, con il limite massimo di lire 180 milioni di lire nel triennio.

I crediti di imposta di cui all'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000 non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, nè ai fini del rapporto

di cui all'art. 63 del Tuir. Essi sono utilizzabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; a tal fine sono stati istituiti i **codici tributo** da utilizzare sul modello di pagamento **F24: "6732 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388"** e **"6733 - Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388"**

**Per maggiori chiarimenti sulla disciplina del credito si rinvia alla circolare n. 1, prot. n. 2001/542 del 3 gennaio 2001 ed alla circolare n. 5 del 26 gennaio 2001.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU41**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU43 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU42**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU43, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU41 e RU42 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti nel periodo d'imposta e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU43, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU41 e RU42 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU43, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU41 e RU42 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU44**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righe RU41 e RU42 e la somma degli importi indicati al rigo RU43 colonne 1, 2 e 3 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 27.9

### **Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati**

(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.

Detti crediti spettano - in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997, 22 della L. n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999 e 54 della legge n. 488 del 1999.

Si ricorda che l'agevolazione relativa alle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo ha avuto termine nel corso dell'anno 1998.

Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica viene riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è stato prorogato al 31 dicembre 2000.

I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine sono stati istituiti i **codici tributo** da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento **F24: 6712 - Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla**

**L. 30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla L. 403/1997; 6710 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 L. 226/1997.**

Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della L. n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della L. n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU45**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU47 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU46**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU45 e RU46, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU45 e RU46, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU45 e RU46, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU45 e RU46, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU45 e RU46 e la somma degli importi indicati nel rigo RU47, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU47 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**27.10**

**Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole**

(art. 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.

Il credito di imposta è riconosciuto in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento **F24: 6711 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole – Art. 17, c. 34, L. n. 449/97.**

Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU49**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU51 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU50**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU49 e RU50, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU51, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU49 e RU50 utilizzato a

compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU51, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU49 e RU50 e la somma degli importi indicati nel rigo RU51, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU51 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 27.11

### **Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL**

(art. 1 della legge 25 novembre 1997, n. 403)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL. Il credito d'imposta spetta - in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito apposito **codice tributo** da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento **F24: 6709 - Credito d'imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997.**

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU53**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU55 del Mod. UNICO /RU/2000;
- nel **rigo RU54**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU55, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU55, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU53 e RU54, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU53 e RU54 e la somma degli importi indicati nel rigo RU55, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU55 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**27.12****Credito di imposta per la ricerca scientifica****(art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)**

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della L. 317 del 1991, a partire dal periodo di imposta 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Con decreto 22 luglio 1998, n. 275, è stato adottato il regolamento disciplinante le modalità di concessione degli incentivi.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'Iva, anche in acconto e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, a partire dai versamenti da effettuare successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il **codice tributo** da utilizzare nel modello di pagamento **F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, L. 449/1997"**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU57**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU64 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU58**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU57 e di rigo RU58 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU57 e di rigo RU58 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU57 e di rigo RU58 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU57 e RU58 e la somma degli importi indicati al rigo RU59 colonne 1, 2 e 3 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

**27.13****Metanizzazione della Sardegna****(Legge 31 marzo 1998, n. 73)**

L'art. 6 della L. 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.

Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere originariamente nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.

**Con la L. 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 145, comma 9, si è da ultimo disposto che, al**

**fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità Europee, perdano i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per l'esercizio 2000, il credito d'imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio, è compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge.**

La misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo e dell'IVA, dovuta anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento **F24: 6708 - Credito d'imposta - agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna - Art. 6, L. 73/1998.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU61**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU69 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU62**, l'ammontare del credito d'imposta eventualmente concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU61 e RU62 utilizzato a compensazione dei versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
- nel **rigo RU63, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU61 e RU62 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU61 e RU62 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU61 e RU62 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righe RU61 e RU62 e la somma degli importi indicati nel rigo RU63, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU68 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 27.14

### **Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche** (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60)

L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.

L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali n. 310 del 22 settembre 2000.

Il beneficio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:

- effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
- documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
- annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

Il credito è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento al netto dell'IVA risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/72 e può essere utilizzata nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento. Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. A quest'ultimo fine è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento **F24: 6604 - Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche - art. 20 D.Lgs. n. 60 del 1999.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU65**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU66, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU65 utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA dovuta per l'anno 2000;
- nel **rigo RU66, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU65 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto dal momento di intervenuta maturazione del credito, fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67**, la differenza tra l'importo di rigo RU65 e la somma degli importi indicati nel rigo RU66, colonne 1 e 2 che potrà essere utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA successivi a quelli di cui al rigo RU66, colonna 1 ed in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

## 27.15

### Credito d'imposta per compensi in natura

(art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

#### Generalità

L'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.

Si precisa che a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 6 della legge n. 488 del 1999 disposta dall'art. 2, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le assunzioni utili alla rilevazione dell'incremento della base occupazionale sono soltanto quelle effettuate fino al 31 dicembre 2000.

Il credito d'imposta è pari al 19 per cento del compenso in natura determinato, con riferimento ai fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato ai dipendenti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, lett. c), del Tuir; per maggiori delucidazioni in merito alla determinazione del compenso in natura si rinvia alla circolare ministeriale n. 326/e del 23 dicembre 1997.

Le assunzioni devono riguardare soggetti che, alternativamente:

- fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
- si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- sono impiegati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- trasferiscono, per esigenze connesse con il rapporto di lavoro, la loro residenza anagrafica;
- sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A quest'ultimo fine è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento **F24: 6606 - Credito d'imposta per compensi in natura - art. 6, L. 488/99**.

#### Condizioni per fruire del credito d'imposta

Incremento della base occupazionale

Per verificare se esistono gli incrementi della base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla data del 30 settembre 1999 con quella esistente al termine di ogni periodo di paga successivo al 1° gennaio 2000.

Decremento della base occupazionale in società controllate.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Detta situazione di controllo può verificarsi anche in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.

Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate, si fa, inoltre, presente quanto segue:

- se il credito viene calcolato per una società controllante, l'incremento di base occupazionale ad essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Non si deve te-

- ner conto degli incrementi verificatisi nelle singole società controllate. Se, ad esempio, la società A) controllante, per il mese di gennaio 2000, registra un incremento base occupazionale pari a tre unità, e si ha: nella società controllata B) un incremento di 4 unità e nella società controllata C) un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A) deve considerarsi incrementata di due unità;
- se il credito d'imposta viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tenere conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, da tale società; se, ad esempio, la società A) controlla le società B), C) e D) e la società B) a sua volta controlla la società K), nel determinare il credito della società B) si deve tenere conto dei decrementi che si sono verificati in K) e non di quanto avvenuto in A), C) e D).

### Modalità di determinazione del credito d'imposta

La verifica dell'esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata al termine di ciascun periodo di paga (mese, quindicina o settimana). Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale rispetto alla data di riferimento del 30 settembre 1999.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU68**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU69**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU68, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70**, la differenza fra l'importo di rigo RU68 e l'importo indicato nel rigo RU69, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

## 27.16

### Teleriscaldamento alimentato con biomassa (art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998)

L'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di benefici mediante misure compensative di settore che comportano, tra l'altro, incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E) ed F) di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Le relative risorse finanziarie sono state assegnate con l'art. 2 del DL 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 e le modalità di utilizzazione sono state fissate con decreto interministeriale 20 luglio 2000, n. 337. In particolare l'art. 6 di detto decreto prevede la concessione di un'agevolazione con credito d'imposta pari a lire 20 per Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche sopra indicate.

Per effetto dell'art. 4, comma 4 bis, del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare dell'agevolazione è aumentato di lire 30 per Kwh di calore fornito.

Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza.

Le modalità di utilizzo dei benefici concessi ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, sono stabilite dall'art. 4, comma 4-ter del citato DL 268 del 2000 conv. dalla legge n. 354 del 2000. Tale norma dispone che i beneficiari sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Ai suddetti fini è stato istituito il **codice tributo** da indicare nel modello di pagamento **F24: 6737 - "Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - Art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448"**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU71**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU71 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU73**, la differenza fra l'importo di rigo RU71 e l'importo indicato nel rigo RU72, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

**27.17****Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci****(art. 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448 – DPR n. 277 del 9 giugno 2000)**

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un'agevolazione a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da usufruire anche mediante credito d'imposta, pari all'incremento dell'accisa applicata per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.

Con DPR 9 giugno 2000, n. 277, sono state dettate le norme di attuazione della disposizione citata.

Per esercenti le attività di autotrasporto merci si intendono:

- a) le imprese che esercitano le attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (esercenti nazionali);
- b) le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92 (esercenti comunitari).

La riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci viene pertanto determinata in un ammontare pari agli incrementi della aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti per effetto dell'art. 8, commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.

Il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del DPCM 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo incremento di accisa sul gasolio per autotrazione pari a lire 33, 26 al litro.

Ai sensi dell'art. 2 del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'anno 2000 non si è fatto luogo ad alcun ulteriore aumento intermedio delle accise sui prodotti interessati dalla cosiddetta "carbon tax".

Il credito derivante dalla riduzione suddetta, sempreché di importo non inferiore a 25 Euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

Per ottenere il beneficio gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione redatta secondo le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 7 del DPR 9 giugno 2000, n. 277 e le modalità di concessione del credito sono disciplinate dall'art. 4 dello stesso decreto che al comma 3 prevede, in particolare, che gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 4 e per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 1999 è stato fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPR n. 277 del 2000 con scadenza, quindi, l'11 dicembre 2000.

Ai fini della compensazione del credito è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento **F24: 6730 – Credito d'imposta a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU74**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU75**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU74 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le disposizioni del DPR n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU76**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU74 e l'importo di rigo RU75.

**27.18**

**Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune (art. 1 DL n. 265 del 2000 convertito dalla legge n. 343 del 2000)**

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il DL 23 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, per il gasolio per autotrazione utilizzato da determinati soggetti, la riduzione dell'aliquota di accisa di lire 100.000 per 1.000 litri di prodotto, soggetta ad adeguamento ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso DL.

I soggetti interessati all'agevolazione sono:

- a) esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- b) imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
- c) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
- d) imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (per questi soggetti la maturazione del beneficio decorre non dal 1° settembre 2000 ma dal 1° ottobre 2000).

Per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, gli interessati presentano entro il 31 marzo 2001 apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 8, comma 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Dipartimento delle Dogane, con nota prot. n. 7960.00 del 12 dicembre 2000, ha ritenuto applicabile, con i necessari adattamenti, il regolamento emanato con DPR 9 giugno 2000, n. 277.

Dalla data di entrata in vigore della legge n. 343 del 2000, di conversione del DL n. 265 del 2000, i medesimi destinatari dell'agevolazione possono presentare la dichiarazione dei consumi effettuati nel periodo dal 1° settembre 2000 al 31 ottobre 2000. In tal caso nella successiva dichiarazione sarà indicato l'importo residuo spettante, oltre agli altri elementi richiesti.

L'importo del credito spettante, nell'eventualità che non venga richiesto l'importo a rimborso, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine è stato istituito il **codice tributo** da indicare nella colonna importi a credito del modello di pagamento **F24: 6731 - "Credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione - D.L. n. 265/00"**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU77**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU78**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU77 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le modalità del DPR n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU79**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU77 e l'importo di rigo RU78.

**27.19**

**Altri crediti d'imposta non più in vigore**

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.

Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale, tenendo presente che per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta - Premio di assunzione - Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla L. 489/1994.

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU80**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU81**, rispettivamente nelle colonne 1 e 2, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo e dei versamenti dell'Iva. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive colonne 3 e 4, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

**27.20****Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM**

(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società da medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo RU82**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEF, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1999 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU83**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU84, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU84, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU85**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU86**, la differenza tra l'importo di rigo RU82 e la somma degli importi dei rigi RU83, RU84, colonne 1 e 2 e RU85.

## **R28 - MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO**

**28.1****Generalità**

Questo modulo deve essere utilizzato dalle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 2, comma 1, e art. 5, comma 2). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.

L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 4, commi 1 e 5).

Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se

l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Agli effetti degli obblighi di dichiarazione di cui alle lettere b) e c), si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato (ad es. plusvalenze, canoni di locazione ecc.). Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, divenuti esigibili entro il 30 giugno 2000).

Si considerano, altresì, di fonte estera, i redditi, divenuti esigibili dal 1° luglio 2000, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.

Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 27 per cento di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti esteri).

L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste in tutti i casi in cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti o in forma diretta, e indipendentemente dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire o in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 47 del 26.2.2001.

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Considerato che il modulo RWV riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il quadro RWV deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Si precisa che l'esonero dagli obblighi di dichiarazione sussiste anche quando non sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella apposita Sezione del quadro RM, secondo le istruzioni ivi fornite. Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO, il presente quadro deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730, il quadro RWV deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO debitamente compilato.

## RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del quadro deve essere compilato indicando il codice fiscale della società.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'este-

ro di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;

- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

**28.2****Sezione I**

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nelle **colonne 1 e 2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice del paese estero di residenza del soggetto non residente rilevato dall'elenco dei paesi esteri riportato nella tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il **codice**:  
  - 1**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
  - 2**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il **codice**:  
  - 1**, se denaro;
  - 2**, se assegni bancari;
  - 3**, se altro mezzo;
- nella **colonna 7**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 8**, la data dell'operazione;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare è determinato, per il 2000, sulla base dei valori di cambio indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2001.

**28.3****Sezione II**

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla **colonna 9** della Sezione I.

**28.4****Sezione III**

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:  
  - 1**, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  - 2**, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  - 3**, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla **colonna 9** della Sezione I.

Se la società ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'e-

stero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, la società può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

## R29 - QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

### 29.1

#### Generalità

Il quadro **AC** deve essere utilizzato dall'amministratore di condominio, in carica al 31 dicembre 2000, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a lire 500.000 annue, pari a euro 258,23, a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica, e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a lire 500.000, pari a euro 258,23, per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere indicati nei rispettivi quadri del Mod. 770/2001 che il condominio è obbligato a presentare in qualità di sostituto d'imposta.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

### 29.2

#### Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel punto 1, il codice fiscale;
- nel punto 2, l'eventuale denominazione;
- nei punti da 3 a 5, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

### 29.3

#### Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare. La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:

- nel punto 1, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel punto 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei punti da 3 a 7, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei punti da 8 a 10, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel punto 11, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato il codice dello Stato estero di residenza (vedere in **Appendice** "Elenco dei paesi esteri");
- nel punto 12, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

## R30 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI - RATEIZZAZIONI

### 30.1

#### Generalità

Il quadro RX è composto da tre sezioni:

- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione.

### 30.2

#### Sezione I Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

Nei **rigli** da **RX1** a **RX7** indicare:

- in **colonna 1**, l'importo dell'imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione. Gli importi da indicare vanno desunti dai rigli previsti nei quadri relativi ai singoli tributi corrispondenti alle eccedenze a credito finali.

In particolare per l'IVA riportare l'importo desunto dal rigo VL32, se è stato compilato un solo modulo; se sono stati compilati più moduli, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere indicato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra gli importi a credito (somma dei rigli VL32), e la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto secondo la seguente formula: VL33-VL34+ VL35;

- in **colonna 2**, l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

Tale importo, sommato a quello di colonna 1, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;

- in **colonna 3**, in presenza di richieste di rimborso, barrare l'apposita casella per richiederne l'effettuazione in Euro. La scelta è effettuabile per ciascuno degli importi indicati in colonna 4, ad eccezione del rimborso IVA per il quale la scelta viene evidenziata nel modello VR in corrispondenza del rigo VR5;
- in **colonna 4**, l'importo di cui di cui alle colonne 1 e 2 relativamente al quale si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della dichiarazione; tale importo, infatti, deve essere compreso in quello da utilizzare in compensazione e da riportare alla colonna 5. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato l'importo chiesto a rimborso, già esposto nel **rigo VR4, campo 1**, del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva (Vedi al riguardo "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2001"-parte IV delle presenti istruzioni);
- in **colonna 5**, l'importo di cui alle colonne 1 e 2 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o da computare in detrazione dalle imposte dovute per l'anno successivo. Tale importo è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, sia di quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire i versamenti relativi al 2001 senza esporre la compensazione nel modello F24.

### 30.3

#### Sezione II Riepilogo IVA

Nel **rigo RX8** della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL33 (IVA a debito) il credito d'imposta eventualmente utilizzato (rigo VL34) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL35).

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto par-

tecipante), nel rigo RX8 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto, secondo la formula (VL33 - VL34 + VL35) e la somma degli importi a credito (rigo VL32) indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

**30.4**

### Sezione III Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

La presente sezione III accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente Sezione può avvenire nei seguenti casi:

- il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro dal quale precedentemente risultava un credito;
- la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma l'imposta non è più in vigore o comunque il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, delle imposte sostitutive di cui al quadro RS del mod. UNICO 2000 non più in vigore, oppure di cui ai quadri RQ ed RM che non contemplano ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:

- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2000 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo, non utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Nei righe da RX9 a RX 13 va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo dell'importo a credito che si riporta;
- in **colonna 2**, l'ammontare del credito, di cui alla colonna 3 del corrispondente rigo del quadro RX del modello UNICO 2000, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2000 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

Il credito residuo costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui alla colonna 2 e l'importo di cui alla colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 5 e/o 6;

- in **colonna 4**, in presenza di richieste di rimborso, barrare l'apposita casella per richiederne l'effettuazione in euro. La scelta è effettuabile per ciascuno degli importi indicati nella colonna 5;
- in **colonna 5**, l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso;
- in **colonna 6**, l'ammontare del credito residuo da utilizzare in compensazione con il modello F24 ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2000 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nello stesso periodo.

## R31 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - COMPENSAZIONE - RATEIZZAZIONE

**31.1**

### Versamenti

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti entro il 31 maggio. Entro tale termine devono essere eseguiti anche i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni trasmesse direttamente in via telematica, senza avvalersi di intermediari o di società del gruppo.

I versamenti relativi alle dichiarazioni unificate, dell'Irap e di eventuali imposte sostitutive, con termine di presentazione ordinariamente scadente nel periodo 1° gennaio - 31 maggio sono stabiliti al 31 maggio.

Le società che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese.

Pertanto, con riferimento al termine di pagamento fissato al 31 maggio 2001, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 17 aprile (il 16 aprile è festivo), allo 0,80% se effettuato entro il 16 maggio e all'1,20% se effettuato entro il 31 maggio.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso le agenzie postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari e di vaglia cambiari, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo (codice 1668: interessi pagamento dilazionato tributi della sezione "Erario"; codice 3804: interessi pagamento dilazionato tributi enti locali; codice 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali.);
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRAP il versamento minimo è di lire 20.000, pari a euro 10,33), è di lire 2.000, pari a euro 1,03;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 16 marzo al 31 maggio gli interessi nella misura dell'1% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui all'art. 7 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542 (già art. 33, comma 1, del DPR n. 633/72) e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario".

## 31.2 Compensazione

In base al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.

I crediti risultanti dal modello UNICO 2001 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere pre-

sentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (semprechè, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

Il contribuente che opera la compensazione è perciò obbligato a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In tal caso, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sanzione di lire 300.000, pari a euro 154,94.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997 è, a decorrere dal 1° gennaio 2001, di lire 1 miliardo, pari a euro 516.456,90, per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righe da RX1 a RX7 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 5 dei righe da RX1 a RX7 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare (compresa la detrazione).

Ad esempio:

- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2001 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Ad esempio, l'eccedenza a credito Irap può essere utilizzata per compensare altri debiti piuttosto che per diminuire l'acconto Irap.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.

Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito, il contribuente che ha un credito IVA annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni periodiche senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 5, il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.

**Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di lire 1 miliardo, pari a euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata attraverso il mod. F24.**

### Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito con-

tributivo, semprechè il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa barando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

### Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2000/2001 in scadenza al 16 febbraio 2001, prorogata al 23 marzo 2001, potrà essere utilizzato per compensazione dal 23 marzo 2001 fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

## 31.3 Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Prov." del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per l'effettuazione dei pagamenti. Qualora la prima rata di versamento scada il 31 maggio (come per le dichiarazioni con termine di scadenza originario compreso nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2001), la seconda scade il successivo 18 giugno (tenuto conto che il 16 giugno cade di sabato ed il successivo 17 è festivo). In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la formula  $Cit/36000$  in cui "C" è l'importo da rateizzare, "i" è l'interesse e "t" è uguale al numero dei giorni, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrenti tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (nel caso di specie 18 giorni). Il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale come indicato nelle seguenti tabelle.

Pertanto:

- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,30% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 1° al 18 giugno;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,80% (0,30% + 0,50%), a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 19 giugno al 16 luglio.

Rata	Scadenza	Interessi %
1°	31/5	0
2°	18/6	0,30%
3°	16/7	0,80%
4°	16/8	1,30%
5°	17/9	1,80%
6°	16/10	2,30%
7°	16/11	2,80%

## III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Il servizio telematico è il canale attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate riceve le dichiarazioni dei contribuenti.

L'Italia è attualmente uno dei pochi Paesi a gestire telematicamente sia le dichiarazioni sia i versamenti.

Il risultato principale conseguito dall'Agenzia delle Entrate è non tanto di tipo quantitativo, ma piuttosto di tipo qualitativo: la percentuale di errore risulta sensibilmente ridotta rispetto a quella che si registrava in precedenza sulle dichiarazioni acquisite con modalità "tradizionali".

Coloro che, pur nelle difficoltà iniziali, hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di un progetto così qualificante a livello europeo, hanno quindi garantito ai cittadini un servizio importante in termini di:

- minor rischio di errore sulle dichiarazioni presentate;
- certezza di aver completato gli adempimenti nei confronti del fisco;
- possibilità di rimuovere eventuali residue irregolarità prima della presentazione della nuova dichiarazione.

L'accesso al servizio è riservato a tutti coloro che:

- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- possono avvalersi di tale modalità di presentazione.

Alla luce dei risultati conseguiti, da quest'anno viene estesa la platea dei contribuenti che direttamente o tramite soggetti incaricati, devono presentare le proprie dichiarazioni per via telematica:

- **i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;**
- **i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;**
- **le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.**

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il **servizio telematico Entratel**, operativo dal 1998, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti;
- il **servizio telematico Internet**, operativo dal 2000, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di 20 soggetti oppure pur non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni.

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Non è consentito effettuare i versamenti per il tramite degli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 9 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet del Ministero delle Finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) alla pagina "Servizi telematici".

## 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La trasmissione telematica delle dichiarazioni è disciplinata da:

- DPR 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto dirigenziale 31/07/98 come modificato dal decreto 24 dicembre 1999 (G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999) e dal decreto 29 marzo 2000 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2000), concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
- Decreto dirigenziale 18/02/1999 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999), decreto ministeriale 12 luglio 2000 (G. U. n. 173 del 26 luglio 2000) e decreto dirigenziale 21 dicembre 2000 (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001) concernenti l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione;
- Decreti di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, che contengono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

## 2. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche di base:

### Ambiente Windows

- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800 X 600 a 65.536 colori

### Ambiente MAC/OS

- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

### Dotato inoltre di:

- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- lettore di floppy;
- Modem
- Stampante

## 3. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- compilare la propria dichiarazione UNICO 2001 Persone fisiche e IVA periodica 2001;
- compilare il proprio modello di versamento F24;
- controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

## 4. UTENTI ABILITATI

### 4.1

#### Servizio telematico Entrate

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte per conto dei contribuenti.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica delle proprie dichiarazioni dall'anno 2001 sono:

- i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87, comma 1, lett.a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato/Enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciali).

Di questi soggetti solo coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20 devono presentare tutte le

dichiarazioni avvalendosi del servizio telematico ENTRATEL. Se presentano, invece, la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20, ovvero non sono tenuti a quest'adempimento, possono avvalersi del servizio INTERNET per trasmettere direttamente le proprie dichiarazioni.

I soggetti sopra elencati, obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a) e b), e c), del Decreto legislativo n. 241/97;
- i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;
- gli altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (D.M. 18 febbraio 1999);
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88;
- il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

**Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla trasmissione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno della trasmissione telematica.**

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere l'obbligo della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordinari, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli, anche:

- le banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono assolvere all'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- le associazioni rappresentative delle minoranze etnico linguistiche;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

## 4.2

### Servizio telematico Internet

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica in base a quanto precisato nelle premesse al presente capitolo, devono utilizzare il servizio telematico Internet se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiara-

zioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni nei sensi sopra illustrati possono comunque utilizzare il servizio telematico Internet per presentare la propria dichiarazione ed effettuare i propri versamenti, oppure possono rivolgersi alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A., o avvalersi, per la sola presentazione della dichiarazione, degli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

## 5. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati trasmessi;
- gestione delle attestazioni restituite dall'Agenzia delle Entrate.

### 5.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presenteranno telematicamente la **propria dichiarazione**, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

### 5.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate prevedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

L'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Le segnalazioni sono differenziate in funzione della loro gravità:

- segnalazioni evidenziate con il simbolo "\*\*\*\*.":  
indicano la presenza di errori sul file, che, di norma, contiene più dichiarazioni;
- segnalazioni evidenziate con il simbolo "\*\*\*\*":  
indicano la presenza di dati di una singola dichiarazione che non rispettano le regole di formato;
- segnalazioni evidenziate con il simbolo "\*\*\*C":  
indicano la presenza di incongruenze nelle informazioni esposte o di importi che non rispettano le regole di calcolo automatico.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

### 5.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

### 5.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- connettersi al servizio (Internet o Entratel);
- collegarsi al sito WEB;
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

### 5.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione:

- codice di autenticazione: il controllo, effettuato dal servizio telematico Entratel, utilizza, tra l'altro, la chiave privata dell'Agenzia delle Entrate (nota soltanto all'Agenzia stessa);
- codice di riscontro: come per il controllo del codice di autenticazione, effettuato però dal servizio telematico Internet;
- controllo di univocità del file: tale controllo utilizza i codici di autenticazione che vengono memorizzati non appena il file perviene; si precisa che tale controllo non entra nel merito dei dati contenuti nel file, ma consiste esclusivamente nella verifica che lo stesso codice di autenticazione non sia già stato in precedenza memorizzato;
- tipologia di soggetto che trasmette: quando la Banca affida la trasmissione ad un soggetto delegato, sia la Banca che il Soggetto delegato devono essere conosciuti dall'Agenzia delle Entrate; il controllo presuppone in questo caso l'accesso ad informazioni non disponibili sulla postazione dell'utente;
- protocollo telematico della dichiarazione in precedenza trasmessa, che viene sostituita, esclusivamente da parte degli intermediari, dalla dichiarazione in corso di elaborazione: il controllo (esistenza della dichiarazione, codice fiscale del contribuente, codice fiscale del soggetto che ha autenticato il file) in questo caso comporta l'accesso alle informazioni relative a tutte le dichiarazioni pervenute, non disponibili sulla postazione dell'utente;
- campi "data": viene eseguito un controllo di congruenza con la data del sistema di elaborazione: ad esempio, la data 03/03/2002, presente nel protocollo attribuito dall'intermediario a una dichiarazione relativa all'anno di imposta 2000 trasmessa a giugno 2001, pur essendo formalmente corretta, risulta incongruente in quanto superiore alla data di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le attestazioni sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificano in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

### 5.6 Ricevute

Le ricevute vengono prodotte a fronte di ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

È quindi necessario controllare periodicamente se nel sito Web di ciascuno dei due servizi le ricevute sono disponibili.

Il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

La ricevuta contiene:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'instestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

## 6. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni ;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Non si applicano sanzioni, qualora la situazione anomala venga sanata entro le scadenze previste.

### 6.1

#### File scaricati

Lo scarto del file comporta lo scarto di tutte le dichiarazioni in esso contenute, che risultano quindi non pervenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

### 6.2

#### Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "\*\*\*";
- la dichiarazioni contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "\*\*\*C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non rispecchiare appieno la situazione di tutti i contribuenti (in particolare in presenza di regimi speciali, fallimenti, ecc.) l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

### 6.3

#### Dichiarazioni regolarmente trasmesse contenenti errori o incomplete

Nell'ipotesi in cui si rilevi dai dati presenti sull'attestazione di trasmissione telematica predisposta dall'Agenzia delle Entrate, che una dichiarazione, pur esente da errori che ne impedirebbero la trasmissione telematica, risulti acquisita in maniera incompleta o con dati inesatti, si dovrà operare come segue:

- a) se trattasi di errore commesso da un incaricato alla trasmissione quest'ultimo deve predisporre una nuova dichiarazione e dovrà trasmetterla avendo cura di riportare il protocollo attribuito dal servizio telematico alla dichiarazione precedentemente inviata, che viene quindi ad essere sostituita; in questo caso l'incaricato non dovrà barrare le caselle presenti nel frontespizio del modello di dichiarazione non ricorrendo le ipotesi per esse previste;
- b) se l'errore di trasmissione è stato commesso dal diretto interessato, a prescindere dal servizio telematico utilizzato (Entratel o Internet), questi dovrà trasmettere una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. In questa ipotesi nessun riferimento dovrà essere effettuato al protocollo precedentemente attribuito dal servizio telematico in quanto trattasi di una nuova dichiarazione;
- c) se l'incaricato, successivamente alla trasmissione di una dichiarazione, riceve dal soggetto che gli ha conferito l'incarico una nuova dichiarazione che contiene dati diversi da quelli contenuti nella dichiarazione già trasmessa, procede ad inoltrare la nuova dichiarazione

avendo cura di barrare sul frontespizio del modello la relativa casella "correttiva", se consegnata nei termini, o "integrativa" se fuori dei termini. Nessun riferimento dovrà essere effettuato al protocollo attribuito alla dichiarazione precedentemente trasmessa trattandosi, anche in questo caso, dell'invio telematico di una nuova dichiarazione.

È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da integrare o correggere.

## 7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

### 7.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, agli uffici I.V.A. e agli uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

Non ci sono termini tassativi per produrre la domanda per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it), oltre che presso gli uffici stessi.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni, le chiavi e la password di accesso.

### 7.2 Accesso al servizio

Il servizio non è raggiungibile via Internet: al momento dell'abilitazione vengono fornite anche le informazioni necessarie a configurare la connessione.

Occorre dotarsi di un modem (se già non lo utilizzate, ad esempio, per l'accesso a Internet). È possibile utilizzare una normale linea telefonica o una linea ISDN.

La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati. Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:

- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni. Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Le modalità sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi. Nelle fasi di elaborazione il sistema provvederà a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

### 7.3 Generazione delle chiavi

Per gli utenti del **servizio telematico Entratel** sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente. A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima della quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

## 7.4 Ricevute

L'utente trasferisce sul proprio PC i file che contengono le attestazioni e, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Oltre a dati di riepilogo, le attestazioni riportano l'esito della elaborazione in precedenza eseguita; in particolare, se il file originario contiene errori, l'utente riceve:

- un'attestazione di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le attestazioni relative alle singole dichiarazioni;
- un'attestazione di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione dell'attestazione stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

Tra le altre informazioni, le attestazioni (del file e/o della singola dichiarazione) riportano la data in cui è stato prodotto ed è a disposizione dell'utente il file che le contiene, autenticato dall'Agenzia delle Entrate.

Per le dichiarazioni accolte in quanto esenti da errori, l'attestazione, una volta stampata, è composta di almeno due pagine:

- la prima contiene i dati principali, desunti dal frontespizio della dichiarazione, da consegnare eventualmente al contribuente che ne faccia richiesta;
- la seconda contiene i dati contabili più significativi e alcune segnalazioni rilevabili dai dati trasmessi.

## 7.5 Dichiarazioni doppie

Periodicamente il servizio telematico provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nel sito WEB, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il *software* che consente di completare l'operazione descritta.

Le richieste, munite come le dichiarazioni del codice di autenticazione, vengono elaborate e viene restituita all'utente l'attestazione, munita del codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate, che conferma l'avvenuto annullamento.

## 7.6 servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

A integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- nella sezione "Notizie utili" del sito WEB;
- il sito **assistenza.finanze.it** che contiene informazioni riguardanti numerosi casi ricorrenti già risolti;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

## 8. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET

### 8.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito **uniconline.finanze.it** ed eseguire le operazioni illustrate nella pagina "Abilitazione".

L'interessato otterrà subito una prima parte del Pincode, riceverà al proprio domicilio sia la seconda parte del Pincode sia la password che gli consentirà di accedere al servizio. Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

### 8.2 Accesso al servizio

È necessario usufruire dei servizi di un qualunque Internet Service Provider.

### 8.3 Pincode

Il Pincode viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale. Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

### 8.4 Ricevute

Le ricevute sono disponibili nel sito **uniconline.finanze.it**, dove possono essere consultate via Web, indicando il proprio Pincode.

### 8.5 Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito **uniconline.finanze.it**, dove è possibile consultare la sezione "Cosa fare se..." che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ)

## 9. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

### Attestazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

### Chiavi asimmetriche

È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

### Pincode

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

### Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Pin-

code del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata o il Pincode del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

### Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con il Decreto Ministeriale delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

### File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

### File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

### Generazioni delle chiavi di autenticazione

È una funzione del *software*, distribuito dall'Agenzia agli utenti del **servizio telematico Entratel**, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando la documentazione consegnata al momento del rilascio dell'abilitazione al servizio da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e la funzione in esame, l'utente:

- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:

- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli, l'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.

L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

### Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

## IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2001

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed integrazioni alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2001 (pubblicate nel supplemento n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001), riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO/2001 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma".

**A) Istruzioni per i contribuenti che devono comprendere la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata – modello UNICO 2001 – (per l'elenco dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma" vedasi paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA/2001)**

- I quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio** contenente oltre i dati anagrafici del contribuente il **quadro VX** (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta). Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2001 – deve essere utilizzato il frontespizio di tale modello (e le relative istruzioni) ed i dati contenuti nel quadro VX devono essere indicati nel **quadro RX** del modello unificato.
- Non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2001 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.
- Anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2001 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2001 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

**B) Ulteriori istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2001 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma"**

- **Quadri VF – VG. Esercizio del diritto alla detrazione.** Come è noto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Pertanto, come precisato con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale momento e prescinde dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene esercitato. Al fine di tenere conto delle disposizioni sopra illustrate in sede di compilazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è esercitato il diritto alla detrazione, si precisa che occorre anzitutto ricomprendere nel quadro VF, in corrispondenza delle diverse tipologie di operazioni effettuate nonché delle diverse aliquote applicabili, gli acquisti rispetto ai quali l'imposta è divenuta esigibile in anni precedenti ma che sono stati annotati ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale. Inoltre, al fine di determinare la corretta misura di detrazione spettante in relazione ai predetti acquisti, si precisa che si rende necessario calcolare l'imposta relativa a tali acquisti ammessa in detrazione con riferimento alle condizioni di detraibilità che sussistevano al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione e quella determinata in dichiarazione con riferimento al momento in cui tale diritto viene esercitato. La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere indicata in aumento o in diminuzione dell'eventuale importo indicato nel rigo VG70 relativo alle altre rettifiche (eventualmente) operate.
- **Quadro VF. Regime speciale per i beni usati.** Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione (v. Appendice - paragrafo 6) è stato precisato che i costi relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine, in particolare per i soggetti che utilizzano i metodi di determinazione analitico e globale, devono essere indicati nel rigo VF12 in aggiunta agli importi degli altri acquisti non imponibili eventualmente effettuati. Attese le difficoltà operative rappresentate dalle Associazioni di categoria, si precisa che per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2000 deve ritenersi facoltativa l'indicazione richiesta nel rigo VF12 dei costi relativi alle operazioni rientranti nel regime speciale del margine da annotare, come è noto, nell'apposito registro di cui all'art. 38 del D.L. n. 41/1995. A rettifica di quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione del rigo VF16, si chiarisce che il richiamo dell'intero quadro VF deve intendersi limitato al solo rigo VF16. Infatti, come sopra ribadito, i costi relativi ad operazioni che rientrano nel regime speciale del margine devono essere ricompresi nel rigo VF12.

- **Quadri VH - VL. Dati relativi alle liquidazioni periodiche.** Come già precisato nelle istruzioni (paragrafo 4.2.7), nel campo "debiti" di ogni rigo del quadro VH deve essere sempre indicato l'importo dell'IVA da versare per ciascun periodo, importo che coincide con l'ammontare dell'IVA indicato nella colonna "importi a debito versati" del relativo modello F24 solo se il versamento è stato regolarmente eseguito per ogni periodo.

Ad integrazione di quanto chiarito nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione già pubblicate, si precisa che costituiscono eccezioni a tale principio di carattere generale le seguenti ipotesi:

- **Importo da versare per il periodo, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, non superiore a lire 50.000 (25,82 Euro).**

Come chiarito con circolare n. 113/E del 31 maggio 2000 in materia di dichiarazioni e liquidazioni periodiche, tale importo, da riportare nella liquidazione periodica immediatamente successiva (e conseguentemente nella relativa dichiarazione periodica al rigo VP10 del modello approvato con decreto 21 dicembre 1999 ovvero VP15 del modello approvato con provvedimento del 31 gennaio 2001) non deve essere versato e quindi non deve essere indicato nel campo "debiti" del rigo del quadro VH del corrispondente periodo.

- **Versamenti relativi a liquidazioni periodiche precedenti non effettuati nei termini prescritti.**

In caso di regolarizzazione di un omesso versamento d'imposta relativo ad una precedente liquidazione periodica, il contribuente non deve tener conto nel rigo del quadro VH corrispondente al periodo in cui viene effettuata la regolarizzazione, degli importi versati a tale titolo. Ciò in quanto, in corrispondenza di ogni periodo (mese o trimestre) deve essere indicato, come sopra già chiarito, l'importo da versare di competenza di quel periodo, ancorché il versamento non sia stato poi effettuato nei termini prescritti ed anche se la regolarizzazione è stata effettuata, per quanto concerne l'imposta e gli interessi, in sede di dichiarazione periodica con l'adozione della c.d. "procedura semplificata" indicando il relativo importo dovuto nel rigo VP9 del modello approvato con decreto 21 dicembre 1999 (per le dichiarazioni periodiche relative all'anno 2000) ovvero nel rigo VP14 del modello approvato con provvedimento del 31 gennaio 2001 (per le dichiarazioni periodiche da presentare per l'anno 2001). Per quanto concerne gli interessi versati a seguito del ravvedimento, si ricorda che il relativo importo deve essere indicato nel rigo VL25 (interessi dovuti a seguito di ravvedimento).

- **Contribuenti che hanno presentato una dichiarazione periodica integrativa a rettifica di una precedentemente presentata.**

In tale ipotesi il quadro VH va compilato indicando nel rigo corrispondente al periodo di competenza i dati risultanti dalla dichiarazione integrativa presentata.

- **Quadro VL. Indicazione degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999.** Per quanto riguarda la corretta esposizione nel quadro VL delle diverse tipologie di interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, si chiarisce che dovranno essere indicati:

- nel rigo VL24 gli interessi dovuti in relazione ai primi tre trimestri solari ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999, compresi gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali che derivano da regolarizzazioni effettuate in sede di dichiarazione periodica con il c.d. "metodo semplificato" e relative a violazioni commesse in precedenti periodi dello stesso anno d'imposta;
- nel rigo VL25 esclusivamente gli interessi dovuti a seguito di ravvedimento;
- nel rigo VL35 esclusivamente gli interessi dovuti in relazione all'IVA da versare come conguaglio annuale (comprensivo del quarto trimestre).

- **Quadri RX UNICO 2001 e VX dichiarazione IVA/2001. Eccedenze di versamento del conguaglio IVA.** Si ricorda, anzitutto, che nel quadro RX Sezione I del modello UNICO 2001 viene prevista un'apposita colonna per l'indicazione degli importi eventualmente versati in eccedenza rispetto agli importi dovuti in sede di dichiarazione annuale. In particolare, le eccedenze di versamento che concernono l'IVA devono essere riportate nei righe previsti per tale tributo in ogni singolo modello (RX1 di UNICO Società di persone, RX2 di UNICO Società di capitali e di UNICO Enti non commerciali, RX4 di UNICO Persone fisiche). Analoga indicazione, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma", è stata prevista nel quadro VX, rigo VX2, colonna 3, del modello di dichiarazione IVA/2001. Si ricorda che l'indicazione nei predetti righe dell'importo versato in eccesso consente di evidenziare un credito che i contribuenti interessati potranno:

- computare in detrazione nell'anno successivo al 2000 ovvero utilizzare ai fini della compensazione;
- chiedere a rimborso, qualora sussistano le condizioni e i requisiti elencati nell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Con riferimento a tale ultima ipotesi di richiesta a rimborso delle eccedenze di versamento ed a completamento di quanto precisato nelle istruzioni fornite per la compilazione del modello VR, si chiarisce che l'importo di tali eccedenze, da indicare nei corrispondenti righi dei quadri RX ovvero VX (secondo le indicazioni sopra fornite), dovrà essere compreso oltre che nel rigo VR4 anche nel rigo VR1 del modello VR da presentare al fine dell'ottenimento del rimborso al concessionario della riscossione territorialmente competente.

Si precisa, infine, che nell'ipotesi in cui l'eccedenza sia determinata da un erroneo versamento in eccesso della prima rata, tale eccedenza potrà essere invece recuperata con le rate successive; in tal caso l'eccedenza di versamento, che non si configura come credito da riportare nell'anno successivo ovvero da chiedere a rimborso, non dovrà essere indicata nei rigi sopra citati.

- **Presentazione della dichiarazione tramite intermediario.**

Come già precisato con circolare n. 14 del 7 febbraio 2001 e ad integrazione di quanto indicato a pagina 6 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA, si ribadisce che nel caso di invio telematico diretto della dichiarazione da parte del contribuente avvalendosi della rete Entratel o del servizio telematico Internet, la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione stessa; nel caso, invece, di presentazione tramite intermediario incaricato della trasmissione telematica si conferma che nessuna modifica è stata apportata al modello e alle istruzioni della dichiarazione IVA per l'anno 2000 rispetto a quelle dell'anno precedente, se non l'eliminazione, nel frontespizio del modello, dell'obbligo di indicazione, da parte dell'intermediario, del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione a lui consegnata dal contribuente per la successiva trasmissione telematica. In quest'ultimo caso, come specificato a pagina 71 dell'Appendice alle citate istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA (paragrafo 18), l'intermediario deve rilasciare al contribuente copia della dichiarazione nella quale risulti compilato anche l'apposito riquadro denominato "Presentazione della dichiarazione". Tale riquadro, che ha valore di ricevuta, deve essere conservato dal contribuente in quanto costituisce per lui prova della presentazione della dichiarazione.

- **Richiesta di rimborso da parte delle società controllanti e controllate che sono tenute a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma – Prospetto IVA 26PR.**

Come già illustrato nelle istruzioni per la compilazione del mod. VR/2001 – richiesta di rimborso del credito IVA - gli enti e le società partecipanti alla liquidazione di gruppo ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 633/1972, compresa quindi la società controllante, **non devono compilare il suddetto modello VR** per richiedere il rimborso delle eccedenze di credito trasferite ma non compensate nell'ambito del gruppo. Ciò in quanto, le società controllate, tenute al trasferimento dei crediti IVA all'ente e società controllante, non sono autonomamente legittimate a richiedere il rimborso, mentre l'ente o società controllante esercita tale diritto mediante la compilazione del quadro VS del prospetto riepilogativo del gruppo (IVA 26PR/2001), compreso nel modello di dichiarazione annuale IVA e la successiva consegna di tale prospetto al Concessionario della riscossione in allegato al mod. IVA 26LP.

Si tratta, perciò, di una semplificazione della modulistica in quanto tutti i dati necessari per la richiesta del rimborso, compresi i requisiti di legge richiesti dall'art. 30 per ciascuna società controllata titolare dei crediti trasferiti, sono già inseriti nel predetto prospetto riepilogativo – prospetto comunque da compilare da parte della controllante – evitando così la compilazione di un ulteriore modello, il VR, quest'ultimo previsto, invece, per la richiesta del rimborso IVA da parte di tutti gli altri soggetti. Pertanto, la richiesta di rimborso va effettuata, sussistendone i presupposti, da parte della società controllante mediante presentazione al competente Concessionario della riscossione del prospetto IVA 26PR, in allegato al modello IVA 26LP – Prospetto delle liquidazioni periodiche, entrambi sottoscritti in originale. In tali sensi devono intendersi le istruzioni riportate al rigo VY4.

Con riferimento all'importo da indicare nel citato rigo VY4 del richiamato prospetto (ammontare chiesto a rimborso) si precisa che esso non può in ogni caso essere superiore all'importo indicato nel rigo VY3 (eccedenza annuale dell'imposta detraibile). Nel caso in cui l'importo chiesto a rimborso in sede di presentazione del prospetto riepilogativo IVA 26PR si riferisca esclusivamente alle eccedenze di credito trasferite dalle controllate ma non compensate nell'ambito del gruppo, l'ammontare da indicare nel rigo VY4 coincide con quello indicato al rigo VS50, campo 1. Qualora, invece, nel rigo VY2, campo 3, venga evidenziato un versamento eccedente effettuato dalla controllante rispetto all'importo dovuto in sede di dichiarazione annuale ovvero confluisca nel rigo VY3 un credito derivante dall'anno precedente, l'importo indicato al rigo VY4 potrebbe non coincidere con quello del rigo VS50, campo 1, se tali componenti del credito IVA vengono richieste a rimborso e quindi comprese nel citato rigo VY4, semprechè sussistano i sopra citati requisiti come già specificato nel precedente punto relativo alla compilazione dei quadri VX e RX.

## APPENDICE

### Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

### Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quelle del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

### Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere, prima, aumentato di tutti gli altri costi inerenti, poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale INVIM pagata. Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto il

valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, nonché dell'INVIM e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

### Canone di locazione - Casi particolari

1) In caso di comproprietà il canone annuo (al netto della deduzione forfettaria del 15% o del 25% per Venezia centro e le isole della Giudecca, di Murano e di Burano) va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

2) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

3) Nel caso di fabbricato riportato su più righe e per il quale è stato indicato il canone di locazione è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:

- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di affitto (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:
  - se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
    - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone di locazione e calcolare su tale valore il 70%;
    - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
  - se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri righe è indicato nel campo "utilizzo" il codice 8:
    - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
    - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
  - se in tutti i righe nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "utilizzo" (colonna 2) il codice 4:
    - riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a e b (sopra descritti) e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.

### Casi particolari di presentazione della dichiarazione

#### 1. Liquidazione ordinaria: assenza di liquidatore nominato dall'autorità giudiziaria

Per effetto dell'art. 5 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, se il liquidatore non risulta nominato dall'autorità giudiziaria, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione deve essere presentata entro l'ordinario termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione).

#### 2. Cessazione dell'attività nel corso del 2000 senza un formale procedimento di liquidazione

Qualora nel corso del 2000 sia avvenuto lo scioglimento di una società di persone senza effettuare la procedura di liquidazione, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione deve essere presentata entro l'ordinario termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

#### 3. Liquidazione ordinaria: liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria

Qualora il liquidatore sia stato nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, lo stesso deve presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro quattro mesi dalla stessa.

### Comuni ad alta densità abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della Legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale, e devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551 del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 612 del 1 febbraio 1989 e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

### Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3,

lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nell'eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili. In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali, i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.). L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento. Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.

In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine all'eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.

Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che, pur essendo stati concessi in esercizi anteriori, risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, l'importo del contributo da incassare, a decorrere da detto esercizio, dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo

da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare, l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili - nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir - e alle liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.

Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si precisa che, tale speciale disposizione transitoria, è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato DPR n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (veda art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

### ■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le co-

struzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone adette all'attività di alloggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2000 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2000, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.

Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (lire 5 milioni, pari a euro 2.582,28, per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, e lire 15 milioni, pari a euro 7.746,85 qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di

atto notorio di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. **I fabbricati e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.**

■ **Crediti d'imposta**

**1) Credito d'imposta sui dividendi**

Per effetto dell'art. 105 del Tuir, come modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, per gli utili la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105.

La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:

- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura ordinaria;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura limitata (art. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir);
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura dei 9/16.

Per gli utili che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, deliberata entro l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento.

Il credito d'imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento per gli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del DL n. 41 del 1995 sempreché la loro distribuzione sia stata deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ovvero dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

**2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM**

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del DL n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del DL n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4 bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

**3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi**

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

**4) Credito d'imposta per distribuzione della riserva da regolarizzazione delle scritture contabili**

Il credito di imposta spetta ai soci in misura pari all'imposta sostitutiva relativa alle somme ad essi attribuite qualora quest'ultime derivino dalla riserva da regolarizzazione di cui all'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**5) Crediti di imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti**

Il comma 5 dell'articolo 8 della Legge n. 431 del 1998, modificando l'art. 23 del Tuir ha disposto che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante, è necessario calcolare le maggiori imposte pagate in relazione ai canoni non percepiti e accertati nel procedimento giurisdizionale, riliquidando le dichiarazioni dei redditi di ciascuno degli anni ai quali i predetti canoni si riferiscono.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

In sostanza, per ciascun anno, occorre sottrarre dal reddito complessivo i canoni non percepiti nella misura in cui hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile ai fini Ilor ed Irpef ed imputare la rendita catastale del fabbricato per rideterminare le imposte dovute. La differenza tra l'Ilor effettivamente pagata e quella risultante da tale calcolo, costituisce

il credito di imposta spettante, che le società di cui all'art. 5 del Tuir possono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso.

Le società, inoltre, dovranno dare comunicazione ai soci, partecipanti alla società negli anni oggetto del provvedimento, della rideterminazione del reddito effettuata ai fini Irpef, al fine di consentire agli stessi la riliquidazione delle proprie dichiarazioni dei redditi, in conseguenza del minor reddito derivante dalla partecipazione agli utili.

Inoltre, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Per quanto riguarda il termine relativo ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1991, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di sfratto conclusosi nel 2000.

■ **Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti**

L'art. 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che le indennità e i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione del reddito. Con riguardo a tale ultima fattispecie, il premio di fermo definitivo è corrisposto, tra l'altro, alle imprese di pesca che:

- a) demoliscono il natante;
- b) assegnano definitivamente la nave a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità;
- c) trasferiscono definitivamente il natante in un Paese extra-comunitario.

Analogo regime fiscale deve intendersi applicabile ai premi corrisposti per la costituzione di società miste (art. 9 del citato regolamento CE n. 3699/93) che comporta, difatti, il trasferimento definitivo del natante nei registri navali di un Paese terzo, senza la possibilità di esercitare nuovamente l'attività di pesca nelle acque comunitarie.

■ **Dichiarazione integrativa**

**A) Errori concernenti la dichiarazione**

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e **successive modificazioni**, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (**art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97**).

**In caso di ravvedimento il contribuente deve barrare la casella "Dichiarazione integrativa" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del modello.**

**La dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando il modello previsto per il periodo cui si riferisce la dichiarazione che si intende retti-**

**ficare, e per quanto concerne le modalità, tenendo conto, per le dichiarazioni integrative da presentare con i modelli approvati nell'anno 2001, delle nuove regole connesse alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica.**

**Le dichiarazioni integrative da presentare invece, utilizzando il modello approvato anteriormente all'anno 2001, devono essere inviate tramite un ufficio postale con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerle senza piegarle, indicando sulla busta la dicitura "dichiarazione integrativa per ravvedimento" nonché il riferimento del modello utilizzato. Le medesime dichiarazioni integrative possono anche essere trasmesse in via telematica, direttamente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato, fino alla data in cui sono rese disponibili le specifiche tecniche relative ai corrispondenti modelli di dichiarazione.**

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

**1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.**

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3,5% dal 1° gennaio 2001) con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta:

- al 5 per cento per le violazioni commesse fino al 10 maggio 2000;
- al 6 per cento per le violazioni commesse dopo tale data.

**2) Violazioni relative al contenuto della dichiarazione che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (violazioni formali).**

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corrette, senza applicazione di sanzioni, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*) con riferimento al periodo d'imposta interessato, previa barratura della corrispondente casella posta sulla seconda facciata del frontespizio. Tale regolarizzazione deve essere effettuata comunque prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

**3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.**

a) Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa

va redatta su modello conforme a quello approvato, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

b) Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

**4) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.**

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500, pari a euro 32,28, (pari ad 1/8 di lire 500 mila, pari a euro 258,23) ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

**B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24**

Nell'ipotesi in cui il mod. F24 venga compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata (ad es., a causa dell'errata indicazione del codice tributo), il contribuente non deve presentare un nuovo mod. F24 per correggere gli errori commessi, ma deve inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale rapporti con enti esterni - Rapporti con i concessionari e gli intermediari - Ufficio Struttura di gestione - Piazza G. Marconi, 15 - 00100 ROMA fornendo i necessari chiarimenti per consentire la corretta imputazione del versamento, fermo restando il pagamento di eventuali sanzioni (vedi la circ. n. 98 del 17 maggio 2000, par. 9.1.4).

**■ Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura**

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni in conseguenza di delitti com-

messi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

**■ GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)**

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la cui costituzione è stata introdotta nell'ordinamento dal D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, pur non essendo soggetto passivo d'imposta, è tuttavia tenuto alla presentazione del Mod. UNICO Società di persone, quale soggetto di accertamento per l'imputazione del reddito ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG ai singoli membri (persone fisiche esercenti una attività commerciale e arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità).

Pertanto il Mod. UNICO Società di persone, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi conseguiti.

Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro RF, indipendentemente dal tipo di attività esercitata e deve riportare il reddito ivi determinato nel quadro RN. L'imponibile, determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

**■ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico**

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089), la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato anche il relativo canone nella colonna 5 del quadro RB.

In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

**■ Indennità di esproprio**

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio od ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosca al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al DM 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, ultimi due periodi del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria". Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'articolo 11, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

■ **Lottizzazione**

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a) del TUIR, in quanto non conseguite nell'attività d'impresa.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ **Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca**

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione"

dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre a formare il reddito d'impresa in misura pari al 20 per cento.

Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

■ **Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta**

**1. Oneri deducibili**

Dal reddito complessivo dei singoli soci sono deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Tuir, i seguenti oneri sostenuti dalle società semplici:

- l'Invm decennale, per quote costanti, nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Si precisa che in ogni periodo d'imposta possono essere dedotte quote pari a 1/5 delle imposte pagate nel periodo stesso e nei quattro periodi precedenti;
- le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del D.P.R. 361 del 1957 e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato. Non si può fruire di questo onere deducibile se per la stessa somma si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

**2. Oneri per cui spetta una detrazione d'imposta**

Dall'imposta lorda dei singoli soci si detrae un importo pari al 19 per cento dell'ammontare dei seguenti oneri sostenuti dalla società semplice:

- a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993 nel limite di lire 4 milioni;
- c) e spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089), e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nel

l'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può rettificare la dichiarazione dei redditi. **In caso di spesa per interventi su immobili storici ed artistici, la detrazione d'imposta del 19 per cento è ridotta alla metà qualora si sia fruito anche della detrazione del 36 per cento di cui all'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;**

- d) il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nel D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089), e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo;
- e) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità

dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

f) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione, o come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i cennati tre periodi d'imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte;

g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire pari a euro 2.065,83, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, pari a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Tali erogazioni danno diritto alla detrazione solo se effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalla ONLUS o dalla società di mutuo soccorso);

**le erogazioni liberali in denaro in favore delle società sportive dilettantistiche; gli oneri di cui all'art. 6, comma 16, legge 23 dicembre 1999, n. 488 in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;**

**■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi**

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 2000 nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estendibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore.

**I soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti.**

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento

in base a parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righe previsti, rispettivamente, nei quadri RF, RG e RE.

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 2000 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle Finanze all'indirizzo "www.finanze.it". Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righe dei modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovisivi e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bolli e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggu spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegata al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprensive le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

**■ Plusvalenze iscritte**

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett.c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni ri-

valutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".

Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.

Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.

**I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicate nel quadro RV.**

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevazione dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtù del rinvio ad esso operato dall'art. 66 del medesimo Tuir.

Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

**■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva**

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Tali redditi, percepiti a decorrere dal 1997, sono soggetti, al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

- a) gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- b) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
- c) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
- d) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il va-

lore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;

- e) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantiti divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998;
- f) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
- g) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
- h) le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
- i) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

**Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione**

L'art. 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha modificato il regime della ritenuta applicabile sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, disponendo che, nei confronti dei soggetti che percepiscono i suddetti capitali nell'esercizio di attività commerciali, la ritenuta del 12,50 per cento prevista dell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo di acconto.

La modifica in questione riguarda i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. Pertanto, sui capitali derivanti da contratti stipulati anteriormente a tale data la ritenuta continuerà ad applicarsi a titolo d'imposta anche se percepiti successivamente.

**Riduzione del reddito dei terreni**

**Mancata coltivazione**

La mancata coltivazione, anche in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario. In tal caso indicare nella colonna 7 il codice 1 e nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1, rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato nella colonna 10. Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

**Perdita di prodotto**

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio

Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dalla tassazione. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 9 e 10 e nella colonna 7 va indicato il codice 2.

**Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)**

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 pari a euro 180,76; il predetto limite è elevato a lire 500.000 pari a euro 258,23 per le trasferte all'estero.

Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

**Sanzioni amministrative**

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500 mila, pari a euro 258,23. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500 mila, pari a euro 258,23 a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

- La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
  - dichiarazione nulla, in quanto redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
  - dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
  - dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per

il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500 mila, pari a euro 258,23 a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1 milione, pari a euro 516,46, a lire 10 milioni, pari a euro 5.164,57. **Si ricorda, inoltre, che l'abilitazione a tali soggetti è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero negli altri casi previsti dalla legge.**

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta.

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
 

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

**Sanzioni penali**

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire 300.000.000, pari ad euro 154.937, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore a lire 200.000.000, pari ad euro 103.291,4;
- il reddito sottratto ad imposizione è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a lire 4.000.000.000 pari ad euro 2.065.830.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore a lire 150.000.000, pari ad euro 77.468,5. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

■ **Servizi di assistenza al contribuente**

Nel periodo di presentazione della dichiarazione, le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate organizzano presso i dipendenti Uffici periferici, servizi speciali di assistenza, in molti casi anche con la collaborazione dei Comuni e spesso con modalità particolari in favore dei disabili.

Inoltre è attivo il numero 848.800.444 che eroga l'assistenza telefonica tramite i call center dell'Agenzia delle Entrate. L'assistenza telefonica viene svolta dai consulenti telefonici esperti in materia fiscale, che assistono i contribuenti nella compilazione della dichiarazione. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Qualora si abbia difficoltà di accesso al servizio, si consiglia di evitare le ore di punta (dalle 10.00 alle 13.00).

Per informazioni sulle modalità di assistenza presso le varie regioni si consiglia di consultare le pagine di Televideo del Ministero delle Finanze (p. 370-379) e le rubriche di Televideo gestite sulle reti locali da alcune Direzioni regionali (tra cui ad esempio la Lombardia, le Marche, l'Umbria, il Lazio e la Campania).

Per una migliore utilizzazione dei servizi di assistenza telefonica, si consiglia quindi di verificare prima se le informazioni di cui si ha bisogno possono essere ottenute in via automatica tramite il numero 848.800.333 e di rivolgersi solo in caso di reale necessità al servizio con operatore al numero 848.800.444, spesso sovraccarico di chiamate. Si prega inoltre di chiamare avendo sempre a portata di mano il modello di dichiarazione con tutti i dati necessari.

**La chiamata ai predetti numeri non è gratuita, ma comporta un addebito secondo la tariffa urbana a tempo (TUT).**

In caso di difficoltà a collegarsi con i servizi telefonici è consigliabile rivolgersi ai servizi di assistenza allo sportello, che vengono appositamente potenziati in occasione della presentazione della dichiarazione.

Attraverso il sito ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) è inoltre possibile acquisire rapidamente informazioni fiscali, documentazione e modulistica.

■ **Spese di manutenzione e riparazione**

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi. Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.

Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.

Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle

disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

- a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;
- d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) esercenti attività turistica;
- f) esercenti attività di estetista;
- g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché a quelle sostenute nel periodo in corso al 1° gennaio 2000; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.

Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

■ **Studi di settore**

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

**Per il periodo d'imposta 2000 non si applicano**

**sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti esercenti attività per le quali gli studi di settore trovano applicazione a decorrere dal 2000 che indicano nella dichiarazione ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.**

**Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6494, sempreché l'adeguamento non sia avvenuto in dichiarazione IVA.**

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi di settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la **sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni**, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

■ **Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura**

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lettere b) e c) del Tuir.

In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

■ **Trasferimento di sede all'estero (art. 20-bis del Tuir)**

Ai sensi dell'art. 20-bis del Tuir, il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

■ **Variazioni di cultura dei terreni**

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la cultura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario ap

plicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica una pena pe-

cuniaria da lire 500.000 pari a euro 258,23 a lire 4.000.000 pari a euro 2.065,83.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

### ■ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

#### 1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

#### 2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta.

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

#### 3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari.

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbliga-

zioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96".

Il medesimo codice tributo 1240 deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata - in tutto o in parte - la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

#### 4. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.

Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

#### 5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT.

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c, del Tuir;
- il codice tributo 1101, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 4006, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del quadro RT.

ELENCO DEI PAESI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COSTA D'AVORIO .....	146	LETTONIA.....	258	RUANDA.....	151
AFGHANISTAN.....	002	COSTA RICA.....	019	LIBANO.....	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262
AJMAN.....	239	CROAZIA.....	261	LIBERIA.....	044	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
ALBANIA.....	087	CUBA.....	020	LIBIA.....	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
AMERICAN SAMOA ISOLE.....	148	DOMINICA.....	192	LITUANIA.....	259	SAINTE LUCIA.....	199
ANDORRA.....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	LUSSEMBURGO.....	092	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MACAO.....	059	SAMOA OCCIDENTALI.....	131
ANGUILLA.....	209	EAST TIMOR.....	287	MACEDONIA.....	278	SAN MARINO.....	037
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ECUADOR.....	024	MADAGASCAR.....	104	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO).....	093
ANTILLE OLANDESI.....	251	EGITTO.....	023	MADEIRA.....	235	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ARABIA SAUDITA.....	005	EL SALVADOR.....	064	MALAWI.....	056	SENEGAL.....	152
ARGENTINA.....	006	ERITREA.....	277	MALAYSIA.....	106	SEYCHELLES.....	189
ARMENIA.....	266	ESTONIA.....	257	MALDIVE.....	127	SHARJAH.....	243
ARUBA.....	212	ETIOPIA.....	026	MALI.....	149	SIERRA LEONE.....	153
ASCENSION.....	227	FAEROER (ISOLE).....	204	MALTA.....	105	SINGAPORE.....	147
AUSTRALIA.....	007	FAKLAND (ISOLE).....	190	MAN ISOLA.....	203	SIRIA.....	065
AUSTRIA.....	008	FJI.....	161	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SLOVACCHIA.....	276
AZERBAIGIAN.....	268	FILIPPINE.....	027	MAROCOCO.....	107	SLOVENIA.....	260
AZZORRE ISOLE.....	234	FINLANDIA.....	028	MARSHALL (ISOLE).....	217	SOMALIA.....	066
BAHAMAS.....	160	FRANCIA.....	029	MARTINICA.....	213	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BAHRAIN.....	169	FUJJAYRAH.....	241	MAURITANIA.....	141	SPAGNA.....	067
BANGLADESH.....	130	GABON.....	157	MAURITIUS.....	128	SRI LANKA.....	085
BARBADOS.....	118	GAMBIA.....	164	MAYOTTE.....	226	ST. HELENA.....	254
BELGIO.....	009	GEORGIA.....	267	MEIILLA.....	231	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BELIZE.....	198	GERMANIA.....	094	MESSICO.....	046	STATI UNITI.....	069
BENIN.....	158	GHANA.....	112	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	SUDAN.....	070
BERMUDA.....	207	GIAMAICA.....	082	MIDWAY ISOLE.....	177	SURINAM.....	124
BHUTAN.....	097	GIAPPONE.....	088	MOLDOVIA.....	265	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BIELORUSSIA.....	264	GIBILTERRA.....	102	MONGOLIA.....	110	SVEZIA.....	068
BOLIVIA.....	010	GIBUTI.....	113	MONTSERRAT.....	208	SVIZZERA.....	071
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GIORDANIA.....	122	MOZAMBICO.....	134	SWAZILAND.....	138
BOTSWANA.....	098	GOUGH.....	228	MYANMAR.....	083	TAGIKISTAN.....	272
BOUVET ISLAND.....	280	GRECIA.....	032	NAMIBIA.....	206	TAIWAN.....	022
BRASILE.....	011	GRENADA.....	156	NAURU.....	109	TANZANIA.....	057
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GROENLANDIA.....	200	NEPAL.....	115	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO.....	180
BULGARIA.....	012	GUADALUPA.....	214	NICARAGUA.....	047	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
BURKINA FASO.....	142	GUAM ISOLA DI.....	154	NIGER.....	150	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BURUNDI.....	025	GUATEMALA.....	033	NIGERIA.....	117	THAILANDIA.....	072
CAMBODIA.....	135	GUAYANA FRANCESE.....	123	NIUE.....	205	TOGO.....	155
CAMERUN.....	119	GUERNSEY C.I.....	201	NORFOLK ISLAND.....	285	TOKELAU.....	236
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA.....	137	NORVEGIA.....	048	TONGA.....	162
CANADA.....	013	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA CALEDONIA.....	253	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CANARIE ISOLE.....	100	GUINEA EQUATORIALE.....	167	NUOVA ZELANDA.....	049	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAPO VERDE.....	188	GUYANA.....	159	OMAN.....	163	TUNISIA.....	075
CAROLINE ISOLE.....	256	HAITI.....	034	PAESI BASSI.....	050	TURCHIA.....	076
CAYMAN (ISOLE).....	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PAKISTAN.....	036	TURKMENISTAN.....	273
CECA (REPUBBLICA).....	275	HONDURAS.....	035	PALAU.....	216	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	HONG KONG.....	103	PANAMA.....	051	TUVALU.....	193
CEUTA.....	246	INDIA.....	114	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	UCRAINA.....	263
CHAFARINAS.....	230	INDONESIA.....	129	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	UGANDA.....	132
CHAGOS ISOLE.....	255	IRAN.....	039	PARAGUAY.....	052	UMM AL QAIWAIN.....	244
CHRISTMAS ISLAND.....	282	IRAQ.....	038	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UNGHERIA.....	077
CIAD.....	144	IRLANDA.....	040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	URUGUAY.....	080
CILE.....	015	ISLANDA.....	041	PERU'.....	053	UZBEKISTAN.....	271
CINA.....	016	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	PITCAIRN.....	175	VANUATU.....	121
CIPRO.....	101	ISOLE SALOMONE.....	191	POLINESIA FRANCESE.....	225	VENEZUELA.....	081
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA.....	279	ISRAELE.....	182	POLONIA.....	054	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
CLIPPERTON.....	223	JERSEY C.I.....	202	PORTOGALLO.....	055	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	JUGOSLAVIA.....	043	PORTORICO.....	220	VIETNAM.....	062
COLOMBIA.....	017	KAZAKISTAN.....	269	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	WAKE ISOLE.....	178
COMORE.....	176	KENYA.....	116	QATAR.....	168	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO.....	145	KIRGHIZISTAN.....	270	RAS EL KAIMAH.....	242	YEMEN.....	042
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	KIRIBATI.....	194	REGNO UNITO.....	031	ZAMBIA.....	058
COOK ISOLE.....	237	KUWAIT.....	126	REPUBBLICA SUDAFRICANA.....	078	ZIMBABWE.....	073
COREA (REPUBBLICA DI).....	084	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE).....	136	REUNION.....	247		
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA).....	074	LESOTHO.....	089	ROMANIA.....	061		

**TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO**

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI	segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI	segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA..... A001	• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine..... 6811	• invio di tecnici ed esperti..... 1109
B - VENDITE	• altre liquidazioni per differenza ..... 6812	• studi tecnici ed engineering ..... 1111
• vendita di merce "allo stato estero" ..... B001	• altri depositi e cauzioni su contratti a termine ..... 6804	• altri regolamenti tecnologia ..... 1112
• vendita di merce che non viene esportata ..... B002	N - SERVIZI AZIENDALI	T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE
• vendita diretta a turisti non residenti ..... B003	• ricerche di mercato ..... 6679	• contributi ad organismi internazionali..... 6620
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO ..... C001	• servizi di consulenza fiscali e contabili..... 6680	• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. .... 6617
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	• servizi legali ..... 6681	• spese per consolati, ambasciate, etc ..... 6618
• "a fermo"..... D001	• servizi pubblicitari..... 6682	• altre transazioni governative ..... 6619
• "in conto commissione" ..... D002	• servizi ricerca e sviluppo..... 6683	U - TRASPORTI
• "in conto deposito" ..... D003	• spese per rappresentanza ..... 6684	• biglietti aerei ..... 0204
• annullamento di contratto ..... D004	• altri servizi aziendali ..... 6685	• biglietti marittimi ..... 0202
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) D005	O - SERVIZI CULTURALI	• biglietti terrestri..... 0212
• donazione, eredità, legati ..... D006	• opere letterarie (diritti d'autore)..... 1202	• bunkeraggi e provviste di bordo ..... 0218
• investimento con apporto di merce ..... D007	• opere musicali (diritti d'autore) ..... 1201	• noli e noleggi aerei ..... 0203
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)..... D008	• altri diritti d'autore..... 1203	• noli e noleggi marittimi ..... 0201
• prestiti d'uso ..... D009	• sfruttamento cinematografico..... 1300	• noli e noleggi terrestri..... 0205
• restituzione o sostituzione..... D010	• sfruttamento televisivo ..... 1301	• noli e noleggi vari ..... 0207
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI ..... E001	• spese di produzione cinematografica..... 1303	• servizi di assistenza e spese varie..... 0219
F - LEASING ..... F001	• spese di produzione televisiva ..... 1304	• trasporti aerei ..... 0213
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	• diritti d'immagine ..... 1305	• trasporti altri ..... 0214
• esecuzione lavori in Italia o all'estero..... G001	• altri servizi culturali..... 1306	• trasporti ferroviari ..... 0215
• manifestazione pubblicitaria/propaganda ..... G002	P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	• trasporti marittimi ..... 0216
• partecipazione a mostre, gare, fiere ..... G003	• compensi di mediazione..... 6632	• trasporti stradali ..... 0217
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	• compensi per contratti agenzia ..... 6633	V - VIAGGI ALL'ESTERO
• "traffico internazionale" in genere..... H001	• compensi per contratti di commissione ..... 6634	• buoni benzina turistici..... 0318
• noleggio..... H002	• compensi vari ..... 6631	• trasferimenti di banconote italiane ..... 0302
• per tentare la vendita ..... H003	Q - SERVIZI INFORMATICI	• regolamenti tra enti emittenti carte di credito ..... 0319
I - ASSICURAZIONI	• manutenzione e riparazione computers ..... 1113	• viaggi per affari..... 0304
• premi lordi su assicurazioni vita ..... 6671	• servizi di data processing e data base ..... 1114	• viaggi per cura..... 0305
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni ..... 6672	• servizi vari informatici..... 1115	• viaggi per studio ..... 0306
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni ..... 6674	R - SERVIZI VARI	• viaggi per turismo ..... 0303
• risarcimenti su assicurazioni vita..... 6673	• assegni effetti altri valori cambiari non onorati ..... 6686	• storno viaggi affari..... 0314
• indennizzi SACE ..... 6675	• canoni o fitti ..... 6630	• storno viaggi per cura ..... 0315
J - COMUNICAZIONI	• contributi previdenziali..... 6605	• storno viaggi per studio ..... 0316
• servizi di telecomunicazioni ..... 6676	• depositi cauzionali..... 6660	• storno viaggi per turismo ..... 0313
• servizi postali ..... 6677	• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili ..... 6666	• altri servizi turistici..... 0312
• servizi vari di comunicazioni ..... 6678	• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili ..... 6667	• storno di altri servizi turistici ..... 0317
K - INTERESSI ED UTILI	• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie ..... 6668	OPERAZIONI FINANZIARIE
• interessi su operazioni correnti mercantili ..... 0513	• espatrio o rimpatrio definitivo ..... 6624	W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI
• interessi su operazioni correnti non mercantili ..... 0514	• imposte o tasse ..... 6636	• investimenti in azioni ..... 0721
• redditi su valori mobiliari ..... 0515	• indennizzi, penali, risarcimento danni ..... 6638	• investimenti in altri valori mobiliari..... 0722
• redditi su partecipazioni ..... 0516	• ingaggio e premi a sportivi ..... 6661	• partecipazioni non rappresentate da titoli ..... 0723
• altri redditi ..... 0517	• operazioni di transito ..... 6612	• beni e diritti immobiliari ..... 0724
• interessi su prestiti ..... 0512	• parcelle professionali ..... 6687	• altri investimenti ..... 0725
L - LAVORI	• pensioni..... 6601	• disinvestimenti di azioni ..... 0727
• grandi lavori ed impianti ..... 0108	• perdite di esercizio ..... 6690	• disinvestimenti di altri valori mobiliari ..... 0728
• lavori di costruzione e riparazione..... 0107	• recupero crediti ..... 6688	• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli ..... 0729
• altri lavori..... 0109	• ricerche petrolifere ..... 6629	• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari ..... 0730
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	• rimborso spese ..... 6606	• altri disinvestimenti ..... 0731
• margini su futures di merci ..... 6800	• rimesse emigrati/immigrati ..... 6689	• redditi su valori mobiliari..... 0515
• margini su futures di titoli ..... 6801	• salari e stipendi..... 6602	• redditi su partecipazioni ..... 0516
• margini su futures di indici azionari..... 6802	• saldi operazioni di compensazione ..... 6647	• altri redditi ..... 0517
• margini su altri futures..... 6803	• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti ..... 6691	X - PRESTITI
• margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano..... 0750	• storni - operazioni correnti mercantili ..... 0801	• erogazione di prestiti ..... 0726
• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri..... 0751	• storni - operazioni correnti non mercantili ..... 0802	• ammortamento di prestiti ..... 0732
• premi per opzioni su titoli (investimenti) ..... 6805	• storni - operazioni finanziarie ..... 0803	• interessi su prestiti ..... 0512
• premi per opzioni su valuta (investimenti) ..... 6806	• successioni e donazioni ..... 6693	Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI ..... 0733
• premi per opzioni su altri (investimenti) ..... 6807	• sussidi e regalie ..... 6635	OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI
• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) ..... 6821	• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali ..... 6692	Z - ALTRE OPERAZIONI
• premi per opzioni su altri (disinvestimenti) ..... 6822	• servizi non classificati ..... 6650	• Altre operazioni correnti mercantili..... Z001
• premi su altre operazioni finanziarie ..... 6808	S - TECNOLOGIA	• Altre operazioni correnti non mercantili ..... Z002
• liquidazione differenza su opzioni ..... 6809	• brevetti..... 1100	• Altre operazioni finanziarie..... Z003
• liquidazione differenza su futures..... 6810	• disegni..... 1105	
	• invenzioni ..... 1106	
	• know-how ..... 1102	
	• licenze su brevetti..... 1101	
	• licenze su know-how ..... 1103	
	• marchi di fabbrica ..... 1104	
	• software..... 1107	
	• assistenza tecnica connessa ..... 1108	
	• formazione del personale..... 1110	

STUDI DI SETTORE

■ MANIFATTURE

<b>SD01A</b> (in vigore dal 1998)	<b>SD07D</b> (in vigore dal 1999)	<b>SD10B</b> (in vigore dal 1998)
15.52.0 Fabbricazione di gelati;	18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;	17.40.1 Confezionamento di biancheria
15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati;	18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.	da letto, da tavola e per l'arredamento.
15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.	<b>SD07E</b> (in vigore dal 1999)	<b>SD12U</b> (in vigore dal 1998)
<b>SD01B</b> (in vigore dal 1998)	18.23.0 Confezione di biancheria personale.	15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.	<b>SD07F</b> (in vigore dal 1999)	<b>SD13U</b> (in vigore dal 1999) - Sperimentale
<b>SD02U</b> (in vigore dal 1998)	18.24.1 Confezione di cappelli;	17.30.0 Finissaggio dei tessuti.
15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.	18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.	<b>SD14U</b> (in vigore dal 1999) - Sperimentale
<b>SD03U</b> (in vigore dal 1998)	<b>SD07G</b> (in vigore dal 1999)	17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
15.61.1 Molitura dei cereali;	18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.	17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.	<b>SD08U</b> (in vigore dal 1998)	17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
<b>SD04A</b> (in vigore dal 1998)	19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;	17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitoli e matasse;
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.	19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;	17.17.0 attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
<b>SD04B</b> (in vigore dal 1998)	19.30.3 Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica.	17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;	<b>SD09A</b> (in vigore dal 1998)	17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;	36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;	17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
14.13.0 Estrazione di ardesia.	36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.;	17.60.0 Fabbricazione di maglierie.
<b>SD04C</b> (in vigore dal 1999)	36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;	<b>SD16U</b> (in vigore dal 1999)
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.	36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno;	18.22.2 Confezione su misura di vestiario.
<b>SD04D</b> (in vigore dal 1998)	36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.	<b>SD18U</b> (in vigore dal 1999)
14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;	<b>SD09B</b> (in vigore dal 1998)	26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;	36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.	26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;	<b>SD09C</b> (in vigore dal 1999)	26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.
14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;	20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;	<b>SD19U</b> (in vigore dal 2000)
14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).	20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;	28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici;
<b>SD04E</b> (in vigore dal 1998)	20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.	28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili.
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;	<b>SD09D</b> (in vigore dal 1999)	<b>SD20U</b> (in vigore dal 2000)
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.	20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).	28.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture;
<b>SD06U</b> (in vigore dal 1999)	<b>SD09E</b> (in vigore dal 1999)	28.21.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
17.54.6 Fabbricazione di ricami.	20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;	28.22.0 Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale
<b>SD07A</b> (in vigore dal 1999)	20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);	28.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda;
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.	20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.	28.40.1 Produzione di pezzi di acciaio fucinati;
<b>SD07B</b> (in vigore dal 1999)	<b>SD10A</b> (in vigore dal 1998)	28.40.2 Produzione di pezzi di acciaio stampati;
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;	17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;	28.40.3 Stampatura e imbutitura di lamiera di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo;
17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;	17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;	28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe;
17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;	17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.	
17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.		
<b>SD07C</b> (in vigore dal 1999)		
18.22.1 Confezione di vestiario esterno.		



36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale.

■ **SERVIZI**

**SG31U (in vigore dal 1998)**

50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.

**SG32U (in vigore dal 1998)**

50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.

**SG33U (in vigore dal 1998)**

93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.

**SG34U (in vigore dal 1998)**

93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;  
93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.

**SG35U (in vigore dal 1998)**

55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.

**SG36U (in vigore dal 1998)**

55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.

**SG37U (in vigore dal 1998)**

55.40.1 Bar e caffè;  
55.40.2 Gelaterie.

**SG39U (in vigore dal 1998)**

70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare.

**SG43U (in vigore dal 1998)**

50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.

**SG44U (in vigore dal 1999)**

55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante;  
55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante.

**SG46U (in vigore dal 1998)**

29.31.2 Riparazione di trattori agricoli.

**SG47U (in vigore dal 1998)**

50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici.

**SG49U (in vigore dal 1998)**

50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori.

**SG50U (in vigore dal 1998)**

45.41.0 Intonacatura;  
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri;  
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

**SG51U (in vigore dal 1998)**

74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

**SG56 (in vigore dal 2000) - Sperimentale**

85.14.1 Laboratori di analisi cliniche.

**SG58U (in vigore dal 1999)**

55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulotte;  
55.23.1 Villaggi turistici.

**SG60U (in vigore dal 2000)**

92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).

**SG61A (in vigore dal 1998)**

51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

**SG61B (in vigore dal 1998)**

51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.

**SG61C (in vigore dal 1998)**

51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.

**SG61D (in vigore dal 1998)**

51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.;  
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.

**SG61E (in vigore dal 1999)**

51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).

**SG61F (in vigore dal 1999)**

51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.

**SG61G (in vigore dal 1999)**

51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.

**SG61H (in vigore dal 1999)**

51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.

**SG62U (in vigore dal 1999)**

55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.

**SG63U (in vigore dal 1999)**

55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.

**SG64U (in vigore dal 1999)**

55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.

**SG65U (in vigore dal 1999)**

55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;  
55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).

**SG67U (in vigore dal 1999)**

93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;  
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.

**SG68U (in vigore dal 1998)**

60.25.0 Trasporto di merci su strada.

**SG69A (in vigore dal 1999) - Sperimentale**

per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi  
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.

**SG69B (in vigore dal 1999) - Sperimentale**

per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi  
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni.

**SG69C (in vigore dal 1999) - Sperimentale**

per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi  
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.

**SG69D (in vigore dal 1999) - Sperimentale**

per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi  
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche.

**SG69E (in vigore dal 1999) - Sperimentale**

per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi  
45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;  
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;  
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

**SG70U (in vigore dal 1998)**

74.70.1 Servizi di pulizia.

**SG71U (in vigore dal 1999)**

45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;  
45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici.

**SG72A (in vigore dal 2000)**

60.22.0 Trasporti con taxi.

**SG72B (in vigore dal 2000)**

60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;  
60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;  
60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri.

**SG74U (in vigore dal 2000)**

74.81.1 Studi fotografici;  
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.

■ **COMMERCIO**

**SM01U (in vigore dal 1998)**

52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati;  
52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati;  
52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;  
52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.

**SM02U (in vigore dal 1998)**

52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;  
52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.

<b>SM03A</b> (in vigore dal 1998)	52.62.1	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;	52.44.5	Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.	51.42.1	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori;		
	52.63.3	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.	<b>SM07U</b> (in vigore dal 1999)	52.41.4	Commercio al dettaglio di filati per maglieria;	51.42.3	Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili;	
<b>SM03B</b> (in vigore dal 1998)	52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;	52.42.4	Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.	51.42.5	Commercio all'ingrosso specializzato di abbigliamento e calzature.		
	52.62.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;	<b>SM08A</b> (in vigore dal 1999)	52.48.4	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.	<b>SM20U</b> (in vigore dal 2000)	52.47.3	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio.
	52.63.4	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.	<b>SM08B</b> (in vigore dal 1999)	52.48.5	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.	<b>SM21A</b> (in vigore dal 2000)	51.31.0	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati).
<b>SM03C</b> (in vigore dal 1998)	52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;	<b>SM09A</b> (in vigore dal 1999)	50.10.0	Commercio di autoveicoli.	<b>SM21B</b> (in vigore dal 2000)	51.34.1	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche;
	52.62.6	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;	<b>SM09B</b> (in vigore dal 1999)	50.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).	51.34.2	Commercio all'ingrosso di altre bevande.	
	52.62.7	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;	<b>SM10U</b> (in vigore dal 1999)	50.30.0	Commercio di parti e accessori di autoveicoli;	<b>SM21C</b> (in vigore dal 2000)	51.39.1	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;
	52.63.5	Altro commercio ambulante a posteggio mobile.	50.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.	51.39.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi.		
<b>SM03D</b> (in vigore dal 1998)	52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.	<b>SM12U</b> (in vigore dal 2000)	52.47.1	Commercio al dettaglio di libri nuovi.	<b>SM21D</b> (in vigore dal 2000)	51.32.1	Commercio all'ingrosso di carni fresche;
<b>SM04U</b> (in vigore dal 2000)	52.31.0	Farmacie	<b>SM16U</b> (in vigore dal 1999)	52.33.2	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.	51.32.2	Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate.	
<b>SM05A</b> (in vigore dal 1998)	52.42.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;	<b>SM17U</b> (in vigore dal 2000)	51.21.1	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;	<b>SM21E</b> (in vigore dal 2000)	51.33.1	Commercio all'ingrosso di prodotti caseari e di uova.
	52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;	51.21.2	Commercio all'ingrosso di semi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina;	<b>SM21F</b> (in vigore dal 2000)	51.32.3	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;	
	52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.	51.37.1	Commercio all'ingrosso di caffè.	51.33.2	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari;		
<b>SM05B</b> (in vigore dal 1998)	52.42.6	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;	<b>SM18A</b> (in vigore dal 2000)	51.22.0	Commercio all'ingrosso di fiori e piante.	51.36.1	Commercio all'ingrosso di zucchero;	
	52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;	<b>SM19U</b> (in vigore dal 2000)	51.41.1	Commercio all'ingrosso di tessuti;	51.36.2	Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolci;	
	52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.	51.41.2	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria;	51.37.2	Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie;		
<b>SM06A</b> (in vigore dal 1998)	52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;	51.41.3	Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi);	51.38.1	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;		
	52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici;	51.41.A	Commercio all'ingrosso specializzato di prodotti tessili;	51.38.2	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco;		
	52.45.2	Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;	51.41.B	Commercio all'ingrosso di sportelli sportivi (comprese le biciclette).	51.39.3	Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini;		
	52.45.3	Commercio al dettaglio di dischi e nastri;			51.39.A	Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali;		
	52.45.5	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.			51.39.B	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari.		
<b>SM06B</b> (in vigore dal 1998)	52.45.4	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.			<b>SM25A</b> (in vigore dal 2000)	51.47.6	Commercio all'ingrosso di giocattoli.	
<b>SM06C</b> (in vigore dal 1998)	52.44.2	Commercio al dettaglio di articoli			<b>SM25B</b> (in vigore dal 2000)	51.47.7	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette).	

**SM26U (in vigore dal 2000)**

- 51.57.1 Commercio all'ingrosso di rottami metallici;
- 51.57.2 Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale;
- 51.57.3 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.).

**SM27A (in vigore dal 2000)**

- 52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura.

■ **PROFESSIONISTI**

**SK01U (in vigore dal 2000) - Sperimentale**

- 74.11.2 Attività degli studi notarili.

**SK02U (in vigore dal 2000) - Sperimentale**

- 74.20.2 Studi di ingegneria.

**SK03U (in vigore dal 2000) - Sperimentale**

- 74.20.A Attività tecniche svolte da geometri.

**SK04U (in vigore dal 2000) - Sperimentale**

- 74.11.1 Attività degli studi legali.

**SK05U (in vigore dal 2000) - Sperimentale**

- 74.12.A Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti dai dottori commercialisti;
- 74.12.B Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali;
- 74.14.2 Consulenze del lavoro.

**SK08U (in vigore dal 2000) - Sperimentale**

- 74.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori.

**SK16U (in vigore dal 2000) - Sperimentale**

- 70.32.0 Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi.

**SK17U (in vigore dal 2000) - Sperimentale**

- 74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali.

**SK18U (in vigore dal 2000) - Sperimentale**

- 74.20.1 Studi di architettura.

**SK20U (in vigore dal 2000) - Sperimentale**

- 85.32.B Attività professionale svolta da psicologi.

**SK21U (in vigore dal 2000) - Sperimentale**

- 85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici.





TIPO DI DICHIARAZIONE	EURO	Redditi	Irap	Iva	Sostituto	Modulo RW	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali
<b>DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE</b>	Partita IVA											
	Comune											
	Sede legale											
	mese    anno    Frazione, via e numero civico											
	C.a.p.											
	Comune											
	Provincia (sigla)											
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)											
	mese    anno    Frazione, via e numero civico											
	C.a.p.											
Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello dell'ente beneficiario designato												
Stato    vedere Tab. A    Natura giuridica    vedere Tab. B    Situazione    vedere Tab. C												
Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date												
Telefono    prefisso    numero    dal    giorno    mese    anno    al    giorno    mese    anno												
<b>DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE</b>	Codice fiscale (obbligatorio)											
	Codice carica											
	Data carica											
	giorno    mese    anno											
	Cognome    Nome											
	Sesso (barrare la relativa casella) M    F											
Data di nascita    Comune (o Stato estero) di nascita    Provincia (sigla)    C.a.p.												
giorno    mese    anno												
Comune    Provincia (sigla)    C.a.p.												
Residenza anagrafica (o se diverso)    Frazione, via e numero civico    Telefono    prefisso    numero												
Domicilio Fiscale												
<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>	Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):											
	RA    RB    RC    RD    RE    RF    RG    RH    RI    RJ    RK    RL    RM    RN    RO    RP    RQ    RR    RS    RT    RU    RV    RX											
	RY    SA    SB    SC    SD    SE    SF    SG    SH    SI    SK    SL    SM    SN    SO    SP    SQ    SR    SS    ST    SU    SV    SY											
	Le caselle relative all'Iva sono poste in fondo al quadro VL della dichiarazione IVA											
	FIRMA DEL DICHIARANTE											
<b>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</b> Riservato all'intermediario	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione											
	N. iscrizione all'albo dei C.A.F.											
	Data di presentazione della dichiarazione											
	giorno    mese    anno											
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente												
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette												
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO												
<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista											
	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA											
<b>CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA</b> Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista											
	FIRMA DEL PROFESSIONISTA											
Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241												
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241												

(\*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**QUADRO AC**  
Comunicazione dell'amministratore  
di condominio

Mod. N.

--	--

**DATI  
IDENTIFICATIVI  
DEL  
CONDOMINIO**

AC1	Codice fiscale 1	Denominazione 2		
	Comune del domicilio fiscale 3	Provincia (sigla) 4	Via e numero civico 5	

**DATI RELATIVI  
AI FORNITORI  
E AGLI  
ACQUISTI DI  
BENI E SERVIZI**

AC2	Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2			
	Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Prov. nasc. (sigla) 7
	Comune del domicilio fiscale 8	Provincia (sigla) 9	Via e numero civico 10		Cod. Stato estero 11
	Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 12 .000				
AC3	1	2			
	3	4	5	6	7
	8	9	10		11
	12 .000				
AC4	1	2			
	3	4	5	6	7
	8	9	10		11
	12 .000				
AC5	1	2			
	3	4	5	6	7
	8	9	10		11
	12 .000				
AC6	1	2			
	3	4	5	6	7
	8	9	10		11
	12 .000				





CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI  
QUADRO RA  
Redditi dei terreni**

Mod. N.

--	--

**Redditi dei terreni**

	Reddito dominicale		Titolo	Reddito agrario		Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile	
	1	2		3	4	giorni	5						%
RA1		.000			.000						.000	.000	
RA2		.000			.000						.000	.000	
RA3		.000			.000						.000	.000	
RA4		.000			.000						.000	.000	
RA5		.000			.000						.000	.000	
RA6		.000			.000						.000	.000	
RA7		.000			.000						.000	.000	
RA8		.000			.000						.000	.000	
RA9		.000			.000						.000	.000	
RA10		.000			.000						.000	.000	
RA11		.000			.000						.000	.000	
RA12		.000			.000						.000	.000	
RA13		.000			.000						.000	.000	
RA14		.000			.000						.000	.000	
RA15		.000			.000						.000	.000	
RA16		.000			.000						.000	.000	
RA17		.000			.000						.000	.000	
RA18		.000			.000						.000	.000	
RA19		.000			.000						.000	.000	
RA20		.000			.000						.000	.000	
RA21		.000			.000						.000	.000	
RA22		.000			.000						.000	.000	
RA23		.000			.000						.000	.000	
RA24		.000			.000						.000	.000	
RA25		.000			.000						.000	.000	
RA26		.000			.000						.000	.000	
RA27		.000			.000						.000	.000	
RA28		.000			.000						.000	.000	
RA29		.000			.000						.000	.000	
RA30		.000			.000						.000	.000	
RA31		.000			.000						.000	.000	
RA32		.000			.000						.000	.000	
RA33		.000			.000						.000	.000	
RA34		.000			.000						.000	.000	
RA35		.000			.000						.000	.000	
RA36		.000			.000						.000	.000	
RA37		.000			.000						.000	.000	
RA38		.000			.000						.000	.000	
RA39		.000			.000						.000	.000	
RA40		.000			.000						.000	.000	
RA41		.000			.000						.000	.000	
RA42		.000			.000						.000	.000	
RA43		.000			.000						.000	.000	
RA44		.000			.000						.000	.000	
RA45		.000			.000						.000	.000	
RA46		.000			.000						.000	.000	
RA47		.000			.000						.000	.000	
RA48		.000			.000						.000	.000	
RA49		.000			.000						.000	.000	
RA50		.000			.000						.000	.000	
RA51		.000			.000						.000	.000	
RA52	<b>TOTALE</b> (sommare gli importi di RA52 col. 9 e col. 10 e riportarli nel quadro RN, rigo RN4, col. 3)											.000	.000

(\*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI  
QUADRO RB**

**Redditi dei fabbricati**

Mod. N.

--	--

**Redditi dei  
fabbricati**

	Rendita catastale rivalutata del 5%	Utilizzo		Possesso		Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi particolari	Continua- zione (*)	Imponibile
		2	3 giorni	4 %	5				
RB1	.000					.000			.000
RB2	.000					.000			.000
RB3	.000					.000			.000
RB4	.000					.000			.000
RB5	.000					.000			.000
RB6	.000					.000			.000
RB7	.000					.000			.000
RB8	.000					.000			.000
RB9	.000					.000			.000
RB10	.000					.000			.000
RB11	.000					.000			.000
RB12	.000					.000			.000
RB13	.000					.000			.000
RB14	.000					.000			.000
RB15	.000					.000			.000
RB16	.000					.000			.000
RB17	.000					.000			.000
RB18	.000					.000			.000
RB19	.000					.000			.000
RB20	.000					.000			.000
RB21	.000					.000			.000
RB22	.000					.000			.000
RB23	.000					.000			.000
RB24	.000					.000			.000
RB25	.000					.000			.000
RB26	.000					.000			.000
RB27	.000					.000			.000
RB28	.000					.000			.000
RB29	.000					.000			.000
RB30	.000					.000			.000
RB31	.000					.000			.000
RB32	.000					.000			.000
RB33	.000					.000			.000
RB34	.000					.000			.000
RB35	<b>TOTALE</b> (da riportare nel rigo RN6 del quadro RN)								

**Dati necessari  
per usufruire  
delle  
agevolazioni  
previste per i  
contratti di  
locazione**

	N. ord. di riferimento	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto di locazione			Anno di presentazione dich. I.C.I.	Comune dove si trova l'immobile	Prov. (sigla)
			3 Data	4 Numero	5 Ufficio			
RB36								
RB37								
RB38								
RB39								
RB40								
RB41								
RB42								
RB43								
RB44								
RB45								
RB46								
RB47								
RB48								
RB49								
RB50								

(\*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente





CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**  
**QUADRO RC**

**Operazioni di scissione**

Mod. N.

--	--

<b>Sez. I</b> <b>Dati relativi alla società beneficiaria</b>	<b>RC1</b>	Denominazione																
	<b>RC2</b>	Comune <sup>1</sup>										Provincia (sigla) <sup>2</sup>						
DOMICILIO FISCALE										Cap <sup>4</sup>								
<b>Dati relativi alla attività</b>	<b>RC3</b>	Descrizione																
	<b>RC4</b>	Codice attività <sup>1</sup>				BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO <sup>2</sup>				ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ <sup>3</sup>								
<b>Dati relativi alla operazione</b>	<b>RC5</b>	TIPO DI OPERAZIONE (barrare la casella)										Numero soggetti beneficiari			Data atto di scissione			
		TOTALE <sup>1</sup>					PARZIALE <sup>2</sup>					<sup>3</sup>			<sup>4</sup> giorno mese anno			
	<b>RC6</b>	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria																
	<b>RC7</b>	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa																
<b>Beni acquisiti</b>	<b>RC8</b>	Aziende o complessi aziendali <sup>1</sup>				Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali <sup>2</sup>							Altri beni <sup>3</sup>					
<b>Soci concambianti</b>	<b>RC9</b>	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione										<sup>1</sup> SI			<sup>2</sup> NO			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>RC10</b>	Data <sup>1</sup> giorno mese anno			Data <sup>2</sup> giorno mese anno			Data <sup>3</sup> giorno mese anno										
	<b>RC11</b>	Patrimonio netto <sup>1</sup> .000 <sup>2</sup> .000 <sup>3</sup> .000																
<b>Altri dati</b>	<b>RC12</b>	Aumento di capitale sociale per concambio																
	<b>RC13</b>	Nuovo capitale sociale																
<b>Sez. II</b> <b>Dati relativi alla società scissa</b>	<b>RC14</b>	Codice fiscale <sup>1</sup>				Denominazione <sup>2</sup>												
	<b>RC15</b>	Comune <sup>1</sup>										Provincia (sigla) <sup>2</sup>						
DOMICILIO FISCALE										Cap <sup>4</sup>								
<b>Dati relativi alla attività</b>	<b>RC16</b>	Descrizione																
	<b>RC17</b>	Codice attività <sup>1</sup>				Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio <sup>2</sup>				Anno inizio attività <sup>3</sup>			Data decorrenza effetti fiscali <sup>4</sup> giorno mese anno					
	<b>RC18</b>	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita																
<b>Disavanzo da annullamento e da concambio</b>	<b>RC19</b>	Ammontare del disavanzo di scissione										<sup>4</sup> .000						
	<b>RC20</b>	Imputato al conto economico										<sup>3</sup> .000						
	<b>RC21</b>	<sup>1</sup>										<sup>2</sup> .000						
	<b>RC22</b>	Imputato										.000						
	<b>RC23</b>	alle voci										.000						
	<b>RC24</b>	dell'attivo										.000						
	<b>RC25</b>											.000						
	<b>RC26</b>	Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente																
	<b>RC27</b>	Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva																
<b>RC28</b>	Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva																	
<b>Avanzo da annullamento e da concambio</b>	<b>RC29</b>	Ammontare dell'avanzo di scissione										DA ANNULLAMENTO <sup>2</sup>			DA CONCAMBIO <sup>3</sup>			
												.000			.000			
	<b>RC30</b>	<sup>1</sup>										.000						
	<b>RC31</b>	Imputato										.000						
	<b>RC32</b>	alle voci										.000						
<b>RC33</b>	dell'attivo										.000							





CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI****QUADRO RD****Reddito di allevamento di animali**

Determinazione del reddito		
<b>RD1</b>	Numero dei capi normalizzati	
<b>RD2</b>	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir (Reddito agrario normalizzato x 219,08/100.000)	
<b>RD3</b>	Numero dei capi eccedenti (rigo RD1 - rigo RD2)	
<b>RD4</b>	Reddito di allevamento eccedente (rigo RD3 x 113,34)	.000
<b>RD5</b>	Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RD4	.000
<b>RD6</b>	<b>REDDITO</b> (rigo RD4 - rigo RD5) (da riportare nel quadro RN, rigo RN5, col. 3)	.000





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**  
**QUADRO RE**  
**Redditi di lavoro autonomo**

<b>Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati</b>	<b>RE1</b>	Codice attività <sup>1</sup>	parametri e studi di settore: cause di esclusione <sup>2</sup>		
	<b>RE2</b>	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica			.000
	<b>RE3</b>	Altri proventi lordi			.000
	<b>RE4</b>	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili			<sup>2</sup>
		(di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore <sup>1</sup> .000 )			.000
	<b>RE5</b>	<b>Totale compensi</b> (RE2 + RE3 + RE4)			.000
	<b>RE6</b>	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a L. 1.000.000			.000
	<b>RE7</b>	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili			.000
	<b>RE8</b>	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio			.000
	<b>RE9</b>	Spese relative agli immobili			.000
	<b>RE10</b>	Spese per prestazioni di lavoro dipendente			.000
	<b>RE11</b>	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa			.000
	<b>RE12</b>	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			.000
	<b>RE13</b>	Interessi passivi			.000
	<b>RE14</b>	Consumi			.000
	<b>RE15</b>	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi			<sup>2</sup>
		(Ammontare sostenuto <sup>1</sup> .000 )	Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo RE5)		.000
	<b>RE16</b>	Spese di rappresentanza			<sup>2</sup>
		(Ammontare sostenuto <sup>1</sup> .000 )	Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo RE5)		.000
	<b>RE17</b>	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale			.000
	<b>RE18</b>	Altre spese documentate			.000
<b>RE19</b>	<b>Totale spese</b> (sommare gli importi da rigo RE6 a RE18)			.000	
<b>RE20</b>	<b>REDDITO O PERDITA</b> (RE5 - RE19) (da riportare nel quadro RN, rigo RN3, col. 3)			.000	







Dati di bilancio	RF48	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	1	.000	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	2	.000			
									RF49	Immobilizzazioni immateriali (saldo iniziale)
	RF50	Plusvalenze e sopravvenienze attive		.000	Altri oneri di produzione e vendita		.000			
	RF51	Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)		.000	Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)		.000			
	RF52	Debiti verso fornitori		.000	Crediti verso i clienti		.000			
Crediti	CREDITI				CREDITI PER INTERESSI DI MORA					
			Valore di bilancio	Valore fiscale	Valore di bilancio	Valore fiscale	Valore di bilancio	Valore fiscale		
	RF53	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	.000	2	.000	3	.000	4	.000
	RF54	Perdite dell'esercizio		.000		.000		.000		.000
	RF55	Differenza (Rigo RF53 – Rigo RF54; indicare zero se negativo)				.000				.000
	RF56	Svalutazioni ed accantonamenti dell'esercizio		.000		.000		.000		.000
	RF57	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio		.000		.000		.000		.000
	RF58	Valore dei crediti risultanti in bilancio		.000		.000		.000		.000

(\*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	RG1	Codice attività <sup>1</sup>	parametri e studi di settore: cause di esclusione <sup>2</sup>	studi di settore: cause di inapplicabilità <sup>3</sup>
<b>Determinazione del reddito da imputare ai soci</b>	<b>RG2</b>	Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53, comma 1, del Tuir (di cui: con emissione di fattura <sup>1</sup> .000 , per attività di agriturismo <sup>2</sup> .000 )		<sup>3</sup> .000
	<b>RG3</b>	Altri proventi considerati ricavi		.000
<b>Artigiani</b> <input type="checkbox"/>	<b>RG4</b>	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri o agli studi di settore <sup>1</sup> .000 )		<sup>2</sup> .000
	<b>RG5</b>	Plusvalenze patrimoniali		.000
	<b>RG6</b>	Sopravvenienze attive		.000
<b>Attività di agriturismo</b> <input type="checkbox"/>	<b>RG7</b>	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
	<b>RG8</b>	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir)		.000
	<b>RG9</b>	Altri componenti positivi		.000
	<b>RG10</b>	<b>Totale componenti positivi</b> (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9)		.000
	<b>RG11</b>	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
	<b>RG12</b>	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Tuir)		.000
	<b>RG13</b>	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
	<b>RG14</b>	Spese per lavoro dipendente, autonomo e derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa		.000
	<b>RG15</b>	Utili spettanti agli associati in partecipazione		.000
	<b>RG16</b>	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000		.000
	<b>RG17</b>	Quote di ammortamento anticipato ed accelerato		.000
	<b>RG18</b>	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali		.000
	<b>RG19</b>	Altri componenti negativi (di cui per attività di agriturismo <sup>1</sup> .000 )		<sup>2</sup> .000
	<b>RG20</b>	<b>Totale componenti negativi</b> (sommare gli importi da rigo RG11 a RG19)		.000
	<b>RG21</b>	<b>Reddito d'impresa lordo (o perdita)</b> (RG10 - RG20)		.000
	<b>RG22</b>	Erogazioni liberali		.000
	<b>RG23</b>	Proventi esenti		.000
	<b>RG24</b>	<b>Reddito d'impresa (o perdita)</b> (da riportare nel quadro RN, rigo RN2, col. 3)		.000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**REDDITI**

**QUADRO RH**

**Redditi di partecipazione  
in società di persone**

Mod. N.

--	--

**Sezione I**  
Dati della società o  
associazione  
partecipata e quote  
imputate alla società  
dichiarante

Codice fiscale società o associazione partecipata	Codice attività		Tipo	Reddito (o perdita)	Agevolato per DIT		Agevolato L. 133/99	
	1	2			3	4	5	6
				.000		.000		.000
<b>RH1</b>	Reddito rideterminato	Perd. illim.	Quota reddito (o perdita)	Quota agevolata per DIT	Differenza	Quota agevolata L. 133/99	Quota redd. società non operative	
	7	8	9	10	11	12	13	
	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	Quota ritenute d'acconto		Quota imp. pagate all'estero	Quota cred. d'imp. sui dividendi ord.	Quota cred. d'imposta limitato	Quota altri crediti d'imposta	Quota reddito rideterminato	
	14		15	16	17	18	19	
	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
<b>RH2</b>				.000		.000		.000
	7	8	9	10	11	12	13	
	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	14		15	16	17	18	19	
	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
<b>RH3</b>				.000		.000		.000
	7	8	9	10	11	12	13	
	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	14		15	16	17	18	19	
	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
<b>RH4</b>				.000		.000		.000
	7	8	9	10	11	12	13	
	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	14		15	16	17	18	19	
	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
<b>RH5</b>				.000		.000		.000
	7	8	9	10	11	12	13	
	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	14		15	16	17	18	19	
	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
<b>RH6</b>				.000		.000		.000
	7	8	9	10	11	12	13	
	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	14		15	16	17	18	19	
	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000

**Sezione II**  
Determinazione del  
reddito da imputare ai  
soci o associati

<b>RH7</b>	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa		.000
<b>RH8</b>	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria		.000
<b>RH9</b>	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)		.000
<b>RH10</b>	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità semplificata		.000
<b>RH11</b>	Differenza tra rigo RH9 e RH10		.000
<b>RH12</b>	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti e in società semplici		.000
<b>RH13</b>	Differenza tra rigo RH11 e RH12		.000
<b>RH14</b>	Totale reddito agevolato DIT		.000
<b>RH15</b>	Totale reddito agevolabile L. 133/99		.000
<b>RH16</b>	Totale ritenute d'acconto		.000
<b>RH17</b>	Totale imposte pagate all'estero		.000
<b>RH18</b>	Totale crediti d'imposta sui dividendi ordinari		.000
<b>RH19</b>	Totale crediti d'imposta sui dividendi limitati		.000
<b>RH20</b>	Totale altri crediti d'imposta		.000
<b>RH21</b>	Totale reddito rideterminato L. 133/99		.000



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**  
**QUADRO RI**  
**Redditi di capitale**

Sezione I Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche	Tipo di dividendo	Redditi		Credito d'imposta		Ritenute	
		1	2	3			
<b>RI1</b>	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73%		.000		.000		.000
<b>RI2</b>	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di nove sedicesimi		.000		.000		.000
<b>RI3</b>	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%		.000		.000		.000
<b>RI4</b>	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata		.000		.000		.000
<b>RI5</b>	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta		.000				.000
<b>RI6</b>	<b>Totali</b> (sommare gli importi da rigo RI1 a RI5)		.000				.000
<b>RI7</b>	Credito d'imposta di cui al rigo RI2 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir				.000		
<b>Sezione II</b> Altri redditi di capitale	<b>Tipo di reddito</b>	<b>Redditi</b>		<b>Ritenute</b>			
<b>RI8</b>	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti	1	.000	2			.000
<b>RI9</b>	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del c.c.		.000				.000
<b>RI10</b>	Compensi per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie		.000				.000
<b>RI11</b>	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili e altri proventi corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui		.000				.000
<b>RI12</b>	Altri interessi e proventi derivanti dall'impiego di capitale		.000				.000
<b>RI13</b>	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale		.000				.000
<b>RI14</b>	<b>Totali</b> (sommare gli importi da rigo RI8 a RI13)		.000				.000







CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**  
**QUADRO RK**

Dati relativi ai singoli soci o associati

Mod. N.

--	--	--

Dati relativi  
ai singoli soci  
o associati

	CODICE FISCALE		COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE										SESSO (M/F)	
	1	2											3	
RK1	COMUNE DI NASCITA				PROV. (Sigla)	DATA DI NASCITA	OCC. PREV.	QUOTA PART.	MESI	QUAL.	ANZIANITÀ	PERIODO	CREDITO	REDDITO
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
RK2														
RK3														
RK4														
RK5														
RK6														
RK7														
RK8														
RK9														
RK10														
RK11														
RK12														
RK13														





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**  
**QUADRO RL**  
**Redditi diversi**

**Determinazione  
del reddito da  
imputare ai soci  
o associati**

<b>RL1</b>	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera a) (lottizzazione di terreni, ecc.)	.000
<b>RL2</b>	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
<b>RL3</b>	Corrispettivi di cui all'art. 81, lettera c) (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
<b>RL4</b>	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
<b>RL5</b>	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
<b>RL6</b>	Proventi di cui all'art. 81, lettera h) derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
<b>RL7</b>	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti	.000
<b>RL8</b>	<b>AMMONTARE LORDO</b>	.000
<b>RL9</b>	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL1	.000
<b>RL10</b>	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo RL2	.000
<b>RL11</b>	Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo RL3	.000
<b>RL12</b>	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL6	.000
<b>RL13</b>	Spese inerenti alle attività di cui al rigo RL7	.000
<b>RL14</b>	<b>TOTALE COSTI E ONERI</b>	.000
<b>RL15</b>	<b>REDDITO</b> (riportare nel quadro RN, rigo RN9, colonna 3)	.000





CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**

**QUADRO RM**

Redditi soggetti a tassazione separata ad  
imposizione sostitutiva e proventi di fonte  
estera

Mod. N.

--	--

Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati	TIPO DI REDDITO	ANNO	REDDITO O INDENNITÀ	RITENUTA D'ACCONTO		
				1	2	
<b>Sez. I - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g-bis), h), i), l) e n), comma 1, dell'art. 16 del Tuir e di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. n. 413/1991</b>	RM1		.000		.000	
	RM2		.000		.000	
	RM3		.000		.000	
	RM4		.000		.000	
	RM5		.000		.000	
	RM6		.000		.000	
<b>Sez. II - Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis), comma 1, dell'art. 16 del Tuir</b>		ANNO	SOMME PERCEPITE			
	RM7	1	2			
	RM7	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta			.000	
	RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo			.000	
<b>Sez. III - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale</b>		ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO	REDDITO	RITENUTA D'ACCONTO	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI ORDINARIO	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI LIMITATO
		1	2	3	4	5
	RM9		.000	.000	.000	.000
	RM10		.000	.000	.000	.000
<b>Sez. IV - Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva, plusvalenze di cui all'art. 81, lettera c-ter del Tuir</b>		TIPO DI REDDITO	CODICE STATO ESTERO	REDDITO	ALIQUOTA	
		1	2	3	4	
	RM11			.000	, %	
	RM12			.000	, %	
<b>Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva</b>			REDDITO	ALIQUOTA	IMPOSTA	
			1	2	3	
		RM13		.000	, %	.000
		RM14		.000	, %	.000
	RM15	TOTALE			.000	
<b>Proventi derivanti da depositi in garanzia</b>	RM16	AMMONTARE	1	.000	IMPORTO DOVUTO	2
						.000



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**

**QUADRO RN**

Redditi della società o associazione  
da imputare ai soci o associati

Redditi	Impresa in contabilità ordinaria		Impresa in contabilità semplificata		Lavoro autonomo		Terreni		Allevamento		Fabbricati		Capitale		Partecipazione		Diversi		Riserve costituite prima della trasformazione (art. 122, comma 4)		TOTALE		Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate (art.8, comma 3, primo periodo)		Soggetti a tassazione separata		Credito di imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'articolo 96-bis		
	DI CUI DIT	DI CUI ART.2, L.n.133/1997	DI CUI ART.2, L.n.133/1997	DI CUI ART.2, L.n.133/1997	DI CUI DIT	DI CUI ART.2, L.n.133/1997	DI CUI DIT	DI CUI ART.2, L.n.133/1997	DI CUI DIT	DI CUI ART.2, L.n.133/1997	DI CUI DIT	DI CUI ART.2, L.n.133/1997	DI CUI DIT	DI CUI ART.2, L.n.133/1997	DI CUI DIT	DI CUI ART.2, L.n.133/1997	DI CUI DIT	DI CUI ART.2, L.n.133/1997	DI CUI DIT	DI CUI ART.2, L.n.133/1997	DI CUI DIT	DI CUI ART.2, L.n.133/1997	DI CUI DIT	DI CUI ART.2, L.n.133/1997	DI CUI DIT	DI CUI ART.2, L.n.133/1997	DI CUI DIT	DI CUI ART.2, L.n.133/1997	
<b>RN1</b>	REDDITO O PERDITA	RITENUTE D'ACCONTO	IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI ORDINARIO	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI LIMITATO	ALTRI CREDITI D'IMPOSTA																							
	3	4	5	6	7	8																							
<b>RN2</b>																													
<b>RN3</b>																													
<b>RN4</b>																													
<b>RN5</b>																													
<b>RN6</b>																													
<b>RN7</b>																													
<b>RN8</b>																													
<b>RN9</b>																													
<b>RN10</b>																													
<b>RN11</b>																													
<b>RN12</b>																													
<b>RN13</b>																													
<b>RN14</b>																													
<b>SEZ. I</b> Oneri deducibili delle società semplici e dei soggetti equiparati	<b>RN15</b>	INVIM																											
	<b>RN16</b>	INVIM da partecipazione																											
	<b>RN17</b>	Altri oneri deducibili																											
	<b>RN18</b>	TOTALE ONERI DEDUCIBILI																											
<b>SEZ. II</b> Oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta	<b>RN19</b>	Oneri per cui spettano le detrazioni																											
	<b>RN20</b>	Oneri da partecipazione per cui spettano le detrazioni																											
	<b>RN21</b>	TOTALE ONERI PER CUI SPETTANO LE DETRAZIONI																											
<b>SEZ. III</b> Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%	<b>RN22</b>	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36% (riportare l'importo di rigo RP47)																											



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**

**QUADRO RO**

**Elenco degli amministratori  
e dei rappresentanti**

Mod. N.

--	--	--

**Elenco nominativo  
degli amministratori  
e dei rappresentanti**

Indicare quelli in carica  
alla data  
di presentazione  
della dichiarazione

	CODICE FISCALE			COGNOME E NOME					DATA DI NASCITA				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>RO1</b>	SESSO (M o F)												
	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA				PROVINCIA (sigla)		QUALIFICA	CARICA	DATA CARICA				
	COMUNE				FRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO				PROVINCIA (sigla)		C.A.P.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SESSO (M o F)												
	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA				PROVINCIA (sigla)		QUALIFICA	CARICA	DATA CARICA				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SESSO (M o F)												
	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA				PROVINCIA (sigla)		QUALIFICA	CARICA	DATA CARICA				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SESSO (M o F)												
	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA				PROVINCIA (sigla)		QUALIFICA	CARICA	DATA CARICA				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SESSO (M o F)												
	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA				PROVINCIA (sigla)		QUALIFICA	CARICA	DATA CARICA				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SESSO (M o F)												
	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA				PROVINCIA (sigla)		QUALIFICA	CARICA	DATA CARICA				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SESSO (M o F)												
	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA				PROVINCIA (sigla)		QUALIFICA	CARICA	DATA CARICA				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SESSO (M o F)												
	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA				PROVINCIA (sigla)		QUALIFICA	CARICA	DATA CARICA				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SESSO (M o F)												
	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA				PROVINCIA (sigla)		QUALIFICA	CARICA	DATA CARICA				





CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**

**QUADRO RP**

**Oneri per interventi di recupero  
del patrimonio edilizio**

Mod. N.

--	--

Spese per interventi  
di recupero del  
patrimonio edilizio  
per le quali  
spetta la detrazione  
d'imposta del 36%

	Codice fiscale	Importo
RP1	1	2 .000
RP2		.000
RP3		.000
RP4		.000
RP5		.000
RP6		.000
RP7		.000
RP8		.000
RP9		.000
RP10		.000
RP11		.000
RP12		.000
RP13		.000
RP14		.000
RP15		.000
RP16		.000
RP17		.000
RP18		.000
RP19		.000
RP20		.000
RP21		.000
RP22		.000
RP23		.000
RP24		.000
RP25		.000
RP26		.000
RP27		.000
RP28		.000
RP29		.000
RP30		.000
RP31		.000
RP32		.000
RP33		.000
RP34		.000
RP35		.000
RP36		.000
RP37		.000
RP38		.000
RP39		.000
RP40		.000
RP41		.000
RP42		.000
RP43		.000
RP44		.000
RP45		.000
RP46		.000
RP47	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36% (Sommare gli importi di col. 2)	.000





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## REDDITI

## QUADRO RQ

Imposta sostitutiva di cui all'art. 2  
del D.Lgs. n. 358/1997 e all'art. 8  
della L. n. 342/2000

<b>Sez. I</b> Determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (art. 2 del D.L.gs. n. 358/1997)	RQ1	Plusvalenze da cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	.000
	RQ2	Plusvalenze da conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento	.000
	RQ3	Plusvalenze da scambi di partecipazioni	.000
	RQ4	Maggiori valori iscritti per imputazione di disavanzi	.000
	RQ5	<b>Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori</b>	.000
	RQ6	<b>Imposta sostitutiva dovuta</b>	.000
	RQ7	Rate dell'imposta sostitutiva dei periodi di imposta precedenti	.000
	RQ8	<b>Totale dell'imposta sostitutiva</b>	.000
	RQ9	Crediti d'imposta concessi alle imprese	.000
	RQ10	<b>Imposta sostitutiva da versare</b>	.000
<b>Sez. II</b> Determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plu- svalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende in favore di centri di assistenza fiscale (art. 8 della L. n. 342/2000)	RQ11	Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende	.000
	RQ12	Plusvalenze da cessioni di beni, aziende o di rami di aziende	.000
	RQ13	<b>Totale delle plusvalenze</b>	.000
	RQ14	<b>Imposta sostitutiva dovuta</b>	.000
	RQ15	Crediti d'imposta concessi alle imprese	.000
	RQ16	<b>Imposta sostitutiva da versare</b>	.000





CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**  
**QUADRO RR**

Operazioni di fusione

Mod. N.

--	--	--

<b>Sez. I</b> <b>Dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione</b>	RR1	Denominazione																		
	RR2	DOMICILIO FISCALE	Comune 1											Provincia (sigla) 2						
			Frazione, via e numero civico 3											Cap 4						
<b>Dati relativi alla attività</b>	RR3	Descrizione																		
	RR4	Codice attività 1	BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO 2						ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ 3											
<b>Dati relativi alla operazione</b>	RR5	TIPO DI OPERAZIONE											Numero soggetti fusi o incorporati 3				Data atto di fusione 4			
		Fusione propria 1		Incorporazione 2													giorno mese anno			
<b>Patrimonio netto</b>	RR6	Data																		
		1 giorno mese anno			2 giorno mese anno			3 giorno mese anno												
	RR7	Patrimonio netto																		
<b>Altri dati</b>	RR8	Aumento capitale per concambio																		
	RR9	Nuovo capitale sociale																		
<b>Partecipazione al capitale sociale</b>	RR10	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante																		
<b>Sez. II</b> <b>Dati relativi alla società incorporata o fusa</b>	RR11	Codice fiscale 1				Denominazione 2														
	RR12	DOMICILIO FISCALE	Comune 1											Provincia (sigla) 2						
			Frazione, via e numero civico 3											Cap 4						
<b>Dati relativi alla attività</b>	RR13	Descrizione																		
	RR14	Codice attività 1	BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO 2						ANNO INIZIO ATTIVITÀ 3					DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI 4						
<b>Disavanzo da annullamento e da concambio</b>	RR15	Ammontare del disavanzo di fusione																		
	RR16	Imputato al conto economico																		
	RR17	1																		
	RR18	IMPUTATO																		
	RR19	ALLE VOCI																		
	RR20	DELL'ATTIVO																		
	RR21																			
	RR22	Maggiori valori iscritti riconosciuti fiscalmente																		
	RR23	Maggiori valori iscritti non assoggettati ad imposta sostitutiva																		
	RR24	Maggiori valori iscritti assoggettati ad imposta sostitutiva																		
<b>Avanzo da annullamento e da concambio</b>	RR25	Ammontare dell'avanzo di fusione																		
		2																		
	RR26	1																		
	RR27	IMPUTATO																		
	RR28	ALLE VOCI																		
RR29	DELL'ATTIVO																			
<b>Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione</b>	RR30	Ricostituiti																		
	RR31	Non ricostituiti																		
<b>Altre riserve e fondi in sospensione di imposta</b>	RR32	Ricostituiti																		
	RR33	Non ricostituiti																		
<b>Altri dati</b>	RR34	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante											QUOTA 1				COSTO 2			
													%				%			
	RR35	Partecipazioni annullate in possesso di altre																		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**REDDITI**

**QUADRO RS**

Prospetti comuni ai Quadri RF, RG e RD

Mod. N.

--	--

RS1		1										
RS1		Quadro di riferimento										
<b>Riserve formate prima della trasformazione della società soggetta all'Irpeg in società di persone</b>				SALDO INIZIALE	1	DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	2	ALTRI DECREMENTI	3	SALDO FINALE	4	
	RS2	Riserve e fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, assoggettati ad IRPEG ad aliquota ordinaria		.000		.000		.000		.000		
	RS3	Riserve e fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1/12/1983, non assoggettati ad IRPEG esclusi quelli di cui ai righe RS5 e RS6		.000		.000		.000		.000		
	RS4	Riserve e fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1/12/1983, o formati da utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righe RS5 e RS6		.000		.000		.000		.000		
	RS5	Riserve e fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione		.000		.000		.000		.000		
	RS6	Riserve e fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione		.000		.000		.000		.000		
	RS7	Riserve e fondi diversi da quelli dei righe RS5 e RS6		.000		.000		.000		.000		
					SALDO INIZIALE	1	INCREMENTI	2	DECREMENTI	3	SALDO FINALE	4
RS8	Ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) del Tuir		.000		.000		.000		.000			
RS9	Ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b) del Tuir		.000		.000		.000		.000			
<b>Conferimenti agevolati</b>				CODICE FISCALE	1	DENOMINAZIONE	2					
	RS10	Società concentrataria										
	RS11	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente							3	.000		
	RS12	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente								.000		
RS13	Realizzo della partecipazione nell'esercizio								.000			
<b>Plusvalenze e sopravvenienze attive</b>	RS14	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4 e 55, comma 2 del Tuir								.000		
	RS15	Quota costante dell'importo di rigo RS14								.000		
	RS16	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b) del Tuir								.000		
	RS17	Quota costante dell'importo di rigo RS16								.000		
<b>Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi</b>	RS18	Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso o meno dei requisiti di operatività										
				VALORE MEDIO	1	RICAVI PRESUNTI		RICAVI EFFETTIVI	4	VALORE DELL'ESERCIZIO		REDDITO PRESUNTO
	RS19	Beni indicati nell'art. 53, comma 1 lett. c)		.000	1%			.000		.000	0,75%	
	RS20	Immobilizzazioni costituite da beni immobili		.000	4%			.000		.000	3%	
	RS21	Altre immobilizzazioni		.000	15%			.000		.000	12%	
	RS22	<b>TOTALE</b>			2	.000	3	.000			5	.000
RS23	Importo complessivo dei redditi e dei proventi che non concorrono a formare il reddito										.000	
<b>Determinazione del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta (art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133/99)</b>	RS24	Investimenti									.000	
	RS25	Cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti									.000	
	RS26	Differenza tra rigo RS24 e rigo RS25									.000	
	RS27	Conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva									.000	
	RS28	Riduzioni del patrimonio netto									.000	
	RS29	Differenza tra rigo RS27 e rigo RS28									.000	
	RS30	Minore tra l'importo di rigo RS26 e quello di rigo RS29									.000	
<b>Rideterminazione del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente (art. 2, comma 11 bis, della legge n. 133/99)</b>	RS31	Investimenti netti del precedente periodo d'imposta									.000	
	RS32	Cessioni									.000	
	RS33	Investimenti									.000	
	RS34	Somma algebrica (RS31 - RS32 + RS33)									.000	
	RS35	Incrementi di patrimonio netto del precedente periodo d'imposta									.000	
	RS36	Riduzione di patrimonio netto									.000	
	RS37	Incremento di patrimonio netto									.000	
	RS38	Somma algebrica (RS35 - RS36 + RS37)									.000	
	RS39	Minore tra l'importo di rigo RS34 e quello di rigo RS38									.000	
	RS40	Importo di rigo RN1, colonna 2 ovvero di rigo RN2, colonna 2 del Mod. UNICO 2000									.000	
	RS41	Minore tra l'importo di rigo RS40 e quello di rigo RS39									.000	



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**REDDITI**  
**QUADRO RU**  
Crediti di imposta concessi a favore  
delle imprese

<b>Investimenti innovativi</b> (art. 5 e 6 L. n. 317/1991)	<b>RU1</b>	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1996	1997	1998	1999	2000
			1	2	3	4	5
			.000	.000	.000	.000	.000
	<b>RU2</b>	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	<b>RU3</b>	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000	
	<b>RU4</b>	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	.000
	<b>RU5</b>	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000	.000
	<b>RU6</b>	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		.000	.000	.000	.000
<b>Spese di ricerca</b> (art. 8, L. n. 317/1991)	<b>RU7</b>	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1996	1997	1998	1999	2000
			1	2	3	4	5
			.000	.000	.000	.000	.000
	<b>RU8</b>	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	<b>RU9</b>	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	.000	
	<b>RU10</b>	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	.000
	<b>RU11</b>	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000	.000
	<b>RU12</b>	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dich.ne)		.000	.000	.000	.000
<b>Esercizio di servizio di taxi</b> (art. 20, D.L. n. 331/1993)	<b>RU13</b>	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					5
							.000
	<b>RU14</b>	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	<b>RU15</b>	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute	Iva	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
			1	2	3	4	
			.000	.000	.000	.000	
	<b>RU16</b>	Differenza				.000	
	<b>RU17</b>	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta				.000	
	<b>RU18</b>	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000	
<b>Nuove assunzioni</b> (art. 4, L. n. 449/1997)	<b>RU19</b>	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					4
							.000
	<b>RU20</b>	Credito d'imposta concesso nel periodo					.000
	<b>RU21</b>	Credito utilizzato ai fini	Iva	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97		
		1	2	3			
		.000	.000	.000			
	<b>RU22</b>	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000	
<b>Incentivi al settore del commercio e turismo</b> (art. 11, L. n. 449/1997)	<b>RU23</b>	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		1998	1999	2000	
				1	2	3	
				.000	.000	.000	
	<b>RU24</b>	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000	
	<b>RU25</b>	Credito utilizzato ai fini Iva		.000	.000		
	<b>RU26</b>	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva		.000	.000	.000	
	<b>RU27</b>	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97		.000	.000	.000	
<b>RU28</b>	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000	.000	.000		
<b>Strumenti per pesare</b> (art. 1, L. n. 77/1997)	<b>RU29</b>	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		1998	1999	2000	
				1	2	3	
				.000	.000	.000	
	<b>RU30</b>	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000	
	<b>RU31</b>	Credito utilizzato ai fini Iva		.000	.000		
	<b>RU32</b>	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva		.000	.000	.000	
<b>RU33</b>	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97		.000	.000	.000		
<b>RU34</b>	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000	.000	.000		
<b>Promozione imprenditoria femminile</b> (art. 5, L. n. 215/1992)	<b>RU35</b>	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1997	1998	1999	2000	
			1	2	3	4	
			.000	.000	.000	.000	
	<b>RU36</b>	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000	
	<b>RU37</b>	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000		
	<b>RU38</b>	Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	.000	.000	.000	.000	
	<b>RU39</b>	Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	.000	.000	.000	.000	
<b>RU40</b>	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000	.000	.000		

<b>Incentivi occupazionali</b> (art. 4, L. n. 448/1998, art. 7, L. n. 388/2000)	<b>RU41</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				4	.000	
	<b>RU42</b> Credito d'imposta concesso nel periodo					.000	
	<b>RU43</b> Credito utilizzato ai fini		Iva	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97		
		1	.000	2	.000	3	.000
	<b>RU44</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000	
<b>Rottamazione veicoli, ciclomotori, motoveicoli</b> (art. 29, D.L. n. 669/1996, art. 22 L. n. 266/1997, art. 1 D.L. n. 324/1997, art. 6 L. n. 140/1999, art. 54 L. n. 488/1999)	<b>RU45</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				5	.000	
	<b>RU46</b> Credito d'imposta concesso nel periodo					.000	
	<b>RU47</b> Credito utilizzato ai fini		Versamento delle ritenute	Iva	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
		1	.000	2	.000	3	.000
	<b>RU48</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000	
<b>Rottamazione macchine e attrezzature agricole</b> (art. 17, comma 34, L. n. 449/1997)	<b>RU49</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				5	.000	
	<b>RU50</b> Credito d'imposta concesso nel periodo					.000	
	<b>RU51</b> Credito utilizzato ai fini		Versamento delle ritenute	Iva	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
		1	.000	2	.000	3	.000
	<b>RU52</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000	
<b>Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o a GPL</b> (art. 1, L. n. 403/1997)	<b>RU53</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				5	.000	
	<b>RU54</b> Credito d'imposta concesso nel periodo					.000	
	<b>RU55</b> Credito utilizzato ai fini		Versamento delle ritenute	Iva	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
		1	.000	2	.000	3	.000
	<b>RU56</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000	
<b>Incentivi per la ricerca scientifica</b> (art. 5, L. n. 449/1997)	<b>RU57</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				4	.000	
	<b>RU58</b> Credito d'imposta concesso nel periodo					.000	
	<b>RU59</b> Credito utilizzato ai fini		Iva	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97		
		1	.000	2	.000	3	.000
	<b>RU60</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000	
<b>Metanizzazione Sardegna</b> (L. n. 73/1998)	<b>RU61</b> Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				5	.000	
	<b>RU62</b> Credito d'imposta concesso nel periodo					.000	
	<b>RU63</b> Credito utilizzato ai fini		Versamento delle ritenute	Iva	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
		1	.000	2	.000	3	.000
	<b>RU64</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000	
<b>Esercenti sale cinematografiche</b> (D.Lgs. n. 60/1999)	<b>RU65</b> Credito d'imposta concesso nel periodo				3	.000	
	<b>RU66</b> Credito utilizzato ai fini		Iva	Compensaz. D.Lgs. 241/97			
		1	.000	2	.000		
	<b>RU67</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000	
<b>Compensi in natura</b> (L. n. 488/1999)	<b>RU68</b> Credito d'imposta concesso nel periodo				1	.000	
	<b>RU69</b> Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97					.000	
	<b>RU70</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000	
	<b>RU71</b> Credito d'imposta concesso nel periodo				1	.000	
<b>Teleriscaldamento con biomassa</b> (art. 8, c. 10/f, L. n. 488/1998)	<b>RU72</b> Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97					.000	
	<b>RU73</b> Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000	
	<b>RU74</b> Credito d'imposta concesso nel periodo				1	.000	
<b>Credito d'imposta da Carbon Tax</b> (art. 8, c. 10/e, L. n. 448/1998, DPR n. 277 del 9/6/2000)	<b>RU75</b> Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97					.000	
	<b>RU76</b> Importo che non ha trovato capienza					.000	
	<b>RU77</b> Credito d'imposta concesso nel periodo				1	.000	
<b>Credito d'imposta per caro petrolio</b> (art. 1, D.L. n. 265/2000)	<b>RU78</b> Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97					.000	
	<b>RU79</b> Importo che non ha trovato capienza					.000	
	<b>RU80</b> Importo residuo				5	.000	
<b>Altri crediti d'imposta non più in vigore</b>	<b>RU81</b> Importo utilizzato ai fini		Versamento delle ritenute	Iva	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
		1	.000	2	.000	3	.000
	<b>RU82</b> Credito vantato residuo della precedente dichiarazione				3	.000	
	<b>RU83</b> Credito rimborsato					.000	
<b>Creditori verso EFIM</b> (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 26/1995)	<b>RU84</b> Sospensione		Versamento delle ritenute	Iva			
		1	.000	2	.000		
	<b>RU85</b> Sospensione per iscrizione a ruolo					.000	
	<b>RU86</b> Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)					.000	

(\*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**  
**QUADRO RV**

Riconciliazione dati di bilancio e fiscali

Mod. N.

--	--

Operazioni di fusione  
e scissione, art. 3, c. 105,  
L. n. 549/95;  
beni rivalutati (art. 54  
TUIR)

RV1	Tipo di beni	1									
	di bilancio	2	3	4	5	6					
	fiscale	7	8	9	10	11					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo					
		.000	.000	.000	.000	.000					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importi tassati con imposta sostitutiva					
		.000	.000	.000	.000	.000					
RV2	Tipo di beni	1									
	di bilancio	2	3	4	5	6					
	fiscale	7	8	9	10	11					
		.000	.000	.000	.000	.000					
		.000	.000	.000	.000	.000					
RV3	Tipo di beni	1									
	di bilancio	2	3	4	5	6					
	fiscale	7	8	9	10	11					
		.000	.000	.000	.000	.000					
		.000	.000	.000	.000	.000					
RV4	Tipo di beni	1									
	di bilancio	2	3	4	5	6					
	fiscale	7	8	9	10	11					
		.000	.000	.000	.000	.000					
		.000	.000	.000	.000	.000					
RV5	Tipo di beni	1									
	di bilancio	2	3	4	5	6					
	fiscale	7	8	9	10	11					
		.000	.000	.000	.000	.000					
		.000	.000	.000	.000	.000					
RV6	Tipo di beni	1									
	di bilancio	2	3	4	5	6					
	fiscale	7	8	9	10	11					
		.000	.000	.000	.000	.000					
		.000	.000	.000	.000	.000					
RV7	Tipo di beni	1									
	di bilancio	2	3	4	5	6					
	fiscale	7	8	9	10	11					
		.000	.000	.000	.000	.000					
		.000	.000	.000	.000	.000					
RV8	Tipo di beni	1									
	di bilancio	2	3	4	5	6					
	fiscale	7	8	9	10	11					
		.000	.000	.000	.000	.000					
		.000	.000	.000	.000	.000					



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**  
**MODULO RW**

Investimenti all'estero e/o,  
trasferimenti da, per e sull'estero

Mod. N.

--	--

**Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria**

	Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento				Codice paese estero di residenza	Tipo trasferimento
	1 cognome o denominazione	2 nome	3	4		
<b>RW1</b>	5	6	7	8 giorno mese anno	9	.000
<b>RW2</b>	5	6	7	8	9	.000
<b>RW3</b>	5	6	7	8	9	.000
<b>RW4</b>	5	6	7	8	9	.000
<b>RW5</b>	5	6	7	8	9	.000
<b>RW6</b>	5	6	7	8	9	.000
<b>RW7</b>	5	6	7	8	9	.000
<b>RW8</b>	5	6	7	8	9	.000
<b>RW9</b>	5	6	7	8	9	.000
<b>RW10</b>	5	6	7	8	9	.000
<b>RW11</b>	5	6	7	8	9	.000
<b>RW12</b>	5	6	7	8	9	.000



**Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2000**

RW13	Codice paese estero dell'investimento o dell'attività estera	Codice operazioni con estero	Importo
	1	2	3
			.000
RW14	1	2	3
			.000
RW15	1	2	3
			.000
RW16	1	2	3
			.000
RW17	1	2	3
			.000
RW18	1	2	3
			.000
RW19	1	2	3
			.000
RW20	1	2	3
			.000
RW21	1	2	3
			.000

**Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2000**

RW22	Codice paese estero dell'investimento o dell'attività estera	Tipo trasferimento	Codice operazioni con estero	Codice ABI/CAB	Importo
	1	2	3	4	
	Numero del conto corrente		Data		7
	5		6 giorno mese anno		.000
RW23	1	2	3	4	7
	5		6		.000
RW24	1	2	3	4	7
	5		6		.000
RW25	1	2	3	4	7
	5		6		.000
RW26	1	2	3	4	7
	5		6		.000
RW27	1	2	3	4	7
	5		6		.000
RW28	1	2	3	4	7
	5		6		.000
RW29	1	2	3	4	7
	5		6		.000
RW30	1	2	3	4	7
	5		6		.000

(1) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**

**QUADRO RX**

**Compensazioni – Rimborsi –  
Rateizzazioni**

SEZIONE I											
Utilizzo dei crediti e delle eccedenze	IMPOSTA	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione (da riportare nelle colonne 4 e/o 5)	Eccedenza di versamento a saldo (da riportare nelle colonne 4 e/o 5)	Importo a credito di cui si chiede il rimborso (Barrare la casella se in Euro)	Importo a credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione						
		1	2	3	4	5					
RX1	IVA	.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000					
RX2	IRAP	.000	.000	<input type="checkbox"/> EURO	.000	.000					
RX3	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000					
RX4	Imposta sostitutiva di cui al quadro RM		.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000					
RX5	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - Sezione I		.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000					
RX6	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ- Sezione II		.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000					
RX7	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY		.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000					
<b>SEZIONE II</b>											
<b>Riepilogo IVA</b>											
RX8	Versamento annuale dell'IVA						Importo da versare				
							.000				
<b>SEZIONE III</b>											
Ripporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso (Barrare la casella se in Euro)	Importo residuo da compensare						
	1	2	3	4	5	6					
	RX9		.000	.000	<input type="checkbox"/> EURO	.000	.000				
	RX10		.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000				
	RX11		.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000				
	RX12		.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000				
RX13		.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000					



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**

**QUADRO RY**

Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta sostitutiva (artt. 12 e 14 della legge n. 342 del 2000)

SEZIONE I		Importi	Aliquota	Imposta
Rivalutazione dei beni (art. 12 della L. n. 342/2000)	<b>RY1</b> Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1	19%	2
		.000		.000
	<b>RY2</b> Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	.000	15%	.000
	<b>RY3</b> Rivalutazione delle partecipazioni	.000	15%	.000
<b>SEZIONE II</b>				
Riconoscimento maggiori valori dei beni (art. 14 della L. n. 342/2000)	<b>RY4</b> Maggiori valori dei beni ammortizzabili	.000	19%	.000
	<b>RY5</b> Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	.000	15%	.000
	<b>RY6</b> Maggiori valori delle partecipazioni	.000	15%	.000
<b>SEZIONE III</b>				
	<b>RY7</b> Totale (somma dei righi da RY1 a RY6)			.000
	<b>RY8</b> Importo da versare	n. rate		.000

